

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2887

"Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"

Il testo con gli emendamenti della Commissione Bilancio

Ed. provvisoria

settembre 2011
n. 306



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2887

"Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"

**Il testo con gli emendamenti
della Commissione Bilancio**

Ed. provvisoria

settembre 2011

n. 306

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” con le modifiche approvate dalla Commissione Bilancio in sede referente.

Esso reca:

- la sintesi degli articoli o commi del decreto-legge, tanto per le parti modificate quanto per quelle inalterate;
- le schede di lettura delle sole parti del decreto-legge (articoli o commi) che la Commissione Bilancio propone di modificare.

Per le schede di lettura delle parti del decreto-legge non modificate, si veda il *dossier* n. 305.

Si segnala, che per esigenze di celerità, il presente *dossier* esce in edizione provvisoria ed è stato realizzato sulla base di bozze non corrette degli emendamenti approvati. In particolare non si è potuto tener conto della proposta di coordinamento avanzata dalla Commissione e di eventuali successive modifiche nelle numerazioni di articoli o commi. Si sarà grati per ogni segnalazione utile ai fini dell’edizione definitiva.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	13
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE.....	43
Articolo 1-bis (em. X1.0.1000) <i>(Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)</i> Scheda di lettura.....	45
EMENDAMENTI AL DECRETO-LEGGE.....	49
Articolo 01 (em. 01.1 (testo 2)) <i>(Revisione integrale della spesa pubblica)</i> Scheda di lettura.....	51
Articolo 1, commi 1 - 1-ter (em. 01.1 (testo 2)) <i>(Riduzione delle spese dei ministeri)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 1, commi 1 e 2 (em. 1.1000 testo corretto 2 e 1.2000) <i>(Riduzione delle spese dei Ministeri)</i> Scheda di lettura.....	59
Articolo 1, comma 7 (em. 1.77) <i>(Tredicesima mensilità dei dipendenti pubblici - Retribuzione di risultato dei dirigenti)</i> Scheda di lettura.....	65
Articolo 1, comma 11 (em. 1.125) <i>(Cessazione della sospensione concernente la facoltà di modificare l'addizionale comunale IRPEF)</i> Scheda di lettura.....	67
Articolo 1, comma 12 (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Possibile riduzione dell'onere della manovra posto a carico degli enti territoriali - Disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)</i> Scheda di lettura.....	69
Articolo 1, commi 12-bis - 12-quater (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Attività di accertamento dei comuni)</i> Scheda di lettura.....	73
Articolo 1, comma 13 (em. 1.133 (testo 2)) <i>(Trasporto pubblico locale)</i> Scheda di lettura.....	77

Articolo 1, comma 23-bis (em. 1.170) <i>(Turn over del personale del Servizio sanitario regionale)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 1, comma 24 (em. 1.187 (testo2)) <i>(Festività)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 1, commi 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater e 27 (em. 1.3000) <i>(Roma capitale e fondi)</i>	
Scheda di lettura.....	87
Articolo 1, comma 28-bis (em. 1.208) <i>(Disposizioni in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 1, comma 31 (em. 1.223 (testo 2)) <i>(Soppressione di enti)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 1, comma 33-bis (em. 1.260) <i>(Disposizioni in materia di residui)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 1-bis - (em. 1.0.8) <i>(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 1-bis (em. 1.0.35) <i>(Indennità di amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 2, comma 1 (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Contributo di solidarietà)</i>	
Scheda di lettura.....	103
Articolo 2, comma 3 (em. 2.23 e 2.2000) <i>(Maggiori entrate derivanti dai giochi e dall'imposta di consumo sulle sigarette)</i>	
Scheda di lettura.....	107
Articolo 2, commi 4 e 4-bis (em. 2.36) <i>(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 2, commi 5-bis e 5-ter (em. 2.53 (testo 2)) <i>(Recupero delle somme non riscosse per i condoni e le sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002)</i>	
Scheda di lettura.....	113

Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter (em. 2.80 testo 2) <i>(Modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 2, comma 35-bis (em. 2.102 testo 4) <i>(Modifiche al testo unico sulle spese di giustizia)</i>	
Scheda di lettura.....	117
Articolo 2, comma 35-bis (em. 2.106 testo 2) <i>(Istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 2, comma 35-bis (em. 2.119 testo 2) <i>(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 2, comma 35-ter (em. 2.102 testo 4) <i>(Modifica al codice di procedura civile)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 2, comma 35-quater (em. 2.102 testo 4) <i>(Modifiche al processo tributario)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 2, comma 35-quinquies (em. 2.102 testo 4) <i>(Modifiche alle disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 2, comma 35-sexies (em. 2.102 testo 4) <i>(Modifica della disciplina in materia di mediazione)</i>	
Scheda di lettura.....	131
Articolo 2, comma 36 (em. 2.129 testo 2 e 2.130 testo 2) <i>(Destinazione di maggiori entrate)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 2, comma 36-bis (em. 2.138 testo 2) <i>(Modifica alla disciplina in materia di estrazione di beni da depositi IVA)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 2, commi 36-bis - 36-quater (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Riduzione di agevolazioni per le cooperative)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 2, commi 36-quinquies - 36-novies (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Revisione della disciplina delle società non operative)</i>	
Scheda di lettura.....	139

Articolo 2, commi 36-decies - 36-duodecies (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Applicazione della disciplina delle società non operative ai soggetti in perdita sistematica)</i>	
Scheda di lettura.....	143
Articolo 2, commi 36-terdecies - 36-duodevicies (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 2, comma 36-vicies (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 2, comma 36-vicies semel (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Obbligo di certificazione fiscale per i servizi prestati dagli stabilimenti balneari)</i>	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 2, comma 36-vicies bis e 36-vicies bis A (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Modifiche alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 2, comma 36-vicies ter (em. 1.1000 testo corretto 2) <i>(Riduzione delle sanzioni in favore degli esercenti che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 3, commi 1-4 (em. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.13 testo 2, 3.19) <i>(Libertà di iniziativa e attività economica)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 3, comma 5 (em. 3.32 (testo 2)) <i>(Professioni)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 3, commi 6-11 (em. 3.83, 3.93, 3.32 (testo 2)) <i>(Accesso ed esercizio delle attività economiche)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 3, comma 11-bis (em. 3.103 testo 3) <i>(Esclusione dall'abrogazione delle restrizioni all'esercizio delle attività per taxi e noleggio con conducente)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 3, comma 12 (em. 3.2000) <i>(Immobili della Difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	175

Articolo 3, comma 12-bis (em. 3.122) <i>(Modifiche alla disciplina in materia di cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)</i>	
Scheda di lettura.....	179
Articolo 4 (em. 4.7 e 4.41) <i>(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea)</i>	
Scheda di lettura.....	181
Articolo 5 (em. 5.2 e 5.5. testo 3) <i>(Norme in materia di società municipalizzate)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 5-bis (em. 5.02 testo 2) <i>(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)</i>	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 6, comma 1 (em. 6.3 testo 2) <i>(Segnalazione certificata di inizio attività)</i>	
Scheda di lettura.....	195
Articolo 6, commi 2 e 3 (em. 6.15 testo 3) <i>(Sistri)</i>	
Scheda di lettura.....	199
Articolo 6, comma 4 (em. 6.1000, 6.29, 6.29-bis, 6.30, 6.31 e 6.32) <i>(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	203
Articolo 6, comma 6-bis (em. 6.47) <i>(Restituzione del "bonus bebé")</i>	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 6, comma 6-bis (em. 6.50 testo 2) <i>(Operazioni di permuta di immobili pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	209
Articolo 6-bis (em. 6.0.5 testo 2) <i>(Accesso ai sistemi informativi utilizzati per la concessione di crediti al consumo)</i>	
Scheda di lettura.....	211
Articolo 6-bis (em. 6.0.23 (testo2)) <i>(Fondo di rotazione per la progettualità)</i>	
Scheda di lettura.....	213

Articolo 7-bis (em. 7.0.76) <i>(Misure in materia di autotrasporto)</i>	
Scheda di lettura.....	215
Articolo 8 (em. 8.1000, 8.9 (testo 3), 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 (testo 2), 8.20) <i>(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità)</i>	
Scheda di lettura.....	217
Articolo 13 (13.55, 13.1000) <i>(Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum)</i>	
Scheda di lettura.....	221
Articolo 14 (em. 14.7 (testo 2)) <i>(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali)</i>	
Scheda di lettura.....	227
Articolo 15 (em. 15.1000) <i>(Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali)</i>	
Scheda di lettura.....	233
Articolo 16 (em. 16.1000) <i>(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)</i>	
Scheda di lettura.....	235
Articolo 17 (em. 17.13 testo 2) <i>(Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	293
Articolo 18 (em. 18.1) <i>(Voli in classe economica)</i>	
Scheda di lettura.....	297
Articolo 19-bis (em. 19.0.1000) <i>(Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)</i>	
Scheda di lettura.....	301

SINTESI DEL CONTENUTO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Articolo 1-bis¹ (em. X1.0.1000)

(Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)

L'emendamento X1.0.1000, con l'introduzione dell'**articolo 1-bis** nel testo del disegno di legge di conversione in esame, delega il Governo (**comma 1**) a emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) a q) del comma 1 del medesimo articolo 2.

In particolare, nell'esercizio della delega in questione il Governo dovrà, ai sensi della **lettera a)**, ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, nonché, ai sensi della successiva **lettera b)**, ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei. Il legislatore delegato provvederà inoltre (**lettera c)**) a ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requiranti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpate più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali. Lo stesso potrà inoltre procedere - ai sensi della **lettera d)** - alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla citata lettera **b)**.

La successiva **lettera e)** individua quindi come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento, il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni, mentre la **lettera f)** impone di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

Le successive **lettere g), h) ed i)** disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado in conseguenza delle predette misure di riordino dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari.

¹ Articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione.

La lettera l) dispone che il legislatore delegato preveda la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro. In tale ipotesi la **lettera m)** stabilisce che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse.

La lettera n) prevede poi la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito *internet* del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare. Ai sensi della successiva **lettera o)**, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi. Infine la **lettera p)** stabilisce che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace.

La lettera q) stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede quindi che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi previsti dall' articolo in questione siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia.

Il comma 4 tabilisce infine che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

DECRETO - LEGGE

Articolo 01

(Revisione integrale della spesa pubblica)

L'articolo 01 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 01.1 T2) - prevede la realizzazione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto ad individuare, anche attraverso la

sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. A tal fine è previsto l'avvio di un ciclo di «*spending review*» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, mentre per le amministrazioni periferiche sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi.

Articolo 1

(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

I commi da 1 ad 1-ter² dell'articolo 1 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 01.1 T2) - prevedono che, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Inoltre, al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento dei suddetti obiettivi, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 modificati nel corso dell'esame in Commissione recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato per gli anni 2012 e 2013, che si aggiungono a quelle già apportate con il recente decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

L'ultimo periodo del comma 1 - che prevedeva la possibilità che la riduzione di 6.000 milioni di euro previsto per l'anno 2012 potesse essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, del testo in esame - è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione (**em. 1.1000 T2**). **Al comma 2** invece, con una modifica aggiunta durante l'esame in Commissione (**em. 1.2000**), è stato stabilito che le proposte di riduzione della spesa non possano comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate.

I commi da 3 a 5 prevedono che le amministrazioni pubbliche già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche.

Il comma 6 reca disposizioni dirette ad anticipare al 2012 le misure previste dal decreto-legge n. 98 del 2011 di riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale aventi natura di clausola di salvaguardia.

Il comma 7 dell'articolo 1 prevede, nella formulazione originaria del decreto-legge, che, in determinate circostanze, il pagamento della tredicesima mensilità

² Numerazione provvisoria da correggere in sede di coordinamento

dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possa essere differito, senza interessi, in tre rate annuali posticipate.

Esso è stato tuttavia **reformulato integralmente, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione bilancio, dell'emendamento 1.77 (Viespoli, Fleres)**, e prevede ora che, nelle medesime circostanze, venga invece disposta la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.

I **commi 8 e 9** recano modifiche all'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 - con il quale è stato ridisegnato il patto di stabilità interno introducendo, tra l'altro, nuovi criteri di "virtuosità" con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli del patto per gli enti virtuosi - anticipando in sintesi la decorrenza di alcune misure.

Il **comma 10** reca modifiche all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011 al fine di anticipare, all'anno 2012, la possibilità per le regioni di apportare modifiche all'aliquota di base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Il **comma 11 dell'articolo 1 modificato dalla Commissione** prevede la cessazione della sospensione del potere posto in capo ai comuni di estendere ovvero di aumentare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), disponendo, altresì, l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Esso prevede inoltre che i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale (**em. 1.125**).

I primi due periodi del **comma 12 dell'articolo 1** prevedono la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno per effetto delle maggiori entrate di cui all'articolo 7 del presente provvedimento: in particolare tali misure potranno essere complessivamente ridotte - a seguito di una **modifica apportata in Commissione (em. 1.1000 T2)** - di un importo fino alla totalità delle suddette maggiori entrate previste.

I periodi successivi - *non modificati* - intervengono invece sulla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) stabilendo che sia soppressa a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del testo in esame la misura della tariffa concernente l'IPT per gli atti soggetti ad IVA, e che, per i medesimi atti, la misura dell'IPT sia determinata secondo quanto previsto dalla stessa tabella per gli atti non soggetti ad IVA.

I **commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 1, inseriti durante l'esame in Commissione (em. 1.1000 T2)**, recano disposizioni in materia di accertamento tributario da parte dei comuni prevedendo, tra l'altro, l'innalzamento, per il triennio 2012-2014, della quota di compartecipazione dei comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento e controllo su tributi erariali, nonché il rinvio ad un successivo DPCM per l'individuazione

di criteri e modalità per la pubblicazione dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sul sito *internet* del comune.

Il comma 13, introduce misure premiali per l'utilizzo del fondo alimentato con 400 milioni di euro annui, dal 2011, per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità. **La Commissione Bilancio (em. 1.133 testo 2) ha attenuato il criterio di premiazione** in favore degli enti che affidano il servizio con procedure di evidenza pubblica.

Il comma 14 prevede la decadenza degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato (con esclusione del collegio dei revisori o sindacali), in caso di mancata deliberazione del bilancio consuntivo nel termine stabilito dalla normativa vigente ovvero di realizzazione di disavanzi di competenza per due esercizi consecutivi.

Il comma 15 è diretto ad ampliare le ipotesi di prestazione della garanzia da parte dello Stato in favore della società - prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 - che dovrà essere costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro.

Il comma 16 estende al triennio 2012-2014 l'ambito di applicazione della norma - posta finora con riguardo al triennio 2009-2011 - che consente alla pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Il comma 17 modifica la procedura relativa all'eventuale proseguimento in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi stabiliti.

La disciplina fino ad ora vigente prevede che, ai fini della prosecuzione, il dipendente presenti una richiesta all'amministrazione di appartenenza, la quale può accettarla, "in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali" ed "in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi".

La novella di cui al presente comma 17 sostituisce la richiesta del dipendente con un'espressione di disponibilità del medesimo.

Il comma 18 prevede che, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni possono disporre il passaggio ad altro incarico di personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.

Il comma 19 modifica la disciplina della mobilità volontaria nel pubblico impiego di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda possa essere disposto anche se la vacanza di organico è presente in area diversa da quella di inquadramento.

Il **comma 20** modifica la disciplina sul progressivo elevamento del requisito anagrafico delle lavoratrici per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo.

La normativa fino ad ora vigente prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un progressivo elevamento da 60 a 65 anni del requisito suddetto, con riferimento alle lavoratrici dipendenti private, nonché a quelle autonome o cosiddette parasubordinate, iscritte alle relative gestioni INPS. In base alla progressione, il requisito di 65 anni si applica a decorrere dal 1° gennaio 2032. Ai valori minimi in oggetto occorre aggiungere gli incrementi generali, che opereranno ai sensi della normativa sull'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita; resta inoltre ferma la disciplina generale sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre).

La novella di cui al presente **comma 20** dispone che il processo di elevamento inizi dal 2016 (anziché dal 2020); di conseguenza, la progressione cessa il 1° gennaio 2028 (anziché il 1° gennaio 2032).

Il **comma 21** modifica la disciplina delle decorrenze iniziali (cosiddette finestre) dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola. Le norme in oggetto riguardano sia le pensioni di vecchiaia sia quelle di anzianità (nonché i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo).

Nella disciplina fino ad ora vigente, la decorrenza dei trattamenti per i lavoratori in esame è ammessa dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricada nell'anno solare di maturazione dei requisiti per il trattamento. La novella di cui al presente comma 21 differisce la decorrenza all'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricada nell'anno solare successivo (rispetto a quello in cui si siano maturati i requisiti).

Resta ferma l'applicazione della disciplina fino ad ora vigente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti per il trattamento.

I **commi 22 e 23** modificano la disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici.

La 5^a Commissione del Senato ha approvato l'emendamento 1.170, che propone l'inserimento di un comma 23-bis.

Tale comma riguarda le regioni, sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, per le quali operi eventualmente il blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale, in conseguenza della mancata adozione dei provvedimenti necessari per il ripianamento del suddetto disavanzo. L'emendamento propone di consentire, nel rispetto di determinate procedure e condizioni, la deroga al blocco del *turn over*.

Il **comma 24** stabilisce che, a decorrere dal 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, in modo tale che le

stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data.

La Commissione bilancio ha chiarito che la disposizione in esame non si applica al 25 aprile, festa della liberazione, al 1° maggio, festa del lavoro, e al 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (**emendamento 1.187 - testo 2 - Della Seta e altri**).

Il **comma 25** incrementa di 2 miliardi di euro, per l'anno 2012, la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

I **commi 26 e 27** riguardano la gestione commissariale della situazione debitoria di Roma Capitale.

Il **comma 26** dispone che - per la liquidazione di determinati importi inseriti nel piano di rientro - non occorre una deliberazione consiliare, ma è sufficiente una determinazione dirigenziale **purché assunta (condizione, quest'ultima, introdotta con l'emendamento 1.3000) con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale.**

Con il citato emendamento 1.3000, come subemendato, si intende aggiungere tre commi, dopo il comma 26.

Il comma 26-bis consente che le attività finalizzate all'attuazione del Piano di rientro dall'indebitamento progressivo di Roma capitale possano essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato.

Il comma 26-ter incrementa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009.

Il comma 26-quater vieta che il Commissario di cui ai commi precedenti possa essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale.

Il **comma 27** modifica le condizioni alle quali il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale.

Il **comma 28** provvede ad integrare con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze la commissione che - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 - è incaricata della ricognizione e dell'individuazione della media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e dei vertici di enti e istituzioni.

L'emendamento 1.208, approvato nel corso dell'esame in sede referente, mira ad inserire il comma 28-bis dopo il comma 28 dell'art.1.

La nuova disposizione è volta alla modifica dell'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di inserire nella cabina di regia per la promozione e internazionalizzazione delle imprese anche un rappresentante di R.ETE. Imprese Italia.

Il **comma 29** prevede che, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui

all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, ad effettuare la prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.

Il **comma 30** stabilisce che, ai dipendenti pubblici collocati in aspettativa per aver assunto l'incarico di componenti di autorità amministrative indipendenti ed agenzie indicate nell'Allegato B al decreto-legge 98/2011, il periodo di aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

Il comma 31, di cui la Commissione bilancio propone la soppressione (emendamento 1.223 - testo 2), prevede la soppressione, a partire dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, degli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT, con una dotazione organica inferiore a 70 unità.

Il **comma 32** concerne i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio, nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia titolare di un incarico dirigenziale che abbia una durata inferiore al limite minimo generale di tre anni, a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo prima del termine suddetto di tre anni.

Il **comma 33** chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevede che il trattamento economico omnicomprensivo spettante ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati non possa superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai soggetti che svolgono funzioni omologhe negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.

Il comma 33-bis dell'articolo 1 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.260) - modifica la disciplina sui termini di perenzione dei residui passivi, contenuta nel regio decreto n. 2440 del 1923.

Articolo 1-bis (em. 1.0.8)

(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio (emendamento 1.0.8), prevede che, in caso di ritardato pagamento, alcune categorie di creditori della pubblica amministrazione possano richiedere alle amministrazioni debentrici la certificazione delle somme dovute e cedere il relativo credito ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

Articolo 1-bis (em. 1.0.35)
(Indennità di amministrazione)

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione bilancio, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.0.35 (Bettamio, Bonfrisco), reca un'interpretazione della disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero.

Articolo 2
(Disposizioni in materia di entrate)

I commi 1 e 2 dell'articolo 2 sono stati **modificati nel corso dell'esame in Commissione (em. 1.1000 T2)**. Detti commi introducevano, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui.

Pertanto, per effetto della modifica apportata:

- vengono soppresse le disposizioni con cui il decreto-legge in esame n. 138 del 2011 istituiva il c.d. contributo di solidarietà (pari al 5 per cento della parte eccedente il reddito complessivo di importo superiore a 90.000 euro annui fino a 150.000 euro ed al 10 per cento della parte eccedente i 150.000 euro);
- vengono ripristinate le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dall'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 (concernenti, rispettivamente, i lavoratori dipendenti pubblici ed i pensionati) già abrogate dal testo iniziale del decreto in esame. Dette disposizioni, pertanto, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 (**comma 1**).

Il **primo periodo del comma 3 dell'articolo 2** attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - AAMS un'ampia potestà nell'emanazione di disposizioni in materia di giochi pubblici dirette ad assicurare maggiori entrate; il **secondo periodo, modificato dalla Commissione (em. 2.23)**, attribuisce invece al direttore generale dell'AAMS il potere di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012 (anziché entro il 31 dicembre 2011), l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati (anziché sulle sigarette).

Il **comma 4 dell'articolo 2** interviene sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007 riducendo da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Il **comma 4-bis inserito durante l'esame in Commissione (em. 2.36)** prevede invece che le sanzioni previste dall'articolo 58 dello stesso decreto non si applichino per le violazioni commesse tra il 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite ai limiti di importo introdotti dal comma precedente.

Il **comma 5** modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997, introducendo la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per i soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali a carico dei quali siano state contestate reiterate violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi.

I **commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.53 T2)** - prevedono la possibilità per l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia di intervenire coattivamente per il recupero delle somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previste dalla legge finanziaria 2003.

I **commi da 6 a 12** introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del DPR n. 917 del 1986), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, le forme di previdenza complementare.

I **commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.80 T2)** - recano modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

I **commi da 13 a 21 e 23 dell'articolo 2** contengono una serie di norme di coordinamento rese necessarie dall'introduzione dell'aliquota unica del 20 per cento di cui al comma 6 e dirette, in estrema sintesi, a evitare la permanenza in vita di norme basate sulla coesistenza di aliquote differenziate, nonché ad apportare correzioni formali a riferimenti normativi non più attuali.

Il **comma 22** è invece diretto a disciplinare il regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari.

Ai sensi del **comma 24** le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il **comma 25** reca l'abrogazione di due disposizioni (il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 95 del 1974 e i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1996) a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il **comma 26** reca disposizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996 dovuta sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari.

Il **comma 27** reca disposizioni in materia di tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quater*), del TUIR.

I **commi da 28 a 34** recano disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del TUIR.

Il **comma 35** novella due disposizioni in materia di studi di settore recate, rispettivamente, dal comma *4-bis* dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 e dall'articolo 1, comma *1-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999.

Il comma 35-bis introdotto in Commissione dall'emendamento 2.102 (testo 4) apporta modifiche all'art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 recante il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*.

Le novelle introdotte riguardano gli importi del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario.

Il comma 35-ter - introdotto in Commissione dall'emendamento 2.102 (testo 4) modifica gli articoli 125 e 136 del Codice di procedura civile relativi rispettivamente alla sottoscrizione degli atti di parte ad opera del difensore e alle modalità di comunicazione alle parti.

Il comma 35-quater - introdotto in Commissione dall'emendamento 2.102 (testo 4) modifica gli articoli 18 e 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina il processo tributario, incidendo sui dati che deve contenere il ricorso da presentare alla commissione tributaria provinciale e sui documenti che il ricorrente è tenuto a presentare all'atto della costituzione in giudizio alla segreteria della commissione adita.

Il comma 35-quinquies in esame - introdotto in Commissione con l'emendamento 2.102 (testo 4) - modifica alcune disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", tra cui quelle relative ai **termini per la redazione del programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti** da parte dei capi degli uffici giudiziari e quelle per **l'indizione di concorsi per i magistrati della giustizia tributaria**.

Il comma 35-sexies - introdotto in Commissione dall'emendamento 2.102 (testo 4) - integra il comma 5 dell'art. 8 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", imponendo la condanna della parte che non ha partecipato al giudizio senza giustificato motivo al pagamento di una somma.

Il comma 35-bis dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.119 T2) - reca modifiche alla disciplina delle incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie su cui è recentemente intervenuto l'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Il comma 35-bis dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.106 T2) - introduce un'imposta di bollo del 2 per cento sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" ed altri agenti in attività finanziaria.

Il comma 36 dell'articolo 2 modificato dalla Commissione (em. 2.129 T2 e 2.130 T2 identici) prevede che le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame siano riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione, che confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale finalizzato alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Il comma 36-bis dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.138 T2) - reca una modifica all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, con il quale è disciplinata l'estrazione dei beni da un deposito IVA.

I commi da 36-bis a 36-quater dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame svolto in Commissione (em. 1.1000 T2) - recano riduzioni di agevolazioni già previste in favore delle cooperative in anticipazione della riforma del sistema fiscale.

I commi da 36-quinquies a 36-novies dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 T2) - recano modifiche alla disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevedendo tra l'altro nei confronti di tali soggetti l'applicazione di una maggiorazione del 10,5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

I commi da 36-decies a 36-duodecies dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 T2) - prevedono l'applicazione alle c.d. società in perdita sistematica della disciplina dettata per le società non operative.

I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 T2) - prevedono l'indeducibilità dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

Il comma 36-vicies dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 T2) - prevede la possibilità per l'Agenzia delle entrate di procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

Il comma 36-vicies semel dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 T2) - assoggetta all'obbligo di certificazione fiscale (mediante emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari degli stabilimenti balneari.

Il comma 36-vicies bis dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 T2) - reca una serie di modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA, dirette, in termini generali, ad abbassare la soglia di imposta evasa da cui scatta l'applicazione delle sanzioni penali.

Il comma 36-vicies ter dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 T2) - prevede la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative per gli esercenti imprese o arti e professioni che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Articolo 3

(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

Il principio affermato al **comma 1** (secondo cui Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio per il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato) non è soltanto ricognitivo della previsione dell'attuale articolo 41 della Costituzione: esso si inquadra tra gli effetti anticipatori di una possibile revisione della medesima norma costituzionale. La decorrenza della fattispecie è legata al termine di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione. **Pertanto la Commissione (em. 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7) propone di sopprimere il riferimento all'art. 41 Cost.**

Come effetto della norma, il divieto non è più condizione sufficiente per ritenere che l'iniziativa (e l'attività conseguente) economica privata non sia libera. Occorre anche che la disposizione normativa recante il divieto appartenga ad una precisa tipologia di atti di rango primario, cioè quelli contenutisticamente qualificati dall'ipotesi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1. In assenza di tali leggi "qualificate", va rimossa la prescrizione incompatibile con il principio della libertà dell'attività economica privata.

Si segnala che l'emendamento 3.13 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, è volto a estendere il limite di cui alla lettera e)

alle disposizioni relative all'attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportino effetti di finanza pubblica.

La previsione più incisiva è quella rivolta al livello statale, nel quale: da un lato entro il predetto termine si provvederà “anche” mediante gli strumenti “vigenti” di semplificazione normativa; dall’altro lato, oltre il medesimo termine, scatterà una clausola abrogativa delle disposizioni statali incompatibili “con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione (certificata) di inizio attività e dell’autocertificazione con controlli successivi” (**comma 3**). La Commissione ha aggiunto un periodo (em. 3.19), che demanda a regolamenti di delegificazione l'individuazione delle norme abrogate e la nuova disciplina della materia in conformità al comma 1. Rivolta al livello regionale appare invece la previsione dei **commi 2 e 4**: oltre ad una locuzione descrittiva (“attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese”) si afferma che il comma 1 costituisce principio fondamentale “per” lo sviluppo economico; vi è poi la previsione del **comma 4**, che accomuna gli enti territoriali non statali (Regioni, Province, Comuni) nella valutazione di virtuosità di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel caso in cui provvedano all’adeguamento al principio di cui al comma 1.

Il **comma 5** individua i principi generali cui dovrà uniformarsi la riforma delle professioni. Tra questi: libero accesso alla professione, previsione dell'obbligo di seguire percorsi di formazione continua, effettività dell'attività formativa del tirocinio per l'accesso alla professione, disciplina dei compensi dei professionisti. **La Commissione bilancio ha aggiunto, tra le ragioni di interesse pubblico che legittimano una limitazione agli accessi, la tutela della salute umana (3.32 testo 2)**. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 6** prevede una prima tipologia di restrizioni, quella ricadente sotto la disciplina del comma 5 per le professioni, espressamente fatta salva.

Il **comma 7** ribadisce che le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza.

Il **comma 8** disciplina una seconda tipologia di restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente, per le quali introduce una generale clausola abrogativa, decorrente quattro mesi dopo l'entrata in vigore del decreto. Si tratta delle restrizioni di cui al **comma 9**, espressamente tipizzate attingendo assai spesso a fattispecie già considerate dalla direttiva Bolkenstein.

Si segnala, con riferimento alla lettera e), che l'emendamento 3.93, approvato nel corso dell'esame in sede referente, è volto alla soppressione del riferimento all'esercizio delle professioni.

Una terza tipologia di restrizioni è quella atipica (“restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9”), per la quale il **comma 10** prevede la possibilità di revoca *ad hoc*: si provvede su proposta del Ministro competente, con

regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto. **La Commissione bilancio ha inserito, nei commi 7, 8 e 10, un rinvio al comma 1 (em. 3.83).**

Il **comma 11** prevede che singole attività economiche possano essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8, purché si tratti della tipologia di restrizioni prevista dal comma 9: vi si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per la concorrenza ed il mercato. Anche in tale eventualità il termine, che è di quattro mesi, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'esclusione può essere concessa solo qualora ricorrano determinate ragioni di interesse pubblico, modulando in senso parzialmente coincidente alcuni indirizzi già contenuti nella direttiva Bolkenstein. **Nel corso dell'esame in commissione la lettera a) del comma 11 dell'articolo 3 è stata modificata con l'approvazione dell'emendamento 3.32 (testo 2) inserendo fra le ragioni di interesse pubblico l'espresso riferimento a quelle connesse con la tutela della salute umana.**

La Commissione bilancio ha inserito un comma aggiuntivo 11-bis che, in conformità alle norme comunitarie, fa salve talune limitazioni in materia di taxi e noleggio con conducente (em. 3.103 testo 2).

Il **comma 12** dispone la sostituzione della lettera *d*) dell'articolo 307 comma 10 del decreto legislativo n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare. Si stabiliscono finalità diverse cui vengono destinate le risorse derivanti dall'alienazione, permuta e valorizzazione dei beni immobili della Difesa.

Il **comma 12-bis dell'articolo 3 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 3.122)** - reca modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70³, con il quale sono state dettate norme concernenti le segnalazioni sui ritardi di pagamenti nelle ipotesi di regolarizzazione degli stessi.

Articolo 4

(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea)

L'**articolo 4** reca in rubrica l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea. Per "servizi pubblici locali" si intendono – ai sensi del comma 1 - quelli "di rilevanza economica".

³ *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.*

I **commi da 1 a 4 e 8** - nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi – disegnano un procedimento attraverso il quale gli enti distinguono – all'interno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva.

Nel corso dell'esame referente è stata riformulata la previsione sul contenuto della delibera con cui l'ente dà conto della scelta di non liberalizzare il settore (em. 4.7, lett. a).

Il **comma 5** disciplina eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi; il **comma 6** richiama la normativa vigente che consente ai terzi l'autoproduzione anche sui settori in esclusiva; il **comma 7** applica alcune disposizioni della "legge antitrust" ai gestori di servizi pubblici locali che operino in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva.

I successivi **commi 8, 9, 10** riguardano le procedure competitive ad evidenza pubblica (comma 8) aperte alle società interamente pubbliche (comma 9) o straniere a condizione di reciprocità (comma 10).

Il **comma 11** impone specifici contenuti (in gran parte cogenti) ai bandi di gara ed alle lettere di invito relative alle procedure competitive ad evidenza pubblica. Il **comma 12** prevede contenuti ulteriori quando i bandi di gara e le lettere di invito hanno ad oggetto la qualità di socio, cui conferire una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e insieme l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Il **comma 13** reca una disposizione dichiaratamente in deroga ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, per i casi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui. In tali casi la norma ammette l'affidamento – non si tratta di "gara"- a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". I **commi 14 e 15** impongono alle società "in house" le regole del patto di stabilità interno, l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici per l'acquisto di beni e servizi (applicabili, queste ultime, anche alle società miste).

Il **comma 16** dispone sulle condizioni di applicabilità di disposizioni del codice dei contratti con riferimento alle modalità di scelta del socio privato ed alla contestualità dell'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Il **comma 17** estende alle società di servizi pubblici le regole per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

Il **comma 18** affida – sia in caso di società "in house" sia quando il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante- all'organo di revisione il rispetto del contratto di servizio.

I **commi da 19 a 26** disegnano una serie di divieti ed incompatibilità che si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (**comma 27**). Divieti ed incompatibilità riguardano le posizioni di amministratore, dirigente e responsabile degli uffici o dei servizi sia dell'ente locale, che degli altri organismi che espletano funzioni di stazione

appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali nonché i relativi coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, amministratori di enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale di una società, i componenti delle commissioni di gara, i dipendenti o gli amministratori dell'ente locale che partecipa ad una società concorrente in una gara possano essere commissari di quella stessa gara. Alle società quotate si applicano disposizioni particolari.

Ai sensi del **comma 28**, la gestione delle reti può essere affidata a soggetti privati, ferma restando la loro proprietà pubblica.

I **comma 29, 30 e 31** riguardano – per il caso di scadenza o cessazione anticipata della gestione del servizio pubblico - la disciplina della cessione al gestore subentrante dei beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio.

Il **comma 32** disciplina il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto. Il 31 marzo 2012 cessano gli affidamenti diretti relativi a servizi di valore economico superiore a 900.000 euro annui, nonché tutti gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi successivi; il 30 giugno 2012 cessano le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ma senza aver avuto ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; alla scadenza prevista nel contratto di servizio, cessano invece le ipotesi di cui all'ipotesi precedente, quando le relative procedure competitive abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; alla scadenza prevista nel contratto di servizio cessano anche gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente; il 30 giugno 2013 o il 31 dicembre 2015 cessano gli affidamenti di cui all'ipotesi precedente ove non siano rispettate le previste condizioni di riduzione della partecipazione pubblica alle scadenze previste.

Il **comma 33** esclude che le società affidatarie per via diretta o senza gara possano acquisire nuovi servizi o espandere altrove i servizi già gestiti.

Il **comma 34** esclude dall'applicazione del presente capo il servizio idrico integrato (ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 26), il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, la gestione delle farmacie comunali. Il comma fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Nel corso dell'esame referente è stata esclusa l'applicazione di alcune tra le sopra descritte incompatibilità al disposto vigente che eccettua i piccoli comuni con limitate partecipazioni societarie (em. 4.41) dalle incompatibilità previste dall'art. 63 del TUEL.

Il **comma 35** fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5

(Norme in materia di società municipalizzate)

L'**articolo 5** prevede la destinazione di una quota del Fondo infrastrutture, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali degli enti territoriali che procedano, nei termini previsti, alla dismissione di partecipazioni (**non solo azionarie, dopo l'emendamento 5.2.**) in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad esclusione del servizio idrico.

Con l'emendamento 5.5 testo 3 sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter.

Il comma **1-bis** autorizza la spesa di **7 milioni di euro per il 2011 per le infrastrutture colpite dalle calamità nella Basilicata**, riducendo correlativamente la spesa di euro 16.700.000 per il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 1-ter** prescrive il versamento in Tesoreria - a richiesta dell'ente interessato - delle disponibilità di spesa, relative al potenziamento di infrastrutture, contenute nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, salva rendicontazione dell'utilizzo.

Articolo 5-bis

(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

L'**articolo - di cui all'emendamento 5.0.2 (testo 2), approvato in sede referente - contiene norme per garantire l'efficacia delle disposizioni finanziarie destinate allo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e per l'attuazione del c.d. "Piano Sud", disponendo che la spesa effettuata annualmente dalle regioni interessate, a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari aventi finalità strutturale e sulle risorse indicate dal d.l. n. 112/2008, possa eccedere i limiti di spesa indicati, per le ragioni a statuto ordinario, dalla legge di stabilità per il 2011.**

Articolo 6

(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni)

Il **comma 1** reca novelle all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di segnalazione certificata di inizio attività. Le modifiche prevedono, tra l'altro, la possibilità da parte dei soggetti interessati di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, di esperire l'azione avverso il silenzio come disciplinata dal decreto legislativo n. 104 del 2010 (riordino del processo amministrativo). **L'emendamento 6.3 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, è volto a modificare il comma 1, lettera c), capoverso 6-ter.**

In base a tale modifica, verrebbe soppressa la definizione di atti riferiti ad attività liberalizzate per la dichiarazione e la denuncia di inizio attività. Inoltre, l'esperimento da parte degli interessati dell'azione avverso il silenzio delle amministrazioni, competenti ad effettuare gli adempimenti previsti, verrebbe ribadito come unico strumento di ricorso.

Il **comma 2, lettere a)-h)**, reca (nel testo originario) l'abrogazione delle norme in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI. **Il comma 3** mantiene ferma la restante disciplina in materia di gestione dei rifiuti.

L'emendamento 6.15 (testo 3) approvato nel corso dell'esame in sede referente è volto alla sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame con i nuovi commi 2, 3 e 3 bis, che mantengono in vita il SISTRI.

Al nuovo comma 2 è prorogata la piena operatività del SISTRI al 9 febbraio 2012 (fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-*octies* del citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti) ed è prevista una verifica tecnica assicurata dal Ministro dell'ambiente attraverso il concessionario SISTRI.

Al nuovo comma 3 si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa l'individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Il nuovo comma 3-bis consente agli operatori che producono rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio di delegare gli adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero.

Il **comma 4** nel testo originario estende a tutti i comuni, senza distinzione, la possibilità che gli esercizi commerciali restino aperti senza vincoli di orario o di chiusura giornaliera, domenicale o festiva. **Gli emendamenti 6.100, 6.29, e 6.30, di identico contenuto, approvati nel corso dell'esame in sede referente, prevedono la soppressione del comma 4.**

I **commi 5 e 6** prevedono che DigitPA metta a disposizione, attraverso il sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione (emendamento 6.47), prevede che non si applichino sanzioni penali e amministrative ai soggetti che, avendo beneficiato del c.d. "bonus bebé" in assenza delle condizioni reddituali previste dalla legge, restituiscano le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma 6-bis - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 6.50 T2) - attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, non più utilizzati e disponibili, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 6-bis

(Accesso ai sistemi informativi utilizzati per la concessione di crediti al consumo)

L'articolo 6-bis - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 6.0.5 T2) - consente ai soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi di avere accesso ai sistemi informativi utilizzati per la concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati.

Articolo 6-bis

(Fondo di rotazione per la progettualità)

L'articolo 6-bis - previsto dall'emendamento 6.0.23 (testo 2), approvato nel corso dell'esame referente - conferisce priorità nella distribuzione delle risorse del Fondo di rotazione per la progettualità alle opere nei piani triennali degli enti locali già approvati che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, con destinazione urbanistica conforme.

Articolo 7

(Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas)

La norma apporta modifiche all'articolo 81, comma 16 del decreto legge n. 112 del 2008, che prevedeva l'applicazione di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società operanti nei settori dell'energia (produzione, ricerca, coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, raffinazione di prodotti petroliferi, produzione e commercializzazione di energia elettrica).

Le modifiche disposte con l'articolo in esame riguardano:

- l'abbassamento della soglia prevista per l'applicazione dell'addizionale da 25 milioni di euro a 10 milioni di euro in termini di volume complessivo dei ricavi delle società, con l'aggiunta del requisito di un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro (**comma 1, lettera a**));
- l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'addizionale alle attività connesse alla produzione, commercializzazione, trasporto, dispacciamento dell'energia (**comma 1, lettera b**));
- l'inclusione tra le società colpite dall'addizionale anche di quelle che si occupano della produzione di energia da fonti rinnovabili (il decreto-legge 112 del 2008 le esentava espressamente) (**comma 1, lettera c**));
- l'aumento di quattro punti percentuali (rispetto ai 6,5 previsti dal decreto legge 112/2008) dell'aliquota dell'addizionale per i periodi di imposta 2011, 2012 e 2013 (**comma 3**);
- l'applicazione di tale addizionale a decorrere dal 1° gennaio 2011, in deroga allo Statuto del contribuente che dispone la non retroattività delle disposizioni tributarie (**comma 4**).

L'articolo in esame ribadisce la disposizione già esistente (comma 18 dell'articolo 81 del decreto legge 112/2008), secondo la quale gli operatori economici dei settori richiamati non possono traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo (**comma 5**). La sorveglianza su questo principio è svolta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Infine, l'articolo reca la stima delle maggiori entrate derivanti dalla sua attuazione (**comma 6**).

Articolo 7-bis

(Misure in materia di autotrasporto)

L'emendamento 7.0.76 introduce un nuovo articolo 7-bis in materia di costi minimi di esercizio degli operatori dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Articolo 8

(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità)

I **commi 1 e 2 dell'articolo 8** concernono i possibili contenuti dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda. Tali contratti possono definire specifiche intese, volte a conseguire gli obiettivi indicati al comma 1, e a tale fine possono ridefinire le materie di cui al comma 2.

La 5^a Commissione del Senato ha approvato sei emendamenti di natura modificativa o integrativa dei commi 1 e 2 - emendamenti 8.1000, 8.9 (testo 3), 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 (testo 2) - che, fra l'altro, indicano a quali condizioni le intese sono efficaci verso tutti i lavoratori interessati e a quali norme possono derogare o meno.

Il successivo **comma 3** riguarda i contratti collettivi aziendali sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

La 5^a Commissione del Senato ha inoltre approvato l'emendamento 8.20, che propone l'inserimento di un comma alla fine del presente articolo 8, comma concernente le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie.

Articolo 9

(Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni)

L'**articolo 9** modifica la disciplina sulla possibilità, per i datori di lavoro, di modulazione tra le diverse unità produttive ed amministrative delle quote obbligatorie di assunzione di categorie protette.

Articolo 10

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

L'**articolo 10** concerne la disciplina sui "fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua", di cui all'art. 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

La novella prevede che i fondi in oggetto possano impiegare parte delle proprie risorse per misure di formazione in favore di apprendisti e di collaboratori a progetto.

Articolo 11

(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)

L'**articolo 11** reca alcune norme generali in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Articolo 12

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

L'**articolo 12** inserisce nel codice penale gli artt. 603-*bis* e 603-*ter*.

Il primo articolo introduce nell'ordinamento il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il secondo reca le pene accessorie sia per il nuovo delitto sia per quello di cui all'art. 600 del codice penale ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"), per il caso in cui quest'ultimo tipo di sfruttamento abbia ad oggetto prestazioni lavorative.

Articolo 13

(Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum)

Il **comma 1** opera una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica dei membri degli organi costituzionali superiori ai 90.000 euro lordi annui. **A seguito dell'approvazione dell'emendamento 13.55 da parte della Commissione bilancio**, tali riduzioni non si applicano alla Presidenza della Repubblica e alla Corte costituzionale.

Il **comma 2** riduce del 50% l'indennità parlamentare per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità medesima (**lettera a**). Esso prevede inoltre che Camera e Senato individuino le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni (**lettera b**).

Il **comma 3** introduce l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. **L'emendamento 13.1000 del relatore, approvato nel corso dell'esame in Commissione**, prevede che l'incompatibilità in questione si applichi non solo ai parlamentari ma anche ai titolari di cariche di governo e che essa non riguardi tutte le altre cariche pubbliche elettive, ma solo le cariche aventi natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con più di 5.000 abitanti.

Il **comma 4** prevede che nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo la convocazione degli elettori debba avvenire per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.

Articolo 14

(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali)

L'**articolo 14, comma 1** pone la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché delle relative indennità, quali elementi necessari per il conseguimento delle misure premiali relative alla nuova configurazione del patto di stabilità. Vengono così tra l'altro previsti: un numero massimo di consiglieri e di assessori regionali per fasce di popolazione, ridotto rispetto a quello attuale; la riduzione degli emolumenti dei consiglieri regionali entro il nuovo limite dell'indennità parlamentare; un trattamento economico dei consiglieri regionali commisurato alla partecipazione ai lavori; l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti (che **l'emendamento 14.7 (testo 2) raccorda con le attività della Corte dei Conti**); il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

Il **comma 2** riguarda le Autonomie a statuto speciale e prevede che l'adeguamento ai predetti parametri costituisca condizione per l'intervento perequativo e solidale dello Stato.

Articolo 15

(Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali)

L'articolo 15 - nel testo sostituito dall'emendamento 15.1000 approvato dalla Commissione bilancio – non contiene più le disposizioni finalizzate alla soppressione delle province e conserva la disposizione – di cui al comma 5 del testo originario, al netto dei periodi connessi a quelli soppressi – che dimezza i consiglieri e gli assessori provinciali, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province. La riduzione opera sul numero - già recentemente ridotto - previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 16

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni)

L'**articolo 16** introduce specifici obblighi associativi per l'esercizio di tutte le funzioni per i comuni fino a 1.000 abitanti e dispone una serie di misure tese al contenimento ed al rigore nella spesa delle istituzioni comunali con minor popolazione, anche al di sopra di tale fascia.

Il testo in esame è l'esito di un emendamento interamente sostitutivo approvato in Commissione (16.1000), modificato da un subemendamento.

L'articolo 16 - nel testo sostituito dall'emendamento – non presenta più la nuova figura dell'“unione municipale”, cui fa riferimento il decreto-legge.

Il **comma 1** prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti.

Il **comma 3**, tuttavia, deroga esplicitamente al citato art. 32, con riferimento ai commi 2 (statuto), 3e 5, secondo periodo (organi), dichiarando applicabile all'unione la disciplina di cui al presente articolo,

La norma si applica a decorrere dalla data di cui al **comma 9**.

Il **comma 9** fa riferimento alla data di proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo “interessato” al rinnovo.

Al momento della proclamazione dei nuovi eletti (dopo il 13 agosto 2012) il comma 9 prevede che le giunte in carica decadano di diritto e gli organi di governo siano il sindaco ed il consiglio comunale.

Ci sono due eccezioni esplicite poste dalla normativa in esame al disposto esercizio associativo obbligatorio per i piccolissimi comuni:

1) i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché il Comune di Campione d'Italia (**comma 1**);

2) i comuni che, al 30 settembre 2012, esercitino efficacemente le funzioni mediante convenzione ex art. 30 TUEL (**comma 16: cfr.**).

Ai sensi del **comma 2** possono (dunque non vi è obbligo) aderire all'unione di “piccolissimi comuni” anche i comuni con più di 1.000 abitanti; la norma fa riferimento - in questo caso - non più a “tutte le funzioni..e servizi pubblici”, ma a “tutte le funzioni fondamentali (loro) spettanti” (nonché i servizi inerenti).

L'ultimo periodo del comma in esame prevede - dichiaratamente come “alternativa” - anche la facoltà di esercitare mediante l'unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici spettanti.

Il **comma 4** affida all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del TUEL, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione.

Nell'ambito del “piano generale di indirizzo” deliberato dall'unione entro il 15 ottobre, i consigli comunali dei comuni membri dell'unione deliberano, entro il 30 novembre, di un documento programmatico,

Lo stesso comma rinvia ad un regolamento statale:

- il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico;
- i poteri di vigilanza sulla sua attuazione;
- la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

Il **comma 5** riguarda i rapporti di successione tra unione e comuni (su cui si è visto incidere anche il rinvio disposto dal comma precedente al regolamento statale).

La norma sottopone anche, dal 2014, le unioni di comuni piccolissimi al patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Il **comma 31** estende, dal 2013, il patto di stabilità interno a tutti i comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti.

Una volta costituita alla data prevista (ex comma 9) l'unione - si prevede nel **comma 5** - succede (sembra da intendersi: ai comuni) a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati.

Il **comma 6** concerne i limiti demografici per le unioni dei comuni piccolissimi.

Esse - si prevede - sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del TUEL, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

Il **comma 8** disegna un procedimento partecipato per la costituzione delle unioni dei comuni piccolissimi, con un termine per il completamento fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La regione - si legge - provvede anche qualora la proposta manchi o non sia conforme alle disposizioni dell'articolo in esame.

Il **comma 10** - come i successivi commi 11,12 e 13 - riguarda gli organi dell'unione, identificati nel consiglio, nel presidente e nella giunta.

Il **comma 11** disciplina il consiglio dell'unione.

Il consiglio è affidato inoltre (**comma 14**) lo statuto dell'unione. Il **comma 12** concerne il Presidente dell'unione, mentre Il **comma 13** disciplina la Giunta dell'unione.

Il **comma 14**, al primo periodo, rimette allo Statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e la disciplina dei relativi rapporti.

Il **comma 15** disciplina il trattamento economico degli organi dell'unione, rendendo loro applicabili le disposizioni di cui agli artt. 82 ed 86 del TUEL con riferimento ai corrispondenti organi del comune,

Il **comma 16** disegna un procedimento finalizzato a certificare l'efficace esercizio delle funzioni in convenzione, che esonera i comuni così convenzionati dal costituire l'unione.

Il **comma 17** fissa la composizione dei consigli nei comuni fino a 10.000 abitanti, a far data dal primo rinnovo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Ai sensi del **comma 18**, dopo la costituzione delle unioni dei comuni piccolissimi ai consiglieri dei comuni fino a 1.000 abitanti non si applicano le disposizioni del TUEL sugli oneri per le assenze a carico degli enti locali, con

l'eccezione di quanto previsto relativamente alle assenze retribuite dal datore di lavoro ed alle indennità di funzione e gettoni di presenza.

I **commi 19 e 20** privilegiano (**dopo l'approvazione del subem. 16.1000/18**) la tenuta delle riunioni del consiglio e della giunta in orari extra-lavorativi, mentre il **comma 21** limita al tempo strettamente necessario il diritto di assentarsi dal servizio per i consiglieri degli enti locali – lavoratori.

Il **comma 22** esclude i comuni fino a 1.000 abitanti – oggetto dell'intervento in esame – dalla disciplina cui già il dl. 78/2010 assoggettava i piccoli comuni ai fini dell'associazione obbligatoria.

Il **comma 23** identifica i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole – e non più “le isole monocomune” – come destinatari della particolare ripartizione di quote del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Il **comma 24** modifica l'art. 14, comma 31, alinea, del decreto-legge n. 78 del 2010, e il comma 27 il comma 32 del medesimo articolo 14, come evidenziato:

Il **comma 25** dispone che i revisori dei conti dei Comuni siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti revisori legali. Il **comma 26** prescrive che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto. Il **comma 13** opera in tema di liquidazione o cessione delle quote di partecipazione delle società da parte degli enti locali, anticipando – tra l'altro - al 31 dicembre 2012 l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in liquidazione le società già costituite o di cedere le partecipazioni. Il **comma 28** affida al Prefetto il compito di accertare che gli enti territoriali interessati abbiano attuato talune misure, già previste e finalizzate alla riduzione della spesa pubblica

Il **comma 29** contiene la c.d. “clausola di salvaguardia” per le Autonomie a statuto differenziato con ulteriore riferimento alla legge sul federalismo fiscale.

Il **comma 30** contiene una clausola di salvaguardia relativamente agli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 31** estende, dal 2013, il patto di stabilità interno a tutti i comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti.

Articolo 17

(Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

L'**articolo 17** apporta alcune modifiche alla disciplina del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in particolare riducendo il numero dei suoi componenti. **Nel corso dell'esame in Commissione (emendamento 17.13 - testo 2 -)**, è stato stabilito che la nuova ripartizione del numero di componenti tra esperti, rappresentanti delle categorie produttive e rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato non sarà disposta direttamente dalla legge (come è stato finora), bensì demandata ad

un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione ha inoltre inserito una disposizione transitoria.

Articolo 18

(Voli in classe economica)

L'**articolo 18** stabilisce che determinate categorie di soggetti pubblici che per esigenze di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo per gli spostamenti all'interno dell'Unione europea, debbano viaggiare in classe economica. **Nel corso dell'esame in Commissione**, l'obbligo di volare in classe economica è stato esteso a tutti gli spostamenti che abbiano come destinazione un Paese del Consiglio d'Europa (**emendamento 18.1**).

Articolo 19

(Disposizioni finali)

L'**articolo 19** stabilisce, al **comma 1**, che alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota parte delle maggiori entrate dallo stesso previste.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 19-bis (em. 19.0.1000)

(Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

L'**articolo 19-bis**, **introdotto nel corso dell'esame in Commissione (emendamento 19.0.1000)**, stabilisce che l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto del proprio statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge sul federalismo fiscale 5 maggio 2009, n. 42, in materia di obiettivi di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE**

Articolo 1-bis⁴ (em. X1.0.1000)

(Delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari)

L'emendamento X1.0.1000, approvato dalla Commissione bilancio, con l'introduzione dell'articolo 1-bis nel testo del disegno di legge di conversione in esame, **al comma 1** delega il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9⁵ del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) a q) del comma 1 del medesimo articolo 1-bis.

In particolare, nell'esercizio della delega in questione il Governo dovrà, ai sensi della **lettera a)**, ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, nonché, ai sensi della successiva **lettera b)**, ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, del tasso d'impatto della criminalità organizzata, e della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Il legislatore delegato provvederà inoltre (**lettera c)**) a ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpate più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali. Lo stesso potrà inoltre procedere - ai sensi della **lettera d)** - alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla citata lettera b).

La successiva **lettera e)** individua quindi come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra

⁴ Articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione.

⁵ L'articolo richiamato reca disposizioni in materia di *fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica delle Amministrazioni dello Stato*.

uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni, mentre la **lettera f)** impone di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

Le successive **lettere g), h) ed i)** disciplinano la destinazione del personale di magistratura e amministrativo in servizio presso uffici giudiziari di primo grado in conseguenza delle predette misure di riordino dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari. Al riguardo, la **lettera g)** stabilisce che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze, mentre la **lettera h)** dispone che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti. Infine la **lettera i)** dispone che, con successivi decreti del ministro della giustizia, saranno disposte le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo. *Si osserva in proposito come la previsione di cui alla lettera g) appaia di agevole applicazione nell'ipotesi di soppressione di un ufficio giudiziario di primo grado e di integrale trasferimento delle relative funzioni ad un altro ufficio giudiziario. Più problematica, ad una prima lettura, appare invece l'applicazione della disposizione nelle ipotesi in cui si provveda ad esempio, ai sensi della lettera b), solo ad una diversa ripartizione dell'ambito territoriale di circondari limitrofi. In tali casi non è chiaro se non debba verificarsi nessun mutamento nelle assegnazioni del personale di magistratura e di quello amministrativo, ovvero se tale mutamento possa aver luogo in misura parziale. Analogo problema interpretativo - sempre ad una prima lettura - parrebbe porsi nel caso in cui la soppressione di un ufficio giudiziario di primo grado determinasse non l'integrale spostamento delle relative competenze a favore di un unico ufficio giudiziario, ma una ripartizione di tali competenze fra diversi uffici giudiziari. In tale diversa ipotesi si potrebbe pensare che l'esito più naturale fosse quello della ripartizione del personale fra tutti gli uffici giudiziari che ne ereditano le competenze, ma la delega nulla dice in proposito non fornendo alcun criterio sulla base del quale effettuare tale ripartizione nell'ipotesi da ultimo indicata.*

La **lettera l)** dispone che il legislatore delegato preveda la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro. In tale ipotesi la **lettera m)** stabilisce che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse. *Si*

rileva che, ad una prima lettura, non risultano di immediata evidenza le ragioni di questa sostanziale riduzione del personale amministrativo complessivamente destinato agli uffici del giudice di pace.

La **lettera n)** prevede poi la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito *internet* del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate. Ai sensi della successiva **lettera o)**, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera *n)*, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo. Infine la **lettera p)** stabilisce che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera *o)*, su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera *o)*.

La **lettera q)** stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede quindi che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. *Si osserva in proposito come la disposizione non contenga alcuna delega al Governo per l'emanazione di una disciplina di carattere transitorio. Si tratta di un profilo sul quale potrebbe essere forse utile un ulteriore approfondimento. In proposito si rammenta il precedente di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 254 del 1997, recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, il quale prevedeva espressamente l'adozione di una specifica disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni. La previsione di delega da ultimo ricordata è all'origine delle previsioni del decreto legislativo n. 51 del 1998, che prevedevano che l'ufficio del pretore fosse mantenuto per la definizione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia del citato decreto. L'assenza di un'analoga previsione di delega nel testo in esame sembrerebbe escludere la possibilità di un'analoga soluzione - o comunque di altre soluzioni ad hoc - per cui l'assegnazione dei procedimenti pendenti dovrebbe essere decisa secondo gli ordinari criteri interpretativi sulla base del nuovo assetto della competenza territoriale. Non parrebbe inutile, in sede di esame di merito, una valutazione circa la rispondenza di tale soluzione con le finalità di razionalizzazione dei servizi giudiziari oggetto della delega in esame.*

Sotto un distinto profilo, per quanto riguarda le problematiche concernenti il personale di magistratura, deve altresì evidenziarsi come non siano rinvenibili nella previsione di delega disposizioni specifiche concernenti il personale di magistratura che esercita funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari che verranno soppressi, così come non sono rinvenibili disposizioni specifiche per il personale amministrativo investito di funzioni dirigenziali nei predetti uffici giudiziari. Nessuna previsione in proposito era contenuta nel precedente di cui alla già citata legge n. 254 del 1997. Va però rammentato che specifiche disposizioni in proposito vennero introdotte nel decreto legislativo n. 51 del 1998 (art. 37 e art. 40) presumibilmente proprio sulla base della delega all'adozione di una specifica disciplina di carattere transitorio.

Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi previsti dall' articolo in questione siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Il comma 4 stabilisce infine che il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all' articolo in questione e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

EMENDAMENTI AL DECRETO-LEGGE

Articolo 01 (em. 01.1 (testo 2))
(Revisione integrale della spesa pubblica)

L'**articolo 01 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 01.1 testo 2)** - prevede la realizzazione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto ad individuare, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. A tal fine è previsto l'avvio di un ciclo di «*spending review*» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, mentre per le amministrazioni periferiche sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Detto programma deve prevedere in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15⁶:

- le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali;
- la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato.
A tal fine è individuato l'obiettivo della loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale;
- il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121⁷;
- l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica;
- la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete;
- la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica.

Con il programma devono comunque essere individuate eventuali criticità nella produzione e nell'erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di:

- evitare possibili duplicazioni di strutture;
- implementare strategie di miglioramento dei risultati ottenibili a parità di stanziamenti.

⁶ *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.*

⁷ *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.*

Il **comma 2** stabilisce che con la risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 (o della relativa Nota di aggiornamento), siano indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, con cui il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni elencate dal comma precedente.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 10 della legge n. 196 del 2009⁸ prevede al comma 6 che, in allegato al Documento di economia e finanza, siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici

Le modalità per la predisposizione del programma di riorganizzazione della spesa di cui al comma 1 e per la sua attuazione sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (**comma 3**).

Il **comma 4**, infine, prevede l'avvio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di un ciclo di «*spending review*» mirata alla definizione dei costi *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Per quanto concerne invece le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie di quantificazione dei costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro dotazione complessiva.

Detta *spending review*, avviata a partire dall'anno 2012, viene realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze intesa con i Ministeri interessati.

Al riguardo, si ricorda che, già a partire dal 2007, è stato previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), al comma 480 dell'articolo 1, l'avvio sperimentale di un programma pluriennale di analisi e valutazione della spesa pubblica («*spending review*»), volto a riesaminare in modo sistematico l'insieme dei programmi di spesa, valutandone efficacia, efficienza ed economicità di gestione. Successivamente, la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), al comma 67 dell'articolo 3, ha reso permanente il predetto programma pluriennale, prevedendone la prosecuzione e l'aggiornamento con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati dal successivo comma 68.

Il citato comma 68 ha introdotto una specifica procedura parlamentare in base alla quale, entro il 15 giugno di ciascun anno (termine posticipato al 30 settembre con riferimento all'anno 2008 ed al 20 settembre per l'anno 2009), ogni Ministro è tenuto a trasmettere alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine:

⁸ Legge di contabilità e finanza pubblica.

- allo stato della spesa;
- all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza;
- al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

È quindi intervenuta la legge n. 196 del 2009 (riforma della legge di contabilità) che al Capo IV, articoli da 39 a 41, ha previsto la realizzazione di un programma di analisi e di valutazione della spesa (oltre che il completamento della riforma del bilancio dello Stato). L'articolo 41 in particolare ha dettato la disciplina per l'elaborazione e la presentazione, da parte del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato.

Da ultimo l'articolo 9 del decreto legge n. 98 del 2011⁹ ha introdotto, a decorrere dall'anno 2012, l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa diretto alla definizione dei fabbisogni *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. La realizzazione della *spending review* è affidata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle finanze e d'intesa con i Ministeri interessati. Tale attività è diretta a superare il criterio della spesa storica nonché a razionalizzare la spesa delle amministrazioni.

L'analisi condotta con la *spending review* deve servire ad individuare, tra l'altro:

- criticità concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici;
 - possibili duplicazioni di strutture;
- possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse disponibili.

⁹ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

Articolo 1, commi 1 - 1-ter¹⁰ (em. 01.1 (testo 2))
(Riduzione delle spese dei ministeri)

I commi da 1 ad 1-ter dell'articolo 1 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 01.1 T2) - prevedono che, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Inoltre, al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento dei suddetti obiettivi, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base al programma di revisione integrale della spesa pubblica introdotto dall'articolo 01 del testo in esame, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010, mentre le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio e relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento.

Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono invece ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni; per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza (DEF).

Il **comma 1-bis** stabilisce che - al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla legge di contabilità, limitatamente al quinquennio 2012-2016 e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica - possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie

¹⁰ Numerazione provvisoria da modificare in sede di coordinamento.

di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹¹.

Si ricorda che l'articolo 21 della legge di contabilità disciplina, al comma 6, le spese non rimodulabili che sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

Il successivo comma 7 concerne invece le spese rimodulabili, che si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La misura della suddetta variazione, che deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali:

- non può comunque essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo;
- non può essere superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese non rimodulabili.

La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, che deve essere trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere - entro quindici giorni - da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario; decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso detti pareri, i decreti possono essere adottati.

La norma in esame provvede altresì a sopprimere il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011¹², con il quale è stata consentita in via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la possibilità di adottare variazioni compensative tra le

¹¹ *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

¹² *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi.

Il comma di cui si propone l'abrogazione prevede altresì che la misura della variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non può essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare. La variazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso

Il **comma 1-ter**, infine, prevede che il Governo adotti le misure necessarie affinché i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 1513, producano effettivi risparmi di spesa per ogni anno del triennio.

¹³ *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.*

Articolo 1, commi 1 e 2 (em. 1.1000 testo corretto 2 e 1.2000)
(Riduzione delle spese dei Ministeri)

L'**articolo 1** apre il Titolo I, "Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria".

I **commi 1 e 2 dell'articolo 1 modificati nel corso dell'esame in Commissione** recano disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato per gli anni 2012 e 2013, che si aggiungono a quelle già apportate con il recente decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98¹⁴, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In dettaglio, **il primo periodo del comma 1** stabilisce anzitutto che le disposizioni del titolo I del testo in esame vengono applicate in anticipazione della prevista riforma costituzionale per l'introduzione all'articolo 81 Cost. della regola del pareggio di bilancio.

Si evidenzia che il titolo I del provvedimento ("Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria") comprende gli articoli 1 ("Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica") e 2 ("Disposizioni in materia di entrate").

Il comma prevede quindi (**secondo periodo**) ad incrementare di 6 miliardi di euro per l'anno 2012 e di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013 gli importi indicati nella tabella C allegata al decreto-legge n. 98 del 2011, alla voce "indebitamento", riga "totale".

Si tratta della tabella in cui sono riportate le riduzioni della spesa, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare a decorrere dall'anno 2012.

Si ricorda che gli importi di tali riduzioni individuati nell'allegato C citato erano i seguenti.

¹⁴ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI
(DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011)
(milioni di euro)

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	711,7	735,2	1.390,1	409,2	735,2	1.390,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	95,3	1.880,2	1.963,4	47,6	1.880,2	1.963,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	22,2	22,9	42,7	14,3	22,9	42,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	54,5	66,7	124,4	41,8	66,7	124,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	42,6	49,0	91,3	29,7	49,0	91,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30,0	33,7	62,9	25,9	33,7	62,9
MINISTERO DELL'INTERNO	113,0	141,6	263,8	96,7	141,6	263,8
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	25,7	30,8	57,5	13,1	30,8	57,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	46,0	55,4	103,2	26,4	55,4	103,2
MINISTERO DELLA DIFESA	299,6	413,5	769,1	249,4	413,5	769,1
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	33,1	40,5	74,6	22,1	40,5	74,6
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	12,5	14,9	27,8	11,7	14,9	27,8
MINISTERO DELLA SALUTE	13,7	15,7	29,3	12,1	15,7	29,3
TOTALE	1.500	3.500	5.000	1.000	3.500	5.000

Pertanto, per effetto della modifica apportata dal testo in esame, la riduzione della spesa complessiva in termini di indebitamento netto diventa la seguente.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI
(INTEGRATA DAL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011)
(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
TOTALE	1.500	3.500	5.000	7.000 (1.000 + 6.000)	6.000 (3.500 + 2.500)	5.000

A differenza di quanto previsto con il decreto-legge n. 98 del 2011, il testo in esame non specifica direttamente la ripartizione tra i diversi ministeri dell'ulteriore riduzione di spesa, né prende in considerazione l'ammontare della riduzione in termini di saldo netto da finanziare. A tal fine è pertanto prevista

(**terzo periodo**) l'emanazione, entro il 25 settembre 2011, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze diretto ad individuare:

- a) la ripartizione delle ulteriori riduzioni di spesa tra i Ministeri;
- b) i corrispondenti importi relativi alla voce "saldo netto da finanziare".

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica al provvedimento (che ha considerato gli effetti in termini di saldo netto da finanziare equivalenti a quelli di indebitamento netto), in sede di individuazione degli obiettivi di riduzione di spesa da parte dei Ministeri si terrà necessariamente conto della corrispondente spendibilità delle risorse.

La riduzione in termini di saldo netto potrà pertanto risultare più elevata rispetto a quella in termini di indebitamento netto, dato che i coefficienti di spendibilità degli stanziamenti di competenza determinano di norma un rapporto complessivo tra saldo netto e indebitamento mediamente pari a circa 1,3-1,4.

Si ricorda che, con i commi da 1 a 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011, con i quali - come detto - si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare una riduzione della spesa (in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto) corrispondente agli importi individuati nell'allegato C, è stato altresì stabilito che, nelle more della definizione degli interventi correttivi volti al conseguimento degli obiettivi di riduzione indicati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile una quota delle risorse iscritta nel bilancio pluriennale dello Stato, per un ammontare pari agli importi indicati nello stesso allegato.

L'accantonamento è effettuato nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato.

Spetta ai Ministri competenti proporre - in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 - gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa indicati nell'allegato C.

Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi proposti, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio prefissati.

Nel caso in cui, a seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai Ministri competenti non risultino adeguati al conseguimento dei prefissati obiettivi in termini di indebitamento netto, si prevede che:

- il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca al Consiglio dei Ministri;
- ed eventualmente, con la legge di stabilità, sia disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse provvisoriamente accantonate e rese indisponibili nelle more della definizione degli interventi correttivi.

L'ultimo periodo del comma 1 è stato soppresso nel corso dell'esame in Commissione (em. 1.1000 testo corretto 2).

Esso prevedeva la possibilità che l'importo della riduzione di 6.000 milioni di euro previsto per l'anno 2012 dal secondo periodo dello stesso comma potesse

essere ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, del testo in esame.

Alla soppressione della suddetta disposizione si ricollega la modifica apportata dalla Commissione al comma 12 dello stesso articolo 1 (a cui si fa rinvio), che ha stabilito l'integrale destinazione delle maggiori entrate dell'articolo 7 agli enti territoriali.

Si ricorda che l'articolo 7 del decreto in esame prevede un'estensione dell'addizionale Ires prevista dall'articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge n. 112 del 2008¹⁵ posta a carico dei soggetti con un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, nonché un aumento di quattro punti percentuali di tale addizionale per gli anni d'imposta 2011-2013.

Il comma 2 modificato dalla Commissione novella anzitutto l'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di eliminare, dal novero delle esclusioni già previste dallo stesso decreto legge, il fondo per le aree sottoutilizzate per l'anno 2012.

Si ricorda infatti che, ai sensi del comma citato nel testo previgente, le riduzioni di spesa a carico dei Ministeri non operano con riferimento:

- al Fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- alle risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- al fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985¹⁶;
- alle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali;
- al fondo per le aree sottoutilizzate (per il solo anno 2012).

Pertanto, per effetto della novella apportata, le riduzioni di spesa si potranno applicare anche al fondo per le aree sottoutilizzate per l'anno 2012.

Una seconda modifica **aggiunta durante l'esame in Commissione (em. 1.2000)** interviene invece al comma 4 dello stesso articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Tale disposizione prevede, al primo periodo, che i Ministri competenti propongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

¹⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

¹⁶ *Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.*

Per effetto della modifica approvata si prevede che le proposte di riduzione non possano comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di presentazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196¹⁷.

Si ricorda che l'articolo 21, comma 13, della legge di contabilità stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148¹⁸, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.

¹⁷ *Legge di contabilità e finanza pubblica.*

¹⁸ *Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.*

Articolo 1, comma 7 (em. 1.77)

(Tredicesima mensilità dei dipendenti pubblici - Retribuzione di risultato dei dirigenti)

Il **comma 7** dell'**articolo 1** prevede, nella formulazione originaria del decreto-legge, che, in determinate circostanze, il pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁹, possa essere differito, senza interessi, in tre rate annuali posticipate.

Esso è stato tuttavia **riformulato integralmente, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione bilancio, dell'emendamento 1.77**, e prevede ora che, nelle medesime circostanze, venga invece disposta la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.

Le circostanze in cui ciò può avvenire sono le seguenti:

(1) in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari (situazione in cui, ai sensi dell'art. 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98²⁰, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può disporre con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie), ovvero

(2) nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2 del suddetto art. 10 del decreto-legge 98/2011, che reca le riduzioni di spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto per tutti i Ministeri.

La riduzione in questione è disposta dall'amministrazione competente, con le modalità previste dal primo periodo dell'art. 10, comma 12, del citato decreto-legge 98/2011 e nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si valuti l'opportunità di chiarire il rinvio alle modalità di cui al primo periodo dell'art. 10, comma 12, del decreto-legge 98/2011, il quale fa riferimento

¹⁹ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

²⁰ "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

Si valuti inoltre l'opportunità di chiarire cosa si intende per "dirigenti responsabili".

Articolo 1, comma 11 (em. 1.125)

(Cessazione della sospensione concernente la facoltà di modificare l'addizionale comunale IRPEF)

Il **comma 11 dell'articolo 1 modificato dalla Commissione** prevede la cessazione della sospensione del potere posto in capo ai comuni di estendere ovvero di aumentare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), disponendo, altresì, l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011²¹. Esso prevede inoltre che i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Più in dettaglio, la norma in esame dispone la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2012, della sospensione prevista dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008²² (e confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010²³), con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998²⁴.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008 ha stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Per quanto concerne l'addizionale comunale IRPEF, essa è stata introdotta, con decorrenza 1999, dal decreto legislativo n. 360 del 1998. L'articolo 1 del richiamato decreto attribuisce ai comuni il potere di modificare l'aliquota d'imposta, con apposito regolamento, in misura complessivamente non superiore allo 0,8%.

Su tale potere è intervenuta la legge finanziaria 2003 che, al fine di non contrastare la manovra introdotta con la medesima legge finanziaria tendente a non elevare la pressione fiscale, ha disposto il blocco del potere comunale di incrementare l'aliquota dell'addizionale IRPEF. La disposizione è stata oggetto di proroghe, da ultimo, dalla legge di stabilità per il 2011 (art. 1, c. 123) ai sensi della quale "resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti" delle addizionali. In deroga al blocco è ammesso

²¹ *Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.*

²² *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.*

²³ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).*

²⁴ *Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191.*

l'incremento dell'addizionale IRPEF nel solo Comune di Roma al fine di fronteggiare le esigenze finanziarie relative al piano di rientro di Roma Capitale.

La norma in esame dispone, di conseguenza, l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011, con il quale è stata prevista una graduale cessazione del blocco in materia di facoltà di modifica dell'addizionale comunale IRPEF, facendo salve tuttavia le deliberazioni dei comuni già adottate nella vigenza dello stesso articolo.

Nello specifico, la norma soppressa rinvia ad un decreto regolamentare per l'individuazione delle modalità relative al graduale sblocco del potere dei comuni di istituire o incrementare l'aliquota dell'addizionale IRPEF. Il decreto deve essere adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.

Qualora il decreto non risulti adottato entro il richiamato termine, lo sblocco opera automaticamente in favore dei comuni che non hanno istituito l'imposta ovvero in favore dei comuni che applicano un'aliquota inferiore allo 0,4%. Tali comuni possono incrementare fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali annui la misura dell'aliquota applicata entro un limite massimo, per i primi due anni, pari allo 0,4%.

L'articolo stabilisce, infine, che le deliberazioni di incremento dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2011 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta dovuto entro il 30 novembre 2011.

Con una **modifica approvata dalla Commissione (em. 1.125)** è stato altresì previsto che i Comuni possano stabilire le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF differenziandole solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario complessivo e salvaguardarne i criteri di progressività.

La disposizione specifica altresì che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (soglia prevista in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali):

- è appunto stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale IRPEF non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Si valuti al riguardo, sotto il profilo della tecnica legislativa, l'opportunità di inserire tale disposizione sotto forma di novella al citato comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998.

Articolo 1, comma 12 (em. 1.1000 testo corretto 2)

(Possibile riduzione dell'onere della manovra posto a carico degli enti territoriali - Disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

I primi due periodi del **comma 12 dell'articolo 1, modificati nel corso dell'esame in Commissione**, prevedono la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno per effetto delle maggiori entrate di cui all'articolo 7 del presente provvedimento.

I periodi successivi intervengono invece sulla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) stabilendo che sia soppressa a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del testo in esame la misura della tariffa concernente l'IPT per gli atti soggetti ad IVA, e che, per i medesimi atti, la misura dell'IPT sia determinata secondo quanto previsto dalla stessa tabella per gli atti non soggetti ad IVA.

Più in dettaglio, i **primi due periodi del comma 12** prevedono la possibilità che l'importo della manovra a carico degli enti territoriali prevista dal comma 8 dell'articolo in esame per l'anno 2012 possa essere complessivamente **ridotto - a seguito di una modifica apportata in Commissione (em. 1.1000 T2) - di un importo fino alla totalità delle maggiori entrate** previste dall'articolo 7, comma 6 dello stesso testo.

Tale modifica si ricollega alla soppressione apportata dalla Commissione all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 1 (a cui si fa rinvio), che prevedeva la possibile destinazione fino al 50 per cento delle suddette risorse relativamente agli interventi sui Ministeri.

Detta riduzione verrà ripartita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

Si ricorda che il comma 8 del decreto in esame prevede il concorso delle autonomie territoriali alla manovra di finanza pubblica per ulteriori 6.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, ripartiti in maniera differenziata tra regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano, province e comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Si ricorda altresì che l'articolo 7 del decreto in esame prevede un'estensione dell'addizionale IRES prevista dall'articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge n. 112 del 2008²⁵ posta a carico dei soggetti con un volume di ricavi superiore a 10 milioni

²⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

di euro in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, nonché un aumento di quattro punti percentuali di tale addizionale per gli anni d'imposta 2011-2013.

Il comma 6 dell'articolo 7 prevede che dall'attuazione dello stesso articolo derivino maggiori entrate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e a 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

I periodi dal terzo al quinto del comma 12 prevedono invece che, relativamente all'imposta provinciale di trascrizione, la soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA - prevista dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011²⁶, nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 435 del 1998²⁷ - acquisti efficacia dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tale soppressione è efficace anche in assenza del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 17, comma 6.

Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'IPT sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA.

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha stabilito che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificate le misure dell'IPT in modo tale da:

- a) sopprimere la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA;
- b) conseguentemente, rideterminare la relativa misura dell'imposta secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

Pertanto la norma in esame fa venir meno la necessità di procedere alla emanazione del decreto ministeriale previsto dal predetto articolo 17, comma 6.

Infine si prevede che, sempre a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, le province percepiscano le somme dell'IPT loro spettanti di conseguenza.

Si ricorda peraltro che l'IPT è dovuta alla provincia per la maggior parte delle richieste presentate al pubblico registro automobilistico.

A mente dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997²⁸ le province possono, con regolamento, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio.

²⁶ Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

²⁷ Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

²⁸ Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

L'imposta è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta della formalità.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la misura dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.

Le province possono deliberare di aumentare l'importo stabilito dal ministero fino ad un massimo del trenta per cento.

Con il D. M. 27 novembre 1998, n. 435 è stato emanato il regolamento che ha determinato le misure dell'imposta provinciale di trascrizione secondo apposita tariffa.

La tabella allegata al suddetto decreto ministeriale prevede, per gli atti soggetti a IVA, che l'IPT sia dovuta in misura fissa per l'importo di lire duecentonovantaduemila (150,81 euro).

Come ricordato dalla Relazione tecnica la modifica della disciplina dell'IPT per la tassazione degli atti soggetti ad IVA, il cui trattamento fiscale verrà equiparato a quello previsto per gli atti non soggetti ad IVA, comporterà il passaggio dal pagamento di una tariffa in somma fissa (150,81 euro) a quello di una tariffa modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione con conseguente incremento di gettito a livello provinciale. Alla disposizione recata dal comma in esame la Relazione non ascrive peraltro effetti ulteriori, essendo sostanzialmente attuativa di quanto già previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011.

Articolo 1, commi 12-bis - 12-quater (em. 1.1000 testo corretto 2)
(Attività di accertamento dei comuni)

I commi da **12-bis** a **12-quater** dell'**articolo 1, inseriti durante l'esame in Commissione (em. 1.1000 testo corretto 2)**, recano disposizioni in materia di accertamento tributario da parte dei comuni.

Il **comma 12-bis** dispone l'innalzamento, per il triennio 2012-2014, della quota di compartecipazione dei comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento e controllo su tributi erariali.

Tale quota, prevista dalla lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23²⁹, viene innalzata dal 50 per cento al 100 per cento.

Si ricorda che la suddetta quota, già riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005³⁰, è loro attribuita in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

Il **comma 12-ter** apporta una serie di modifiche all'articolo 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600³¹, dirette al rafforzamento degli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario.

In particolare le **lettere a), b), c) e d)** del comma 12-ter modificano, rispettivamente, i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 44 del d.P.R. n. 600 del 1973 al fine di prevedere il coinvolgimento, accanto ai comuni, dei consigli tributari nelle attività di accertamento dei redditi delle persone fisiche. Per effetto di tale modifiche, pertanto:

- l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi e ai consigli tributari;
- il comune di domicilio fiscale del contribuente e il consiglio tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche

²⁹ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

³⁰ Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

³¹ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

- indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla;
- il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, e il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo;
 - il comune e i consigli tributari possono richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

Si ricorda che i commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010³² disciplinano la costituzione e il funzionamento dei Consigli tributari. Nel dettaglio il comma 2 prescrive che:

- i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti debbano istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario;
- i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la successiva istituzione del Consiglio tributario.

Si ricorda altresì che il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, ha istituito e disciplinato in seno ai Comuni, tra l'altro, anche i Consigli tributari. Le disposizioni del suddetto decreto ne individuano i compiti (articolo 8), tra cui vi è quello di fornire all'Ufficio delle imposte (ora Agenzia delle Entrate) gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette; di fornire, a richiesta dell'Amministrazione, notizie sulla situazione generale delle singole classi di contribuenti. Sono altresì individuati i poteri di indagine del Consiglio, e si prevede che l'Amministrazione tributaria (articolo 15) proceda all'accertamento avvalendosi, oltre che degli elementi in suo possesso, di quelli forniti dal Consiglio tributario.

La **lettera e)** del comma 12-*ter* aggiunge infine all'articolo 44 del d.P.R. n. 600 del 1973 un ulteriore comma con il quale si prevede che, con successivo DPCM - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - saranno stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sul sito *internet* del comune. Tale pubblicazione potrà essere effettuata con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito.

Il suddetto DPCM dovrà altresì individuare:

³² *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

- gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari ai fini della loro partecipazione all'attività di accertamento;
- le modalità di trasmissione di detti dati idonee a garantirne la riservatezza.

Il **comma 12-quater**, infine, subordina l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 12, primo periodo, e 12-bis, all'istituzione da parte dei Comuni, entro il 31 dicembre 2011, dei citati Consigli tributari.

Secondo quanto affermato dalla relazione tecnica presentata dal Governo, il maggior vantaggio che i commi suddetti riconoscono ai comuni comporterebbe sia un rafforzamento degli effetti rispetto alla previgente normativa, sia una spinta verso nuovi accertamenti. La norma potenzierebbe infatti l'attività di contrasto all'evasione fiscale, anche in considerazione del fatto che i comuni, data la vicinanza al territorio, riescono ad intercettare fattispecie non immediatamente individuabili dall'amministrazione centrale, aggiuntive pertanto rispetto all'ordinaria attività di accertamento.

Articolo 1, comma 13 (em. 1.133 (testo 2))
(Trasporto pubblico locale)

L'articolo 1, comma 13, introduce misure premiali per l'utilizzo del fondo alimentato con 400 milioni di euro annui, dal 2011, per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità. **La Commissione Bilancio (em. 1.133 testo 2)** ha attenuato il criterio di premiazione in favore degli enti che affidano il servizio con procedure di evidenza pubblica.

Il **comma 13**, aggiunge quattro nuovi periodi all'articolo 21, comma 3, del recente decreto-legge 98/2011³³.

La richiamata norma ha istituito un fondo alimentato con 400 milioni di euro annui, dal 2011, per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità. Inoltre, il comma 2 ha destinato 314 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

I nuovi periodi prevedono che:

- dall'anno 2012 il fondo è ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale;
- il 50 per cento delle risorse è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; **la Commissione Bilancio (em. 1.133 testo 2) ha trasformato da obbligatoria in facoltativa** la predetta attribuzione del 50 per cento delle risorse agli enti più virtuosi;
- tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.

Si ricorda che il decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura introduce nuove disposizioni per l'affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, prevedendo un *favor* per l'attribuzione della gestione dei servizi con procedura ad evidenza pubblica.

³³ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

Si ricorda altresì che la legge 42/2009³⁴ intende assicurare autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché garantire i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. L'obiettivo è perseguito mediante delega legislativa. In particolare gli articoli 8 e 10 prevedono, quali principi e criteri direttivi della delega:

1. la «soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese» delle funzioni esercitate dalle Regioni (art. 8, comma 1, lettera f)) tra le quali rientrano quelle per il trasporto pubblico locale, per il quale (articolo 8, comma 1, lettera c) la determinazione dell'ammontare del finanziamento verrà definita tenendo conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;
2. la «cancellazione degli [...] stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato», sempre con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, Cost. (art. 10, comma 1, lettera a));
3. il «corrispondente aumento» sia dei tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, sia delle addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali, sia, infine, del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi (art. 10, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2);
4. una fase transitoria (articoli 20 e 21) nella quale, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati interventi finalizzati agli obiettivi di sviluppo, coesione e solidarietà sociale (articolo 119, quinto comma, della Costituzione) che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.

³⁴ *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.*

Il decreto legislativo 68/2011³⁵ assicura l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali disciplinando:

- le compartecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito dei tributi erariali;
- i tributi delle regioni a statuto ordinario;
- i meccanismi perequativi alla base delle fonti di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 14 dello stesso decreto legislativo classifica le spese di trasporto pubblico locale nei livelli essenziali delle prestazioni sociali garantite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

L'articolo 40 del medesimo decreto legislativo disciplina specificamente il trasporto pubblico locale, prevedendo che al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge di stabilità 2011 (220/2010):

- l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

Il Governo, dopo aver concluso l'intesa predetta nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario:

- reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale;

assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della citata legge 220/2010.

Vengono, infine, escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del predetto reintegro.

³⁵ *Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.*

Articolo 1, comma 23-bis (em. 1.170)

(Turn over del personale del Servizio sanitario regionale)

La 5^a Commissione del Senato ha approvato l'emendamento 1.170, che propone l'inserimento di un comma 23-bis nell'articolo 1.

Tale comma riguarda le regioni, sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, per le quali operi eventualmente il blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale, in conseguenza della mancata adozione dei provvedimenti necessari per il ripianamento del suddetto disavanzo. L'emendamento propone di consentire, nel rispetto di determinate procedure, la deroga al blocco del *turn over*, qualora essa sia necessaria "al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza" e siano accertati il "conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento", nonché la "compatibilità con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo, e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio".

Si ricorda che, nella disciplina vigente, il blocco automatico opera³⁶ qualora i summenzionati provvedimenti non siano adottati dal presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*³⁷, entro il 31 maggio dell'anno successivo (rispetto all'anno di riferimento del disavanzo); il blocco dura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso (fermo restando, naturalmente, il suo proseguimento, nel caso in cui la fattispecie sottostante si ripeta nel corso degli anni). Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco sono nulli. Alcune ipotesi di deroga al blocco e di soppressione dello stesso sono poste dall'art. 2, comma 80, della L. 23 dicembre 2009, n. 191³⁸, e successive modificazioni, dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125³⁹, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163, e successive modificazioni, e dall'art. 17, comma 4, lettera f), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98⁴⁰, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

³⁶ Ai sensi dell'art. 1, comma 174, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (*legge finanziaria 2005*), e successive modificazioni.

³⁷ Il presidente della regione è nominato commissario *ad acta* dopo la diffida, da parte del Governo, nei confronti della regione inadempiente e lo spirare del termine successivo alla diffida.

³⁸ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*.

³⁹ *Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria*.

⁴⁰ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*.

Articolo 1, comma 24 (em. 1.187 (testo2))
(Festività)

Il **comma 24 dell'articolo 1** stabilisce che, a decorrere dal 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data.

La Commissione bilancio ha chiarito che la disposizione in esame non si applica al 25 aprile, festa della liberazione, al 1° maggio, festa del lavoro, e al 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (**emendamento 1.187 - testo 2 - Della Seta e altri**).

Il D.P.C.M. deve essere emanato entro il 30 novembre dell'anno precedente.

In altri termini, con D.P.C.M. si potrà incidere sulle date in cui ricorrono tre categorie di festività:

- festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede;
- celebrazioni nazionali;
- festività dei Santi patroni.

Per quanto riguarda la prima categoria, la legge 27 maggio 1949, n. 260, recante "*Disposizioni in materia di ricorrenze festive*", e successive modificazioni, prevede che siano attualmente considerati giorni festivi:

- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell'anno;
- il giorno dell'Epifania;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 1° maggio: festa del lavoro;
- il 2 giugno, data di fondazione della Repubblica;
- il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);
- il giorno di Ognissanti (1° novembre);
- il giorno della festa dell'Immacolata Concezione (8 novembre);
- il giorno di Natale;
- il 26 dicembre.

Successivamente, con l'art. 6 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la Repubblica Italiana

si è impegnata a riconoscere come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti.

In attuazione del suddetto art. 6, è stato adottato il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, recante "*Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121*", il cui art. 2 stabilisce che sono festività religiose:

- tutte le domeniche;
- il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;
- il 6 gennaio, Epifania del Signore;
- il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
- il 1° novembre, tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
- il 25 dicembre, Natale del Signore;
- il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.

Conseguentemente, le "festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa Sede" sarebbero le seguenti:

- il 25 aprile, anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 1° maggio: festa del lavoro;
- il 2 giugno, data di fondazione della Repubblica;
- il 26 dicembre.

Come è stato anticipato, però, la Commissione bilancio ha chiarito che la disposizione in esame non si applica al 25 aprile, festa della liberazione, al 1° maggio, festa del lavoro, e al 2 giugno, festa nazionale della Repubblica (emendamento 1.187 - testo 2 - Della Seta e altri).

Per quanto riguarda la seconda categoria, l'espressione "celebrazione nazionale" è stata impiegata in passato con riferimento ai festeggiamenti per l'anniversario di specifici momenti fondativi dell'identità nazionale (si vedano la legge 14 luglio 1993, n. 249, recante "*Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione*", e la legge 31 dicembre 1996, n. 671, recante "*Celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale*"). Essa, tuttavia, in tali contesti, indicava un insieme di iniziative che si svolgevano lungo un certo periodo di tempo, piuttosto che eventi che si esaurivano in un unico giorno, come invece sembrerebbe presupporre la disposizione in esame.

La già ricordata legge 260/1949 introduce invece, all'art. 3, l'espressione "solemnità civile" che, ai sensi della successiva legge 5 marzo 1977, n. 54⁴¹, non determina riduzioni di orario di lavoro negli uffici pubblici.

Tale espressione è impiegata anche dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, recante "*Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena*"; dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante "*Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati*", nonché dalla legge 12 novembre 2009, n. 162, recante "*Istituzione della «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace»*".

Alla luce di quanto sopra, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione dell'espressione "celebrazioni nazionali".

Con riferimento, infine, alla terza categoria, le ricorrenze dei Santi patroni non costituiscono "festività" ai sensi della legge 260/1949, ma sono spesso considerate tali dai contratti collettivi di lavoro⁴².

Come si è già detto, l'unica ricorrenza di questo genere prevista dalla legge è la festa dei SS. Pietro e Paolo, che riguarda esclusivamente la città di Roma e che è prevista dagli accordi tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (e, in quanto tale, non può essere modificata o soppressa con un D.P.C.M.).

⁴¹ "*Disposizioni in materia di giorni festivi*".

⁴² Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nella sentenza n. 263 del 12 aprile 2007, ha escluso che l'elencazione delle festività previste dalla legge possa essere integrata "*per una consuetudine che trova esplicito riconoscimento nell'intesa tra Stato e Santa Sede, cui rinvia l'art. della l. 121/1985, esclusivamente per la città di Roma*", come invece aveva sostenuto il Tribunale amministrativo regione della Sicilia - sezione staccata di Catania, nella sentenza 478 del 28 marzo 2006.

Articolo 1, commi 26, 26-bis, 26-ter, 26-quater e 27 (em. 1.3000)
(Roma capitale e fondi)

I **commi 26 e 27** del decreto-legge riguardano la gestione commissariale della situazione debitoria di Roma Capitale.

Con l'emendamento 1.3000 - modificato dal relativo sub-emendamento 1.3000/1 - la Commissione bilancio intende aggiungere i commi 26-bis e 26-quater (che riguardano Roma capitale), nonché il comma 26-ter che riguarda taluni finanziamenti disposti dalla normativa vigente.

Il **comma 26** inserisce un ulteriore periodo - dopo il terzo - al testo dell'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008⁴³, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disponendo che - per la liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008 - non occorre una deliberazione consiliare, ma è sufficiente una determinazione dirigenziale, **purché assunta (condizione, quest'ultima, introdotta con l'emendamento 1.3000) con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale.**

Ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del TUEL, il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

L'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 (c.d. Testo unico degli enti locali - TUEL) prevede una deliberazione consiliare per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, stabilendone limiti e condizioni. L'art. 254 - nell'ambito delle attività dell'organo straordinario di liquidazione - disciplina le procedure per accertare la massa passiva (che include i debiti fuori bilancio) con un piano di rilevamento.

Il citato emendamento 1.3000 inoltre aggiunge tre commi, dopo il comma 26:

Il comma 26-bis consente che le attività finalizzate all'attuazione del Piano di rientro dall'indebitamento progressivo di Roma capitale possano essere direttamente affidate a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato.

⁴³ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

Il "Piano di rientro" è previsto dal comma 1 dell'art. 78 del d.l. 112 del 2008 e disciplinato dal comma 4.

La norma in esame lascia, al riguardo, fermo quanto stabilito dall'articolo 78 citato, specie in ordine alla titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi nonché alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria.

Un'apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la società individua:

- le attività affidate alla società;
- il compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto legge n. 78 del 2010; il citato comma prevede un duplice limite: le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 dello stesso articolo e, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non superiore al costo complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni, il compenso del Commissario.
- rendicontazione e controllo.

Il comma 26-ter incrementa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013 la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del d.l. n. 5 del 2009⁴⁴.

La disposizione richiamata ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

La legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 40) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011". La stessa disposizione ha articolato le quote ed i beneficiari di tale intervento.

Il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011".

Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 7) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

⁴⁴ *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.*

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011.

La copertura finanziaria è disposta riducendo il Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha stanziato 50 milioni di euro annui per i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario.

Si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quarto periodo della legge n. 220 del 2010 che prevede, per la ripartizione delle quote ivi individuate e per l'individuazione dei beneficiari un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Il comma 26-quater vieta che il Commissario, di cui ai commi precedenti, possa essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale.

Il **comma 27** modifica le previgenti condizioni alle quali il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute.

Prima del decreto in esame, tale possibilità era sottoposta alla condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

Nel testo posto dal comma in esame, tali limiti cambiano.

Un primo limite normativo è posto dal richiamo dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011.

Un decreto del Ministero dell'economia del 18 marzo 2011 - "Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti" - reca un articolo 2 che appare privo di contenuto sostanziale con riferimento alla norma in esame.

Un limite procedimentale viene poi posto con riferimento all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 – 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del TUEL, secondo cui nei pareri sui documenti di bilancio è -

tra l'altro - espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità.

Articolo 1, comma 28-bis (em. 1.208)

(Disposizioni in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese)

L'emendamento 1.208, approvato nel corso dell'esame in sede referente, mira ad inserire il comma 28-bis dopo il comma 28 dell'art.1.

La nuova disposizione è volta alla modifica dell'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011⁴⁵, al fine di inserire nella cabina di regia per la promozione e internazionalizzazione delle imprese anche un rappresentante di R.ETE. Imprese Italia.

Si ricorda che l'art. 14, comma 19, del citato decreto legge n. 98 del 2011 prevede che i poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese siano esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia copresieduta dai Ministri suddetti oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata e composta da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.

Alla Fondazione R.ETE. Imprese Italia, che nasce ufficialmente nel maggio 2010, aderiscono cinque Organizzazioni imprenditoriali: Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti.

⁴⁵ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 1, comma 31 (em. 1.223 (testo 2))
(Soppressione di enti)

L'articolo 1, comma 31, del quale peraltro la Commissione bilancio propone la soppressione (l'em. 1.223 - testo 2 - Pastore e altri approvato durante l'esame in sede referente, dispone infatti la soppressione di tale comma), prevede la soppressione, a partire dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, degli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196⁴⁶, con una dotazione organica inferiore a 70 unità.

Si sottraggono alla soppressione due gruppi di enti.

Il primo gruppo è costituito da enti direttamente individuati dalla disposizione in esame (**primo periodo** del comma in esame). Si tratta degli enti seguenti:

- ordini professionali e loro federazioni;
- federazioni sportive;
- enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211⁴⁷, istitutiva della Giornata della memoria, e della legge 30 marzo 2004, n. 92⁴⁸, istitutiva del Giorno del ricordo;
- autorità portuali;
- enti parco.

Il secondo gruppo è costituito da enti "*di particolare rilievo*" che verranno identificati con un D.P.C.M. entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (**secondo periodo**).

La disposizione in esame costituisce dunque un nuovo capitolo nella lunga serie di tentativi di soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali.

In tempi relativamente recenti, muovevano in quella direzione, ad esempio, la legge finanziaria per il 2002 (art. 28) - come modificata dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 482 e ss.) - e la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, commi 634 - 641).

⁴⁶ "Legge di contabilità e finanza pubblica".

⁴⁷ "Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti".

⁴⁸ "Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".

La materia è stata nuovamente disciplinata dall'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁴⁹, il quale prevedeva un procedimento "taglia-enti", articolato in due momenti:

(1) primo periodo dell'art. 26: soppressione, a partire dal 20 novembre 2008, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione di alcuni enti tra i quali quelli non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che non fossero confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine;

(2) secondo periodo dell'art. 26: soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008. Tale termine si intendeva comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino, ma gli enti in questione erano comunque soppressi se i suddetti regolamenti di riordino non fossero stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010. L'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 ha interpretato la disposizione in questione nel senso che l'effetto soppressivo da essa prevista concerneva gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo. L'art. 7, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha modificato la suddetta disposizione interpretativa, al fine di specificare che sono esclusi dall'ambito di applicazione del secondo periodo gli enti comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 196/2009.

Con particolare riferimento agli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, la relazione tecnica al provvedimento in esame afferma che gli enti di quelle dimensioni erano solo 9 e che essi sono stati tutti "salvati".

Conseguentemente, non è stato prodotto alcun risparmio.

Infatti, con D.M. 19 novembre 2008, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa hanno confermato i seguenti enti:

- 1) Accademia della Crusca;
- 2) Agenzia per il terzo settore;
- 3) Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto;
- 4) Cassa conguaglio settore elettrico;
- 5) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- 6) Ente teatrale italiano (ETI);
- 7) Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO);
- 8) Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT);
- 9) Unione Nazionale Ufficiali in congedo (UNUCI).

⁴⁹ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Successivamente, l'Ente teatrale italiano (ETI) è stato soppresso dall'art. 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁵⁰, unitamente ad alcuni altri enti elencati nell'Allegato 2 al medesimo decreto-legge: Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari (SSICA); Stazione Sperimentale del vetro; Stazione Sperimentale per la seta; Stazione Sperimentale per i combustibili; Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP); Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG); Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA); Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti; IPI, istituto per la promozione industriale; Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale; Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO; Ente nazionale delle Sementi Elette (ENSE); Istituto Nazionale Conserve Alimentari. Successivamente è stato inserito nell'Allegato suddetto anche il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali.

L'art. 7 del decreto-legge 78/2010 ha inoltre disposto la soppressione di altri enti, quali l'IPSEMA, l'ISPESL, l'IPOST e l'ENAM.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione in esame è finalizzata a realizzare con efficacia l'obiettivo della soppressione degli enti di piccole dimensioni facenti parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi delle regole di contabilità nazionale. I motivi per i quali la disposizione in esame dovrebbe essere più efficace dell'art. 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 112/2008 sono i seguenti:

- 1) la consistenza della dotazione organica pari a 70 unità consente di allargare il *target* degli enti interessati;
- 2) le deroghe contemplate dalla nuova norma sono inferiori rispetto a quelle citate dall'art. 26, in quanto la soppressione interesserebbe anche gli enti di ricerca.

I **restanti periodi** del comma in esame disciplinano le conseguenze della soppressione.

Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto.

L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

⁵⁰ "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

Articolo 1, comma 33-bis (em. 1.260)
(Disposizioni in materia di residui)

Il comma 33-bis dell'articolo 1 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.260) - modifica la disciplina sui termini di perenzione dei residui passivi, contenuta nel regio decreto n. 2440 del 1923⁵¹.

Si ricorda che tale disciplina era stata di recente modificata dall'articolo 10, comma 8, del decreto legge n. 98 del 2011⁵².

In particolare - mediante una novella ai commi secondo e terzo dell'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923 - si dispone che le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Fanno eccezione gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente, per i quali, invece, il periodo di conservazione è protratto di un anno.

Al riguardo, si ricorda che il comma secondo dell'articolo 36 citato nel testo vigente prevede invece che le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Il terzo comma - che verrebbe in sostanza soppresso - prevede invece che le somme che hanno costituito economie, relative alla prima annualità di una autorizzazione di spesa pluriennale, con l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere riscritte con la legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella competenza dell'esercizio successivo a quello terminale dell'autorizzazione medesima.

⁵¹ *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.*

⁵² *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

Articolo 1-bis (em. 1.0.8)

(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio (emendamento 1.0.8), prevede che, in caso di ritardato pagamento, alcune categorie di creditori della pubblica amministrazione possano richiedere alle amministrazioni debtrici la certificazione delle somme dovute e cedere il relativo credito ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

La disposizione si applica alle seguenti categorie di creditori:

- soggetti titolari di partita IVA;
- imprese artigiane;
- aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria 18 settembre 1997, recante *"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"*.

Il suddetto D.M. definisce piccola l'impresa che: a) ha meno di 50 dipendenti; e, b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU; e c) è in possesso del requisito di indipendenza, ossia il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.

qualora i suddetti creditori vantino crediti per forniture di beni e di servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁵³ ovvero delle società a totale partecipazione pubblica.

Il suddetto art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 afferma che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

⁵³ *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300⁵⁴.

Trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, i suddetti creditori possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito, che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito (**comma 1**).

Le modalità di attuazione di quanto disposto dall'articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (**comma 2**).

⁵⁴ "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Articolo 1-bis (em. 1.0.35)
(Indennità di amministrazione)

L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione bilancio, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.0.35 (Bettamio, Bonfrisco), reca un'interpretazione della disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero.

L'art. 170 dell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, stabilisce che il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo d.P.R. 18/1967.

Nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal d.P.R. 18/1967.

L'articolo in esame chiarisce che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno" (v. *supra*), non include nè l'indennità di amministrazione nè l'indennità integrativa speciale;

b) durante il periodo di servizio all'estero, al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennità previste dal suddetto d.P.R. 18/1967.

Articolo 2, comma 1 (em. 1.1000 testo corretto 2)
(*Contributo di solidarietà*)

I commi 1 e 2 dell'**articolo 2** vengono sostituiti da un nuovo testo a seguito dell'esame svolto in Commissione (em. 1.1000 T2).

Detti commi introducevano, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 90.000 euro lordi annui.

Pertanto, per effetto della modifica apportata:

- vengono soppresse le disposizioni con cui il decreto-legge in esame n. 138 del 2011 istituiva il c.d. contributo di solidarietà (pari al 5 per cento della parte eccedente il reddito complessivo di importo superiore a 90.000 euro annui fino a 150.000 euro ed al 10 per cento della parte eccedente i 150.000 euro);
- vengono ripristinate le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dall'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011 (concernenti, rispettivamente, i lavoratori dipendenti pubblici ed i pensionati) già abrogate dal testo originario del decreto in esame. Dette disposizioni, pertanto, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 (**comma 1**).

Si ricorda che l'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010⁵⁵, ha previsto, fra l'altro, per i dipendenti pubblici una specifica riduzione del trattamento economico superiore a 90.000 euro lordi per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Più in dettaglio, la norma citata ha previsto la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009), nei seguenti termini:

- per importi superiori a 90.000 euro lordi annui, riduzione del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro;
- per importi superiori a 150.000 euro lordi annui, riduzione del 10 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro.

In ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Inoltre, la riduzione del 5 e del 10 per cento prevista non opera ai fini previdenziali.

⁵⁵ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

La disposizione si applica nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Nella norma si prevede, altresì, una riduzione del 10 per cento, calcolato sull'intero importo, delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'articolo 14, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001. La riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per quanto concerne i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. n. 1611 del 1933⁵⁶. Infine, si stabilisce che sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale - ferma restando la riduzione del 5 e del 10 per cento disposta con il comma in esame - non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare dell'incarico dirigenziale, ossia a quella indicata nel contratto stipulato dal dirigente interessato, in caso di rinnovo.

Si ricorda inoltre che l'articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge n. 98 del 2011⁵⁷, ha disposto un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie nella seguente modalità:

- per gli importi che superino i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo;
- per la parte eccedente i 150.000 euro è pari al 10%.

La norma prevede altresì che in ogni caso, a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

La norma in esame si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.

La norma, inoltre, stabilisce che ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio. Ai fini applicativi, si prevede che la trattenuta relativa al contributo esaminato viene applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Inoltre, viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. La norma attribuisce poi all'INPS, sulla base dei dati del Casellario centrale dei pensionati, il compito di fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta

⁵⁶ *Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.* Il R.D. all'articolo 21 disciplina l'esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti laddove siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Tale compito è affidato all'avvocatura generale dello Stato e alle avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati.

⁵⁷ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

del contributo di perequazione. Infine, la disposizione prevede che le somme trattenute dagli enti vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il quindicesimo giorno dalla data di erogazione del trattamento su cui è effettuata la trattenuta.

Articolo 2, comma 3 (em. 2.23 e 2.2000)

(Maggiori entrate derivanti dai giochi e dall'imposta di consumo sulle sigarette)

Il **comma 3 dell'articolo 2 modificato dalla Commissione** attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - AAMS un'ampia potestà nell'emanazione di disposizioni in materia di giochi pubblici dirette ad assicurare maggiori entrate; viene altresì attribuito al direttore generale dell'AAMS il potere di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

Più in dettaglio il **primo periodo** del comma in esame prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AAMS possa, con propri decreti dirigenziali, emanare tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate.

Circa la formulazione del testo, si evidenzia la genericità del riferimento che la norma effettua a "tutte le disposizioni in materia di giochi" utili per il raggiungimento dell'obiettivo di conseguire maggiori entrate.

A titolo esemplificativo (*e non necessariamente esaustivo, come parrebbe dall'uso dell'espressione "tra l'altro"*) la norma elenca una serie di ambiti in cui con i decreti emanati dall'AAMS sarà possibile dettare disposizioni, ossia:

- l'introduzione di nuovi giochi;
- l'indizione di nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea;
- l'adozione di nuove modalità di gioco del Lotto;
- l'adozione di nuove modalità dei giochi numerici a totalizzazione nazionale;
- la variazione dell'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro;
- la variazione della misura del prelievo erariale unico;
- la variazione della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

Si evidenzia come, al di là del riferimento di carattere generale alla necessità di conseguire maggiori entrate, il testo in esame non individui alcun criterio puntuale finalizzato a circoscrivere l'ambito dell'attività di normazione attribuita all'AAMS.

Il **secondo periodo** del comma in esame **come modificato dalla Commissione (em. 2.23)** attribuisce invece al direttore generale dell'AAMS il

potere di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012 (anziché entro il 31 dicembre 2011 secondo la formulazione originale del testo), l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa (e non dell'imposta di consumo: **em. 2.2000**) sui tabacchi lavorati (anziché sulle sigarette) prevista dall'allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995⁵⁸.

Tale proposta di aumento dovrà tenere conto anche dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti.

Si ricorda che l'allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995 elenca i prodotti assoggettati ad accisa con le relative aliquote.

In particolare, per quanto riguarda i tabacchi lavorati, le aliquote attualmente previste sono le seguenti:

- Sigari: 23,00%;
- Sigaretti: 23,00%;
- Sigarette 58,50%;
- Tabacco da fumo:
 - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%;
 - altri tabacchi da fumo 56,00%;
- Tabacco da fiuto: 24,78%;
- Tabacco da masticare: 24,78%.

L'ultimo periodo del comma in esame quantifica le maggiori entrate che dovranno provenire dall'attuazione delle disposizioni sopra introdotte in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, specificando altresì la loro integrale attribuzione al bilancio dello Stato.

⁵⁸ *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.*

Articolo 2, commi 4 e 4-bis (em. 2.36)

(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

I **comma 4 e 4-bis** dell'**articolo 2**, **oggetto di modifica da parte della Commissione**, intervengono rispettivamente sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007⁵⁹ riducendo da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore, nonché sull'articolo 58 dello stesso decreto in materia di sanzioni.

Il **comma 4**, al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, prevede, in particolare, che ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 del citato articolo 49 venga adeguato l'importo dei limiti ivi previsti da 5.000 a 2.500 euro.

Si segnala, sotto il profilo della tecnica legislativa, l'opportunità di intervenire sotto forma di una novella sui predetti commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 anziché prevedere, come fa il testo in esame, che "le limitazioni all'uso del contante (...) sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento".⁶⁰

Il citato articolo 49, recante "limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore", nella versione previgente le modifiche apportate dalla norma in commento, dispone fra l'altro:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (comma 1);
- l'obbligo di indicare negli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (comma 5);

⁵⁹ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

⁶⁰ Cfr. la circolare di Presidenti delle Camere 20 aprile 2001, "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", n. 3, lettera a).

- la possibilità per gli istituti bancari e postali di rilasciare assegni circolari, vaglia postali e cambiali di importo inferiore a 5.000 euro, su richiesta scritta del cliente, senza la clausola di non trasferibilità (comma 8);
- il divieto di detenere libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro. In via transitoria, relativamente ai libretti che alla data di entrata in vigore del decreto n. 231 del 2007⁶¹ presentavano un saldo superiore al predetto limite, i clienti hanno tempo sino al 30 giugno 2011 per estinguere ovvero ridurre il saldo al di sotto della soglia fissata (commi 12 e 13).

In sostanza, la norma in esame riduce ulteriormente i limiti di importo all'uso del contante - finalizzati al contrasto del riciclaggio e del terrorismo - che erano già stati ridotti (a 5.000 euro) dall'articolo 20 del decreto legge n. 78 del 2010⁶². Il decreto legge n. 78 del 2010 aveva infatti a sua volta reintrodotta i limiti di importo all'uso del contante vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008⁶³, che all'articolo 32 aveva elevato da 5.000 a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore.

Il comma in esame, inoltre, a seguito di quanto sopra disposto, interviene al comma 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, al fine di posticipare di 3 mesi (dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011) il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti (ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo).

Il comma 4-bis, inserito durante l'esame in Commissione (em. 2.36), interviene in materia di sanzioni.

Esso prevede in particolare che le sanzioni previste dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007 non si applichino per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 dello stesso decreto, commesse tra il 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite ai limiti di importo introdotti dal comma precedente.

Si ricorda che l'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede, tra l'altro, le seguenti sanzioni:

- per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito;
- per la violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo;

⁶¹ Ossia al 29 dicembre 2007.

⁶² *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

⁶³ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

- per la violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.

Il comma 4-*bis* prevede altresì che, a decorrere dal 1° settembre 2011, le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Esso abroga, infine, i commi 18 e 19 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Tali commi dispongono, rispettivamente, che:

- è vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica (comma 18);
- il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante (comma 19).

Articolo 2, commi 5-bis e 5-ter (em. 2.53 (testo 2))

(Recupero delle somme non riscosse per i condoni e le sanatorie di cui alla legge n. 289 del 2002)

I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.53 testo 2) - prevedono la possibilità per l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia di intervenire coattivamente per il recupero delle somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previste dalla legge finanziaria 2003.

Più in dettaglio, il **comma 5-bis** stabilisce che l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia debbano avviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, una ricognizione dei contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289⁶⁴.

Detta ricognizione è finalizzata al recupero al bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai suddetti contribuenti, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento.

Si ricorda che con la legge finanziaria per il 2003 sono stati introdotte una serie di sanatorie e condoni fiscali. In estrema sintesi si rammentano le misure previste dall'articolo 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione), dall'articolo 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi), dall'articolo 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi - c.d. condono tombale), dall'articolo 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti), dall'articolo 10 (Proroga di termini), dall'articolo 11 (Definizione agevolata delle imposte indirette), dall'articolo 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi), dall'articolo 14 (Regolarizzazione delle scritture contabili), dall'articolo 15 (Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione) e dall'articolo 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti).

Nei trenta giorni successivi all'avvio della suddetta ricognizione, le società del gruppo Equitalia sono tenute ad avviare nei confronti dei contribuenti sopra citati ogni azione coattiva necessaria per il recupero integrale delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati.

L'azione coattiva può anche consistere nell'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2011.

⁶⁴ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Il **comma 5-ter** disciplina l'ipotesi del mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il suddetto termine del 31 dicembre 2011.

In tal caso è prevista:

- l'applicazione di una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme;
- la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza entro il 31 dicembre 2012, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento. Tale controllo si estende, peraltro, anche alle attività svolte dal contribuente con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni concernenti il condono.

Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter (em. 2.80 testo 2)

(Modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997)

I commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.80 testo 2) - recano modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997⁶⁵.

Più in dettaglio il **comma 12-bis**, tramite una novella all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, interviene sulla disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nell'ipotesi di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati detti interventi.

Per effetto di tale modifica, pertanto, nel caso di vendita di tale unità immobiliare le previste detrazioni possono:

- essere utilizzate dal venditore oppure
- essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Si ricorda invece che, secondo il testo vigente, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Coerentemente con tale modifica il **comma 12-ter** novella invece l'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289⁶⁶.

Il testo vigente prevede che resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 449 del 1997, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore.

Per effetto della modifica proposta si prevede invece che le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica (in coerenza, pertanto, con la modifica apportata dal precedente comma 12-bis).

⁶⁵ *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.*

⁶⁶ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).*

Articolo 2, comma 35-bis (em. 2.102 testo 4)
(Modifiche al testo unico sulle spese di giustizia)

L'emendamento 2.102 (testo 4) al comma 35 dell'art. 2 (*Disposizioni in materia di entrate*) introducendo il comma 35-bis dispone talune novelle all'art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115⁶⁷. Le novelle introdotte intendono modificare, appunto, l'art. 13 (*Importi*) che è parte del Titolo I della parte II, relativa al contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario.

La lettera g) dell'emendamento in esame modifica il comma 1, lett. d) dell'art.13 T.U. stabilendo la cifra di euro 450 solo per i processi civili di valore indeterminabile e non più, come nella precedente stesura, anche per i processi amministrativi.

La stessa cifra di euro 450 è prevista per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000.

La disciplina del contributo unificato nel processo civile ed amministrativo era stata in precedenza già modificata dalla lett. i) del comma 6 dell'art. 7 del D.L. 98/2011⁶⁸ che ha introdotto nuove norme sul contributo per il processo tributario, novellando, tra l'altro, il citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, recato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Tale disciplina reca aumenti della misura del contributo, introduce nuove ipotesi per le quali esso è dovuto e abroga alcuni casi di esenzione.

La lett. h) novella il comma 3-bis del medesimo art. 13 relativo agli importi del contributo unificato nel processo civile amministrativo e tributario e dispone che il difensore indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546⁶⁹. In caso di omissione il contributo unificato è aumentato della metà.

La lettera i) modifica il comma 6 del medesimo art. 13 T.U. stabilendo che nel caso manchi la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 ovvero la dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di

⁶⁷ "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)".

⁶⁸ D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

⁶⁹ D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

prenotazione a debito, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f*)⁷⁰.

Le lettere *j* e *k*) dell'emendamento in esame sopprimono i due ultimi periodi del comma 6-*bis*, lettera *e*) in materia di contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e ne inseriscono di nuovi stabilendo che gli importi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) siano aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. A questo fine, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Per "ricorsi" devono intendersi quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

Il comma 6-*bis* è stato aggiunto dall'art. 21, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, più volte modificato, e infine così sostituito dalla lettera *s*) del comma 6 dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

La lettera *e*) prevedeva il contributo di 600 euro in tutti i casi non previsti dalle lettere precedenti. Inoltre tale lettera prevedeva il contributo unificato di 600 euro anche per le ipotesi di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, ipotesi non contemplata dalla precedente disciplina in materia.

Il contenuto delle lettere *a-d* è qui di seguito brevemente descritto.

La lettera *a*) prevede un contributo di 300 euro in relazione ai ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato. Lo stesso vale per i ricorsi aventi ad oggetto l'accesso ai documenti amministrativi e il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinati dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo n. 104 del 2010, di riordino del processo amministrativo. Tale ultimo riferimento normativo sostituisce i corrispondenti riferimenti della versione della norma previgente al presente decreto legge. Si mantiene l'esenzione del contributo per i ricorsi avverso il diniego di accesso all'informazione ambientale disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE.

La lettera *b*) rimanda al comma 3, art. 13 T.U. come modificato dal presente decreto legge, per le controversie riguardanti il pubblico impiego.

La lettera *c*) prevede un contributo di 1.500 euro per i riti abbreviati previsti dal libro IV, titolo V del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, relativi a diverse materie.

La lettera *d*) prevede un contributo di 4.000 euro per controversie aventi ad oggetto: provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture; provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con

⁷⁰ Comma 6-*quater*, lett. *f*): euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (tali fattispecie sono contemplate dall'articolo 119, lett. *a*) e *b*) del decreto legislativo n. 104 del 2010). Tale contributo sostituisce quello di 2.000 euro previsto dal testo previgente al decreto, risultando quindi raddoppiato.

Si noti, infine, che la Corte costituzionale, con sentenza 26 - 29 aprile 2010, n. 152 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma *6-bis*, come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata con riferimento agli artt. 3, 97 e 81, terzo comma, della Costituzione.

La lettera l) modifica il comma *6-quater* disponendo che il contributo unificato di euro 120 già stabilito per le controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 dovuto per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali sia esteso anche alle controversie tributarie di valore indeterminabile.

Articolo 2, comma 35-bis (em. 2.106 testo 2)

(Istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero)

Il comma 35-bis dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.106 testo 2) - introduce un'imposta di bollo del 2 per cento sui trasferimenti di denaro verso Stati extra comunitari effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "*money transfer*" ed altri agenti in attività finanziaria, da parte di persone prive di matricola INPS e codice fiscale.

Più in dettaglio il comma in esame istituisce, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria.

L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo di 3 euro.

L'imposta peraltro non è dovuta:

- per i trasferimenti effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea;
- per i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Si segnalano possibili problematiche di natura applicativa che potrebbero insorgere a seguito della immediata applicabilità della norma in esame, per la quale non è peraltro prevista l'emanazione di una normativa secondaria di dettaglio.

Articolo 2, comma 35-bis (em. 2.119 testo 2)
*(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità con la carica di
componente delle commissioni tributarie)*

Il comma 35-bis dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.119 testo 2) - reca modifiche alla disciplina delle incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie su cui è recentemente intervenuto l'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98⁷¹.

Più in dettaglio, tramite novelle all'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, vengono apportate modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545⁷², che disciplina le incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie.

In particolare:

- alla lettera *m-bis*) del comma 1 dell'articolo 8, volta a prevedere l'incompatibilità di coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e del personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546⁷³, viene specificato che i suddetti soggetti devono altresì esercitare, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) (ossia esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori) (**comma 35-bis, lettera a)**);
- al comma *1-bis* dell'articolo 8 si stabilisce che, tra gli altri, non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado (anziché fino al terzo grado come previsto dal testo vigente) o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti (**comma 35-bis, lettera b)**).

⁷¹ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

⁷² Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

⁷³ Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 2, comma 35-ter (em. 2.102 testo 4)
(Modifica al codice di procedura civile)

Il comma 35-ter - **introdotto in Commissione dall'emendamento 2.102 (testo 4) (Latronico)** - modifica gli articoli 125 e 136 del Codice di procedura civile.

La lettera a) dell'emendamento in esame reca modifiche al primo comma dell'art. 125 del Codice di procedura civile. Tale articolo riguarda il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e dispone che salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto indicino l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbano essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.

La novella dispone che il difensore indichi anche il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio numero di fax.

La lettera b) reca modifiche all'art. 136 del codice di procedura civile relativo alle comunicazioni.

L'articolo in oggetto stabilisce che il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, faccia le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dia notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

La novella dispone che tutte le comunicazioni alle parti siano effettuate con le modalità previste al terzo comma, cioè a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Articolo 2, comma 35-quater (em. 2.102 testo 4)
(Modifiche al processo tributario)

Il comma 35-quater - **introdotto in Commissione dall'emendamento 2.102 (testo 4)** - modifica gli articoli 18 e 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992⁷⁴, che disciplina il processo tributario.

La prima novella incide sulle modalità di presentazione del ricorso alla commissione tributaria provinciale con cui viene introdotto il relativo processo.

Il comma in esame, novellando l'articolo 18, comma 2, lettera *b*) del D. Lgs. 546/1992, obbliga il ricorrente ad indicare nel relativo ricorso - oltre ai dati ivi previsti - anche l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo ricorrente e del suo legale rappresentante.

L'ulteriore novella al citato articolo 18 riguarda il comma 4, ovvero i requisiti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale norma prevede che il ricorso sia inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni che il ricorso deve contenere ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale. Il comma in esame aggiunge a tale fattispecie escludente anche l'indirizzo di posta elettronica certificata.

La seconda novella incide sulla costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario, disciplinata dall'articolo 22 del D. Lgs. 546/1992.

Il comma in esame obbliga il ricorrente a depositare presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione al ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

⁷⁴ Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Articolo 2, comma 35-quinquies (em. 2.102 testo 4)
(*Modifiche alle disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario*)

Il comma in esame - **introdotto in Commissione con l'emendamento 2.102 (testo 4)** - modifica alcune disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98⁷⁵.

In particolare la **lettera a)** del comma in esame modifica l'art. 37, "*Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie*", il quale dispone che i capi degli uffici giudiziari sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno debbano redigere un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con tale programma si determinano:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Il comma 3 dell'art. 37 citato prevede attualmente che il su citato programma venga adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98; **tale termine viene modificato dal comma in esame** e viene posticipato alla data del 31 ottobre 2011. Inoltre la **lettera a)** modifica anche il comma 7 dell'art. 37 suddetto: laddove esso dispone attualmente che le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle "controversie instaurate", nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 98/2011, **la modifica in esame sostituisce il riferimento alle "controversie instaurate" con quella dei "procedimenti iscritti a ruolo"**. Il citato comma 6 a sua volta ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per quanto riguarda alcune norme relative al Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario.

La **lettera b)** del comma in esame modifica l'articolo 39 dello stesso decreto-legge n. 98/2011, che reca "*Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria*". In particolare viene aggiunto un periodo al comma 4, il quale

⁷⁵ "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*"

dispone che al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni. **La lettera b) in esame integra la disposizione stabilendo che ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi.**

Articolo 2, comma 35-sexies (em. 2.102 testo 4)
(Modifica della disciplina in materia di mediazione)

Il comma 35-sexies - introdotto in Commissione dall'emendamento 2.102 (testo 4) (Latronico) - integra il comma 5 dell'art. 8 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28⁷⁶. L'art. 8 riguarda il procedimento di mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. Il comma in esame dispone che il giudice condanni la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

I casi indicati dal citato comma 5 riguardano controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

⁷⁶ "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"

Articolo 2, comma 36 (em. 2.129 testo 2 e 2.130 testo 2)

(Destinazione di maggiori entrate)

Il **comma 36 dell'articolo 2 modificato dalla Commissione (em. 2.129 testo 2 e 2.130 testo 2 identici)** prevede che le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame siano riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.

Con la modifica approvata è stato in particolare previsto che, a partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione.

Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale finalizzato alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Articolo 2, comma 36-bis (em. 2.138 testo 2)
(Modifica alla disciplina in materia di estrazione di beni da depositi IVA)

Il comma 36-bis dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 2.138 testo 2) - reca una modifica all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331⁷⁷, con il quale è disciplinata l'estrazione dei beni da un deposito IVA.

Più in dettaglio, per effetto della modifica introdotta si prevede che l'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato comporta il pagamento dell'imposta e può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA che:

- siano iscritti alle Camere di commercio da almeno un anno;
- dimostrino una effettiva operatività;
- attestino la regolarità dei versamenti IVA.

Per la definizione delle relative modalità applicative la norma fa quindi rinvio ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

⁷⁷ *Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.*

Articolo 2, commi 36-bis - 36-quater (em. 1.1000 testo corretto 2)
(Riduzione di agevolazioni per le cooperative)

I commi da **36-bis a 36-quater dell'articolo 2 - aggiunti a seguiti dell'esame svolto in Commissione (em. 1.1000 testo 2)** - recano riduzioni di agevolazioni già previste in favore delle cooperative, in anticipazione della riforma del sistema fiscale.

In particolare il **comma 36-bis**, tramite novelle all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311⁷⁸, riduce del 10 per cento la quota di esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente - con eccezione delle cooperative agricole e della piccola pesca - degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili, prevista dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904⁷⁹.

Si ricorda che l'articolo 12 della legge n. 904 del 1977 stabilisce che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma **36-bis**, pertanto, la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente è pari:

- al 40 per cento (anziché al 30 per cento) per le altre cooperative e loro consorzi;
- al 65 per cento (anziché al 55 per cento) per le società cooperative di consumo e loro consorzi.

Resta invece inalterata al 20 per cento la quota di detti utili per le cooperative agricole e loro consorzi e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Il **comma 36-ter** - tramite una novella all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63⁸⁰ - riduce invece del 10 per cento l'esclusione (che

⁷⁸ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

⁷⁹ Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria.

⁸⁰ Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

attualmente è totale) dalla formazione del reddito imponibile dell'ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le società cooperative.

La norma prevede in particolare che il già ricordato articolo 12 della legge n. 904 del 1977 non si applichi alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

Il **comma 36-quater** disciplina infine la decorrenza delle disposizioni recate dai due commi precedenti, che si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Esso stabilisce altresì che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle norme in esame si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui agli stessi commi 36-*bis* e 36-*ter*.

Articolo 2, commi 36-quinquies - 36-novies (em. 1.1000 testo corretto 2)
(Revisione della disciplina delle società non operative)

I commi da 36-quinquies a 36-novies dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 testo corretto 2) - recano modifiche alla disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

In particolare il **comma 36-quinquies** prevede l'applicazione di una maggiorazione del 10,5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 75 del DPR n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), dovuta dalle società non operative di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724⁸¹.

Più in dettaglio si ricorda che l'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 disciplina le società di comodo.

I soggetti individuati dal comma 1 dell'articolo 30 sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche

⁸¹ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50; 6-*bis*) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 6-*ter*) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-*quater*) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-*quinquies*) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-*sexies*) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

La suddetta maggiorazione di aliquota del 10,5 per cento si applica comunque sulla quota del reddito imputato per trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, dai soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 a società o enti soggetti all'IRES.

Si ricorda che l'articolo 5 del TUIR disciplina i redditi prodotti in forma associata; il comma 1 in particolare stabilisce che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Ai sensi del **comma 36-*sexies*** i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del TUIR devono assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile alla predetta maggiorazione di aliquota del 10,5 per cento, provvedendone altresì al versamento.

Peraltro il **comma 36-*septies*** prevede l'applicazione del precedente comma 36-*sexies* anche per la quota di reddito imputato per trasparenza, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, dai soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994 ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 dello stesso TUIR.

Si ricorda che l'articolo 117 del TUIR disciplina i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti.

Il **comma 36-*octies*** prevede l'ipotesi in cui i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, abbiano esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale:

- se l'hanno esercitata in qualità di partecipanti devono assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione provvedendo al relativo versamento;
- se l'hanno esercitata in qualità di partecipanti devono assoggettare il proprio reddito imponibile alla maggiorazione di cui al comma 36-*quinquies*, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

Il **comma 36-novies** disciplina infine la decorrenza delle disposizioni recate dai commi precedenti, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La norma disciplina altresì la determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, prevedendo che in tal caso si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni recate dagli stessi commi da 36-*quinquies* a 36-*octies*.

Articolo 2, commi 36-decies - 36-duodecies (em. 1.1000 testo corretto 2)
(Applicazione della disciplina delle società non operative ai soggetti in perdita sistematica)

I commi da 36-decies a 36-duodecies dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 testo corretto 2) - prevedono l'applicazione alle c.d. società in perdita sistematica della disciplina dettata per le società non operative.

Più in dettaglio il **comma 36-decies** stabilisce che - anche in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994⁸² per l'individuazione delle società non operative - le società e gli enti che presentino dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta per gli effetti di cui al citato articolo 30.

La norma fa salve, peraltro, le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui allo stesso articolo 30.

Si ricorda che l'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 disciplina le società di comodo.

I soggetti individuati dal comma 1 dell'articolo 30 sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di

⁸² *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.*

capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

L'equiparazione introdotta dal comma 36-decies si applica anche qualora nei tre periodi d'imposta le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994 (**comma 36-undecies**).

Si ricorda che il comma 3 dell'articolo 30 citato stabilisce che, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

Il **comma 36-duodecies** disciplina infine la decorrenza delle disposizioni recate dai due precedenti commi, che si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Per quanto concerne la determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, è previsto che si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

Articolo 2, commi 36-terdecies - 36-duodevicies (em. 1.1000 testo corretto 2)

(Beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore)

I commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell'articolo 2 - aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 testo corretto 2) - prevedono l'indeducibilità dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, dette norme mirerebbero al contrasto del fenomeno della concessione in godimento, a soci o familiari dell'imprenditore, di beni relativi all'impresa per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, disciplinando in particolare l'ipotesi in cui i beni non fuoriescano dal regime di impresa ma vengano concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato (senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello derivante da una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli).

Più in dettaglio il **comma 36-terdecies** modifica l'articolo 67, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) al fine di inserire, tra quelli che sono fiscalmente considerati "redditi diversi", la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Tale modifica viene realizzata aggiungendo appunto all'elencazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR, una nuova lettera *h-ter*).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 67, comma 1, del TUIR, prevede che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendenti, una serie di redditi ivi elencati.

In conseguenza di tale modifica al TUIR, il **comma 36-quaterdecies** stabilisce che i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non possono essere ammessi in ogni caso in deduzione dal reddito imponibile.

La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo di cui sopra - ai sensi del successivo **comma 36-quinquiesdecies** - concorre pertanto alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi

dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del TUIR (come appunto integrato dal precedente comma 36-terdecies).

Il comma **36-sexiesdecies** prevede obblighi di comunicazione con le relative sanzioni.

In particolare, con riferimento ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari per un corrispettivo annuo al valore di mercato del diritto di godimento devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate i dati relativi a detti beni da parte dell'impresa concedente o dal socio o familiare, secondo modalità e termini che saranno individuate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

L'omessa comunicazione (ovvero la sua trasmissione con dati incompleti o non veritieri) è punita, in solido, con una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. In tal caso, tuttavia, se i contribuenti si siano conformati alle disposizioni recate dai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471⁸³.

Si ricorda che l'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 471 del 1997 punisce con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Viene attribuito all'Agenzia delle entrate l'obbligo di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche utilizzatrici dei beni concessi in godimento; è previsto altresì che, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, si tenga conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione che sia stata effettuata nei confronti della società (**comma 36-septiesdecies**).

Infine il **comma 36-duodevicies**, concernente la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, stabilisce che queste si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Esso prevede altresì che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai suddetti commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.

⁸³ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

Articolo 2, comma 36-vicies (em. 1.1000 testo corretto 2)
(Liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo)

Il comma 36-vicies dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 testo corretto 2) - prevede la possibilità per l'Agenzia delle entrate di procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

Più in dettaglio il comma in esame stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605⁸⁴, l'Agenzia delle entrate possa elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

L'undicesimo comma dell'articolo 7 citato prevede, in sintesi, che le comunicazioni all'anagrafe tributaria sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

L'elaborazione delle liste è basata sulle informazioni relative ai rapporti ed alle operazioni di cui al sesto comma del citato articolo 7, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari in riferimento alle tipologie di informazioni da acquisire.

Si ricorda che il sesto comma dell'articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 stabilisce che le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo,

⁸⁴ *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.*

compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Articolo 2, comma 36-*vicies semel* (em. 1.1000 testo corretto 2)
(Obbligo di certificazione fiscale per i servizi prestati dagli stabilimenti balneari)

Il comma 36-*vicies semel* dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 testo corretto 2) - assoggetta all'obbligo di certificazione fiscale (mediante emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari degli stabilimenti balneari.

Più in dettaglio il comma in esame, tramite la soppressione della lettera rr) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696⁸⁵, fa venire meno per le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti la prevista esenzione dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi stabilita dall'articolo 1 dello stesso DPR.

Dette prestazioni, pertanto, per effetto della norma in esame rientrano tra le operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale ai sensi dell'articolo 1.

Si ricorda che l'articolo 1 del DPR n. 696 del 1996 stabilisce che corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline.

⁸⁵ *Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.*

Articolo 2, comma 36-vicies bis e 36-vicies bis A (em. 1.1000 testo corretto 2)

(Modifiche alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA)

Il comma 36-vicies bis dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 testo corretto 2) - reca una serie di modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74⁸⁶, concernenti la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA, dirette, in termini generali, ad abbassare la soglia di imposta evasa da cui scatta l'applicazione delle sanzioni penali.

Più in dettaglio vengono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000:

- all'articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene soppressa la disposizione che riduce l'entità della reclusione (da sei mesi a due anni anziché da un anno e sei mesi a sei anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (**lettera a**);
- all'articolo 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) viene ridotta la soglia di imposta evasa che fa scattare la sanzione penale da 77.468,53 euro a 30.000 euro e, analogamente, la soglia relativa all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione da 1.549.370,70 euro a 1.000.000 di euro (**lettere b**) e **c**);
- all'articolo 4 (dichiarazione infedele) le suddette soglie vengono ridotte rispettivamente da 103.291,38 euro a 50.000 euro e da 2.065.827,60 euro a 2.000.000 di euro (**lettere d**) ed **e**);
- all'articolo 5 (omessa dichiarazione) la soglia di imposta evasa che fa scattare la sanzione penale è ridotta da 77.468,53 euro a 30.000 euro (**lettera f**);
- all'articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) viene soppressa la disposizione che riduce l'entità della reclusione (da sei mesi a due anni anziché da un anno e sei mesi a sei anni) se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (**lettera g**);
- all'articolo 12 (pene accessorie) è aggiunto un comma diretto a prevedere che, per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-*quater* dello stesso decreto n. 74 del 2000, qualora l'imposta evasa o non versata sia

⁸⁶ Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

superiore a tre milioni di euro, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena (**lettera h**);

- all'articolo 13 (circostanza attenuante e pagamento del debito tributario) è prevista la riduzione sino ad un terzo (anziché sino alla metà) delle pene stabilite per i delitti previsti dal decreto n. 74 del 2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento; è altresì inserito un nuovo comma concernente l'applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di cui allo stesso decreto n. 74 del 2000 (**lettere i**) e **m**);
- infine all'articolo 17 (interruzione della prescrizione) è aggiunto un comma diretto ad elevare di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del citato decreto n. 74 del 2000 (**lettera l**).

Un ulteriore comma aggiuntivo (**36 vicies bis A**) specifica che le suddette modifiche si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge in esame (*rectius alla legge di conversione del presente decreto-legge*).

Articolo 2, comma 36-vicies ter (em. 1.1000 testo corretto 2)
*(Riduzione delle sanzioni in favore degli esercenti che utilizzano
strumenti di pagamento diversi dal contante)*

Il comma 36-vicies ter dell'articolo 2 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 1.1000 testo corretto 2) - prevede la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative per gli esercenti imprese o arti e professioni che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Più in dettaglio la norma in esame stabilisce che le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1 (violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette), dall'articolo 5 (violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi) e dall'articolo 6 (violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471⁸⁷, sono ridotte alla metà nei confronti degli esercenti imprese o arti e professioni aventi ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che:

- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;
- nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IVA indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605⁸⁸, in corso nel periodo d'imposta.

Si ricorda in proposito che il sesto comma dell'articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 stabilisce che le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo,

⁸⁷ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

⁸⁸ *Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.*

compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Articolo 3, commi 1-4 (em. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.13 testo 2, 3.19)
(*Libertà di iniziativa e attività economica*)

L'**articolo 3** apre il Titolo II del decreto-legge, dedicato a "Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo".

Il principio affermato al **comma 1** (secondo cui Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio per il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato) non è soltanto ricognitivo della previsione dell'attuale articolo 41 della Costituzione: per lo stesso *incipit* dell'alinea, nel testo originario del decreto-legge, esso si inquadra tra gli effetti anticipatori di una possibile revisione della medesima norma costituzionale. **Peraltro la Commissione bilancio ha approvato (emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7) la soppressione del richiamo all'art. 41 Cost.** A "riempire" la fattispecie di contenuti ulteriori (attualmente *praeter Constitutionem*) provvede la seconda previsione ("è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge"), visto che la prima è immediatamente riprodotiva dell'attuale dettato costituzionale (a ricomprendere nella libertà dell'articolo 41 l'attività conseguente all'iniziativa, aveva già provveduto la dottrina).

La decorrenza della fattispecie è legata ad un termine – un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione – che potrebbe apparire in contraddizione con i requisiti di necessità ed urgenza imposti dalla Costituzione per i decreti-legge.

Al riguardo, viene richiamato in dottrina⁸⁹ l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁹⁰, secondo cui il decreto-legge deve contenere misure di immediata applicazione. Il legislatore avrebbe così preso posizione a favore dell'interpretazione restrittiva, secondo cui non sarebbero ammissibili nel decreto-legge disposizioni non immediatamente operative. Altra dottrina ritiene sussistere l'urgenza "nell'opportunità di predisporre gli adempimenti e gli strumenti necessari per meglio attuare una certa misura, anche a distanza di mesi dall'applicazione della relativa disciplina"⁹¹.

Utile, per comprendere l'alternativa in cui la dottrina si dibatte sul punto - se la necessità e l'urgenza debbano riguardare il provvedimento ovvero possano anche riguardare soltanto il provvedere - anche il contesto dell'intervento decretizio: per una autorevole dottrina, "si può pensare al caso in cui appaia urgente (ad es. per tacitare certe aspettative che si manifestano con forza presso categorie sociali: ad es. di aumenti retributivi nel settore del pubblico impiego) approvare determinate misure, anche se

⁸⁹ F. Sorrentino-G. Caporali, voce *Legge (atti con forma di)*, Digesto, discipline pubblicistiche, p. 120.

⁹⁰ *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

⁹¹ Paladin, *Le fonti del diritto italiano*, 1996, p. 244.

esse sono destinate a valere non immediatamente (ad es. aumenti salariali a decorrere dal successivo anno finanziario)⁹². Una rilevanza dell'effetto annuncio che si può trasporre all'impatto della manovra sui mercati, cui le premesse del decreto-legge fanno riferimento: oltre al fine di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese, vi è infatti citato anche il fine di garantire la stabilità del Paese "con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità" (ma anche il fine di "rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea").

Come effetto della norma, il divieto non è più condizione sufficiente per ritenere che l'iniziativa (e l'attività conseguente) economica privata non sia libera. Occorre anche che la disposizione normativa recante il divieto appartenga ad una precisa tipologia di atti di rango primario, cioè quelli contenutisticamente qualificati dall'ipotesi di cui alle **lettere da a) ad e) del comma 1**, e cioè contenenti vincoli derivanti: dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; dall'esigenza di non contrastare con i principi fondamentali della Costituzione; dall'esigenza di non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; da disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; da disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

In assenza di tali leggi "qualificate", va rimossa la prescrizione incompatibile con il principio della libertà dell'attività economica privata. Occorre in proposito considerare che l'ordinamento gius-amministrativo si attegga nei confronti dei privati prevalentemente secondo lo schema norma-potere-fatto⁹³, per cui può darsi il caso che la prescrizione sia l'effetto non soltanto di atti normativi, ma anche di atti generali delle pubbliche amministrazioni competenti (investite di un generale e generico potere di vigilanza e conformazione, a difesa dell'interesse pubblico in determinati ambiti materiali): anche ad essi, come a tutti gli altri livelli della "legislazione a cascata", deve intendersi riferito il contenuto dell'obbligo di adeguamento di cui al comma 1, sia pur con il necessario coordinamento con le previsioni dei commi da 6 ad 11, più specificamente riferite a quelle particolari forme di vincolo definite "restrizioni all'accesso ed all'esercizio" (*cf. infra*).

Si segnala che l'emendamento 3.13 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, è volto a estendere il limite di cui alla lettera e) alle disposizioni relative all'attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportino effetti di finanza pubblica.

La generalissima previsione dell'alinea ("adeguano i rispettivi ordinamenti") è poi calata nello specifico delle realtà normative dei singoli enti territoriali mediante una graduazione di previsioni, recate dai **commi 2, 3 e 4**.

⁹² G. Zagrebelsky, *Manuale* cit., p. 294.

⁹³ Per una breve disamina della questione, *cf.* Senato della Repubblica, Servizio studi, XVI legislatura, *La libertà d'impresa tra l'articolo 41 e l'articolo 118 della Costituzione*, n. 244, ottobre 2010, pp. 8-11.

La previsione più incisiva è quella rivolta al livello statale, nel quale:

- da un lato entro il predetto termine si provvederà “anche” mediante gli strumenti “vigenti” di semplificazione normativa.

La possibilità che lo Stato consegua l’obiettivo di cui al comma 1, nei confronti di fonti giuridiche di rango primario, utilizzando “in corso d’opera” deleghe semplificatorie già accordate dal Legislatore - dilatandone *ex post* inopinatamente l’oggetto con la previsione in questione - sembra da escludere. Più semplicemente, il riferimento alla vigenza va considerato come preesistenza nell’ordinamento dello strumento semplificatorio, astrattamente inteso: la sua attuazione in concreto passerà per l’emananda legge annuale di semplificazione ovvero in rapporto al concreto modo di atteggiarsi di ogni tipo di vincolo, che richiede al privato di subordinare l’inizio o la prosecuzione della sua attività a procedure di tipo amministrativo. Ad abrogazioni, modifiche ed integrazioni di atti di puntuale regolamentazione dei procedimenti (alla base della piramide della citata “legislazione a cascata”) potranno procedere anche le singole Pubbliche amministrazioni, con le modalità ordinarie (anche) in autotutela;

- dall’altro lato, oltre il medesimo termine, scatterà una clausola abrogativa delle disposizioni statali incompatibili “con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione (certificata) di inizio attività e dell’autocertificazione con controlli successivi”. Rispetto all’altra clausola abrogativa recata nel medesimo articolo (quella del comma 8), nella “ghigliottina” del **comma 3** va rilevata una minore determinatezza: ciò non solo in rapporto alle regole dettate dalla “Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi”⁹⁴, ma anche in ordine ai criteri in base ai quali ricavare la nuova normativa (limitati ad una previsione alternativa in cui non si precisa nemmeno quando debba ricorrere la S(C)IA e quando l’ “autocertificazione”)⁹⁵. È noto che il principio di legalità si soddisfa non solo in senso formale ma anche in senso sostanziale, in modo che l’esercizio della discrezionalità sia determinato nel contenuto e nelle modalità, mantenendo così una copertura legislativa dell’azione amministrativa: sta quindi al legislatore indicare criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell’organo a cui il potere è stato attribuito, viepiù quando si tratta di un potere di incidere sull’assetto degli atti-fonte preesistente. Si tratta non soltanto di soddisfare un’esigenza di certezza del diritto (stante il possibile contenzioso che potrebbe discendere dal concreto scrutinio sull’incompatibilità della disposizione normativa con l’obbligo di adeguamento, in assenza di un atto di elencazione), ma anche di conseguire la salvaguardia del principio

⁹⁴ Per la quale le formula abrogativa generica “è superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale”; sulla abrogazione implicita dall’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale: per una sua recente riaffermazione, *cf.* Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, 25 maggio 2011, parere sull’A.C. 4357.

⁹⁵ Nella relazione al disegno di legge di conversione si specifica essere la SCIA, cioè la segnalazione certificata di inizio attività, introdotta nell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla legge n. 122 del 2010, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 78 del 2010, ed interessata da modifiche all’articolo 6 del decreto-legge qui in commento. Per l’autocertificazione, si intende il sistema da ultimo disciplinato nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

della riserva relativa di legge, valore giudicato dalla Corte come prevalente rispetto a qualsiasi pur giustificata operazione di devoluzione di poteri normativi⁹⁶.

La Commissione ha aggiunto, alla fine del comma 3, un periodo (em. 3.19), volto a chiarire che il Governo, entro il 31 dicembre 2012, può, con regolamenti di delegificazione, individuare le disposizioni abrogate per effetto del comma 3 e definire la disciplina regolamentare della materia in conformità al comma 1.

Rivolta al livello regionale appare invece la previsione dei **commi 2** e (in parte) **4**.

Per attribuire concreta portata prescrittiva al **comma 2**⁹⁷ occorre leggerlo come riferito proprio alle regioni. Invero, rispetto alle clausole contenute in analoghe normative “liberalizzatorie” l’endiadi contenuta nella disposizione reca vari elementi di eccentricità. Quella che ad esempio nel decreto legislativo n. 59 del 2010 è la copertura costituzionale invocata per l’esercizio di una competenza legislativa esclusiva dello Stato⁹⁸, qui “perde” il riferimento al consumo e si limita ad una locuzione descrittiva (“attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese”). Ugualmente assente è un’altra clausola di relazione tra livelli legislativi, quella secondo cui i principi desumibili dalle disposizioni “costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”⁹⁹. In luogo di tutto ciò, la prima parte dell’endiadi afferma che il comma 1 costituisce principio fondamentale “per” lo sviluppo economico: se ha una portata normativa, l’inciso non può che tendere ad annoverare l’intervento di cui al comma 1 tra le materie sulle quali non opera l’articolo 117, comma quarto della Costituzione (competenza residuale delle regioni per tutte le materie non espressamente contemplate nei due precedenti commi).

In realtà, la pretesa (regionale) in ordine all’esistenza di una materia “sviluppo economico” è stata confutata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 165 del 2007, secondo cui “la locuzione costituisce un’espressione di sintesi, meramente descrittiva, che comprende e rinvia ad una pluralità di materie” (§ 4.3 del considerato in diritto; v. anche § 3.2.2 del considerato in diritto della sentenza n. 430 del 2007 nonché la sentenza n. 63 del 2008, che al § 4.2 dichiara che “non è configurabile una materia ‘impresa’ (...) che, per ciò solo, possa ritenersi

⁹⁶ “Nello stesso caso di riserva relativa la norma primaria attributiva dei cennati poteri deve comunque adeguatamente delimitarne il carattere discrezionale”: sentenza n. 201 del 1987, § 5 del considerato in diritto.

⁹⁷ La mera enunciazione, direttamente nella disposizione, delle finalità perseguite dall’intervento normativo, sollecitò plurime osservazioni da parte del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, il 25 maggio 2011, nel parere sull’A.C. 4357, ove essa si presentava nella forma di un vero e proprio “preambolo esplicativo”.

⁹⁸ Norme adottate “ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale”: art. 1 comma 2.

⁹⁹ Cfr. art. 1 comma 3 del citato decreto legislativo n. 59.

attribuita alla competenza residuale delle Regioni”). Non può però allora concludersi, in senso diverso, circa l’esistenza a priori di una competenza concorrente che legittimi lo Stato a dettare principi generali: anche nei confronti del legislatore nazionale varrà la considerazione – tratta dalla citata giurisprudenza costituzionale – secondo cui “lo sviluppo economico è in realtà un obiettivo più che una materia: esso interseca una molteplicità di materie diverse, alcune di competenza regionale”, per cui in dottrina si è rilevato come la Corte nella fattispecie abbia giustificato l’interferenza materiale “avendo riguardo all’interesse tutelato, ritenuto di rilevanza nazionale”¹⁰⁰. Del resto, in tal senso depone anche la circolare 6 maggio 2010 n. 3635/C del Ministero dello sviluppo economico, che – nell’illustrare l’impatto della clausola di cedevolezza contenuta nell’articolo 84, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010 – riconosceva che le liberalizzazioni recate dal decreto stesso (in attuazione della direttiva n. 123/2006/CE, cosiddetta Bolkenstein) si applicavano alle regioni “nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di concorrenza concorrente”.

Occorre allora tornare all’altro sintagma contenuto nel comma 2, per addivenire ad una conclusione conforme all’evoluzione di dottrina e giurisprudenza citata: ricondurre l’intervento di adeguamento regionale entro i diversi ambiti finalistici recati dall’articolo 117, comma 2, lettera e), secondo inciso, Cost., non significa solo consentire l’operatività della clausola di cedevolezza del decreto n. 59 (quindi con caducazione della legislazione regionale difforme dalla direttiva Bolkenstein, in attesa della “riespansione” della competenza legislativa regionale quando esercitata in conformità alla normativa europea). Significa anche non dare per scontato che dalla liberalizzazione procedimentale discenda automaticamente una migliore disciplina della concorrenza¹⁰¹: se questo è l’interesse giuridico da conseguire – di per sé bastevole per radicare addirittura una ben più incisiva competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di concorrenza – esso può trovare varie forme di contemperamento, non necessariamente facendo retrocedere sullo sfondo il ruolo regolatorio delle pubbliche amministrazioni ma – piuttosto – accertando caso per caso il punto di caduta dove si soddisfa meglio l’interesse pubblico.

Ad ulteriore conferma della riferibilità dei primi quattro commi anche agli atti amministrativi generali (e non solo agli atti normativi), vi è poi la previsione del **comma 4**, che accomuna gli enti territoriali non statali (Regioni, Province, Comuni) nella valutazione di virtuosità di cui all’art. 20, comma 3, del recente decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel caso in cui provvedano all’adeguamento al principio di cui al comma 1.

¹⁰⁰ S. Parisi, *La competenza residuale. Compiti normativi nelle materie statali, relazione al convegno “Dieci anni dopo: più o meno autonomia regionale?”*, Bologna, 27-28 gennaio 2011.

¹⁰¹ Sui rapporti tra concorrenza e libertà d’impresa, cfr. F. Cintioli, *L’art. 41 della Costituzione tra il paradosso della libertà di concorrenza e il “diritto della crisi”*, Incontro alla fondazione “Magna Charta”, 15 giugno 2010.

Si tratta di una valutazione che incide su meccanismi di premialità aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per gli enti rispettosi del patto di stabilità interno¹⁰²: per essi, gli enti locali e le regioni che risulteranno collocati nella classe più virtuosa non concorrono, a decorrere dal 2013, né agli obiettivi fissati dall'art. 14, comma 1, del DL n. 78/2010, né agli ulteriori obiettivi di finanza pubblica definiti dal comma 5 dell'articolo medesimo. Per gli enti locali "virtuosi", l'obiettivo strutturale è fissato in un saldo finanziario uguale a zero - escludendo pertanto che agli enti in questione possa essere richiesto di esporre posizioni di avanzo, come invece richiesto dal citato DL 78/2010 - mentre per le regioni "virtuose", l'obiettivo è pari a quello risultante dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto legge n. 112 del 2008.

Il meccanismo di incentivo/disincentivo è chiaramente riferito alla disciplina procedimentale che le singole amministrazioni locali adottano "a valle" dell'atto normativo, visto che almeno alcune di loro non dispongono altro che di poteri amministrativi. Semmai (oltre al problema di coordinamento con la disciplina di cui ai commi 6 e seguenti, in tema di restrizioni) si pone l'ulteriore questione su ciò che potrebbe accadere se - nelle more dell'adempimento dei livelli sopraordinati, investiti dell'obbligo di adeguamento normativo - il livello di governo del territorio più basso procedesse con maggiore velocità ad uniformare i suoi strumenti regolatori al medesimo principio di cui al comma 1: se, cioè, si stia nei fatti introducendo un principio di cedevolezza della legislazione di divieto/regolazione rispetto alle iniziative maggiormente (o più tempestivamente) virtuose dell'ente territoriale investito dell'attuazione amministrativa.

È una questione strettamente collegata con quella - che da sempre preoccupa i teorici della semplificazione normativa - della possibilità di una riprocedimentalizzazione amministrativa compiuta con atto di pari rango ma successivo nel tempo. Si impone quindi una valutazione in ordine alla forza di resistenza passiva di queste previsioni "semplificatorie" (tanto da richiamare l'*incipit* del comma 1 e la ritenuta necessità di una norma di rango costituzionale, che darebbe copertura all'operazione semplificatoria in materia di libertà di impresa).

¹⁰² Il comma 2 dello stesso articolo prevede la ripartizione, con decreto ministeriale, degli enti sottoposti al patto in quattro classi, definite sulla base di dieci parametri di virtuosità, al fine di distribuire il concorso agli obiettivi finanziari di ciascun singolo livello di governo. La norma indica i seguenti parametri di virtuosità: a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard; b) rispetto del patto di stabilità interno; c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; d) autonomia finanziaria; e) equilibrio di parte corrente; f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali; g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni; h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale; i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accettate; l) l'aver operato dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente. I successivi commi 2-bis, 2-ter dispongono ulteriormente riguardo ai criteri di virtuosità.

Articolo 3, comma 5 (em. 3.32 (testo 2))
(Professioni)

Il **comma 5** dell'articolo 3 prevede che, fatto salvo l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate¹⁰³, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, nonché alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame per recepire i principi elencati nelle successive lettere da *a*) a *g*) del medesimo comma 5.

Al riguardo si rammenta che la regolamentazione degli ordini professionali attualmente esistenti è prevalentemente contenuta - perlomeno per quanto riguarda le disposizioni fondamentali in materia - in atti normativi aventi rango legislativo¹⁰⁴. Poiché la formulazione della disposizione - tale peraltro da

¹⁰³ "E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale."

¹⁰⁴ Senza pretesa di esaustività, si elencano qui di seguito atti normativi recanti disciplina di alcuni ordini professionali:

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*;

Legge 24 giugno 1923, n. 1395, *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*;

R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, *Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*;

Legge 9 febbraio 1942, n. 194, *Disciplina giuridica della professione di attuario*;

Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, *Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia*;

Legge 3 febbraio 1963, n. 69, *Ordinamento della professione di giornalista*;

Legge 3 febbraio 1963, n. 112, *Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo*;

Legge 4 agosto 1965, n. 1103, *Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica*;

Legge 24 maggio 1967, n. 396, *Ordinamento della professione di biologo*;

Legge 7 gennaio 1976, n. 3, *Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale*;

Legge 11 gennaio 1979, n. 12, *Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro*;

Legge 18 febbraio 1989, n. 56, *Ordinamento della professione di psicologo*;

Legge 23 marzo 1993, n. 84, *Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale*;

Legge 18 gennaio 1994, n. 59, *Ordinamento della professione di tecnologo alimentare*.

Si possono segnalare, inoltre, ulteriori atti di rango legislativo riguardanti disposizioni comuni ai vari ordini, ad esempio:

Legge 25 aprile 1938, n. 897, *Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi*;

escludere l'intenzione di attuare un processo di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e ciò a prescindere dall'ammissibilità di una simile soluzione nella materia qui considerata - rinvia a prossimi interventi riformatori ("Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati..."), sembra doversi ritenere, almeno a prima lettura, che, in assenza di tali interventi, il vigente assetto normativo resti immutato, quantomeno per le disposizioni di rango primario. La normativa in esame appare quindi volta essenzialmente a fissare le linee guida che dovranno informare la futura attività del legislatore statale e regionale, ai quali spetterà la concreta realizzazione sul piano legislativo degli interventi riformatori delineati dal presente comma. Resta comunque fermo che le previsioni del comma in esame, e in particolare quelle del primo periodo, potranno fin da subito integrare il quadro normativo di riferimento dell'attività amministrativa di competenza degli ordini professionali, limitatamente agli spazi a questa rimessi. Per quanto concerne poi il termine di dodici mesi, coerentemente con i rilievi testé svolti e con la lettera della previsione in esame, sembra doversi concludere per il suo carattere ordinatorio. L'eventuale inutile decorso del termine quindi non potrebbe determinare il venir meno della facoltà in capo ai soggetti competenti di effettuare gli interventi riformatori in questione.

Passando ai principi contenuti nelle già citate lettere da a) a g), **la lettera a)** prescrive che la riforma degli ordinamenti professionali dovrà assicurare che l'accesso alla professione sia libero e che il suo esercizio sia fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, sarà consentita unicamente laddove risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale. **Nel corso dell'esame in commissione la lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 è stata modificata con l'approvazione dell'emendamento 3.32 (testo 2) inserendo fra le ragioni di interesse pubblico l'espresso riferimento a quelle connesse con la tutela della salute umana.**

La lettera b) dispone che gli ordinamenti professionali riformati dovranno prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. La lettera c) stabilisce quindi che la disciplina del tirocinio per

Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, *Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.*

l'accesso alla professione dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente.

La lettera *d*) prevede che il compenso spettante al professionista sarà pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. Sarà peraltro ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe¹⁰⁵. Il professionista resta comunque tenuto

¹⁰⁵ Si rammenta che il decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani") ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. La disposizione in questione ha comunque fatto salve le tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Inoltre, essa ha confermato che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Essa ha inoltre sostituito il terzo comma dell'art. 2233 c.c. con il seguente comma *2-bis*: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali", in tal modo abrogando il divieto del patto di quota-lite. La stessa norma ha abrogato, inoltre, le disposizioni concernenti il divieto di svolgere pubblicità informativa e il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. In relazione a tale ultimo profilo, resta ferma l'esclusività dell'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale. Inoltre si dispone che "il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità".

Sul tema delle tariffe è recentemente intervenuta anche la Corte di Giustizia europea che, con sentenza riferita alla causa C-565/08, ha respinto il ricorso della Commissione contro l'Italia sull'obbligatorietà del rispetto delle tariffe massime in relazione ai compensi per gli avvocati. Secondo la Corte, infatti, la Commissione "(...) non è riuscita a dimostrare che la normativa in discussione è concepita in modo da pregiudicare l'accesso, in condizioni di concorrenza normali ed efficaci, al mercato italiano dei servizi di cui trattasi. Va rilevato, al riguardo, che la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati." I limiti alle tariffe per i compensi degli avvocati erano state già prese in considerazione dalla Corte europea in precedenti occasioni. In particolare nella causa C-35/99, *Arduino*, la Corte ha dichiarato che le norme del Trattato CE non ostavano a che uno Stato membro adottasse una misura legislativa o regolamentare che approvasse, in base ad un progetto stabilito da un ordinamento professionale di avvocati, una tariffa che fissa minimi e massimi per gli onorari dei membri della professione (si veda punto 25 delle conclusioni dell'Avvocato generale J. Mazak presentate il 6 luglio 2010 1 nella suddetta Causa C-565/08). A simili conclusioni giungeva la sentenza della Corte sulle cause riunite C-94/04 e C-202/04, *Cipolla e a.* Inoltre, la Corte ha reiterato la sua posizione in relazione alla conformità della tariffa italiana con il diritto comunitario della concorrenza nell'ordinanza sulla causa *Hospital Consulting e a.* (causa C-386/07). Per contro, quanto ad una tariffa italiana obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali, la Corte ha considerato la normativa italiana che impone ad un'organizzazione

a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia.

La lettera e) dispone che, a tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

La lettera f) stabilisce che gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente.

Al riguardo deve rammentarsi che - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - per gli ordinamenti professionali anteriori all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana la funzione disciplinare esercitata a livello centrale normalmente dai Consigli nazionali ha (o meglio può aver conservato) carattere giurisdizionale. Tale natura giuridica è comune a tutti i Consigli nazionali previsti dalle normative che, anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, hanno ordinato in enti autonomi alcune professioni, ossia quelle indicate negli articoli 1 e 18 decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. Essa viene desunta principalmente dal fatto che avverso le decisioni dei Consigli, inerenti alle attribuzioni suddette (materia disciplinare e iscrizione all'albo), è direttamente previsto il ricorso per cassazione, il quale nel nostro sistema giuridico è diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (espressamente in tal senso si veda Corte costituzionale n. 284 del 1986). Invece, per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione, il legislatore ordinario non ha potuto adottare la medesima disciplina, a causa del divieto, posto dall'articolo 102 della Carta fondamentale, di istituire nuove giurisdizioni, non solo straordinarie, ma anche speciali: sicché ha previsto l'impugnazione dei relativi provvedimenti con le forme dell'ordinario processo

professionale l'adozione di detta tariffa in contrasto con il diritto comunitario, poiché si tratta di una decisione di associazione di imprese e non di una misura statale (causa C-35/96).

civile (tribunale, corte di appello, cassazione), pure se talvolta con qualche deviazione dal modello tradizionale. Attualmente sussistono quindi due diversi tipi di procedimenti per quel che concerne l'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito degli ordini professionali. Il primo e il più risalente di questi sopravvive in forza della VI disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale già esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti, ma sono soggetti, nel termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore ordinario: il quale dovrà in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale trasformazione in sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli con le opportune modificazioni. Qualora il legislatore decida di optare per la revisione e la conservazione delle giurisdizioni speciali in questione, la sopravvivenza delle stesse é comunque subordinata alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia: il rinvio è innanzitutto alla previsione dell'articolo 108 della Costituzione che qui viene in rilievo sia per la previsione relativa alla riserva di legge nella materia qui specificamente considerata, sia per la previsione riguardante l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (per le considerazioni qui sinteticamente svolte si rinvia ancora una volta a Corte costituzionale n. 284 del 1986, nonché all'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata). Il complesso delle problematiche su cui si e' brevemente ritenuto opportuno richiamare l'attenzione può certamente essere riservato ai futuri interventi riformatori, ma ciò non toglie che potrebbe anche considerarsi non inutile fornire già in questa sede alcune indicazioni di carattere generale definendo così un quadro di riferimento per i predetti interventi.

La lettera g) prevede infine che la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivoche, ingannevoli, o denigratorie.

Articolo 3, commi 6-11 (em. 3.83, 3.93, 3.32 (testo 2))

(Accesso ed esercizio delle attività economiche)

Il **comma 6** ed i successivi cinque commi affrontano un particolare profilo della libertà d'impresa, quello dell'accesso alle attività economiche e delle relative restrizioni, già disciplinato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59¹⁰⁶, di recepimento della cosiddetta direttiva Bolkenstein (direttiva 2006/123/CE).

La direttiva stabilisce un quadro giuridico favorevole alla liberalizzazione dei servizi: comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei settori esclusi specificamente indicati), tenuto conto nel contempo delle specificità di ciascun tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Vi si prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti; il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro, mentre lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio. Gli Stati membri non potranno ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti (tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale); gli Stati potranno invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro.

È ben vero che la direttiva si rivolgeva soltanto alla fornitura di servizi, ma è altrettanto vero che il decreto legislativo n. 59 reca tutta una prima parte riferita anche allo scambio di beni, per cui la sommatoria dei due testi vale a coprire l'intero spettro delle attività economiche (eccettuati gli ambiti espressamente sottratti alla disciplina dagli articoli 2-7) svolte in forma imprenditoriale o professionale per la fornitura – normalmente dietro retribuzione e senza vincolo di subordinazione – di qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale (articolo 8, comma 1, lettera a). L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, del resto, richiama ed amplia il principio della libera prestazione dei servizi, ricavabile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, già sancito nel Trattato CE agli articoli 43 e 49 e riconfermato dal Trattato di Lisbona: non soltanto si riafferma l'obbligo per lo Stato membro di destinazione di rispettare, assicurare e non ostacolare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio ai prestatori stabiliti in un altro Stato membro; in più, vi si aggiunge il divieto per gli Stati membri di subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio a restrizioni ingiustificate. Le uniche restrizioni ammesse

¹⁰⁶ “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

all'articolo 16 sono quelle dettate da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente: non solo non si consente agli Stati membri di invocare altri obiettivi di interesse generale, ma le stesse nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente, per essere conformi alla normativa dell'Unione, devono essere dettati da una minaccia effettiva e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività.

Ecco perché si possono presentare ampi margini di sovrapposizione con la disciplina recata dai commi da 6 a 11, che regolamentano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche, nel rispetto dei principi di libertà di impresa e garanzia della concorrenza, prevedendo, entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'abrogazione delle restrizioni in materia. Tra l'altro, il comma 9 individua espressamente le fattispecie di restrizione, prevedendo, per quelle non rientranti nell'elenco, che possono essere revocate con regolamento ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge n. 400/1988 (il comma 10); il comma 11 disciplina la possibilità di escludere dall'abrogazione delle restrizioni singole attività economiche.

Il **comma 6** prevede una prima tipologia di restrizioni, quella ricadente sotto la disciplina del comma 5 per le professioni, espressamente fatta salva.

Il **comma 7** ribadisce che le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza: si tratterebbe di una norma di principio (cui estendere le considerazioni espresse in merito ai commi 1-4 sulle norme-preambolo e sulla carenza di una clausola di prevalenza sulle normative difformi), se non recasse anche un secondo periodo, secondo cui "le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva". Si tratta di una vera e propria "norma sulle fonti", che fa il paio con quelle tradizionalmente recate nell'articolo 14 delle preleggi ("le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi non si estendono oltre i casi e i tempi in esse espressi"), ponendo la libertà d'intrapresa allo stesso livello di un diritto¹⁰⁷; una norma analoga si rinveniva anche nella direttiva Bolkenstein. In ogni caso, se si conferma l'ipotesi di ordine sistematico secondo cui i commi da 1 a 4 dell'articolo 3 riguardano atti propriamente normativi - mentre i commi successivi al 6 concernano atti delle pubbliche amministrazioni competenti (con un ambito comune di intersecazione per gli atti generali) - la norma in questione va riferita prevalentemente alla scelta che la pubblica amministrazione deve operare per conseguire l'interesse pubblico: essa dovrà sacrificare la libertà d'impresa soltanto laddove non vi siano altre interpretazioni possibili della norma fondante il suo potere di intervento. **La**

¹⁰⁷ In ordine alla relativa distinzione, nonché alle evoluzioni espresse nella legislazione più recente, cfr. Senato della Repubblica, Servizio studi, XVI legislatura, *La libertà d'impresa tra l'articolo 41 e l'articolo 118 della Costituzione*, n. 244, ottobre 2010.

Commissione bilancio ha aggiunto (em. 3.83) un richiamo al comma 1 dell'articolo.

Il **comma 8** disciplina una seconda tipologia di restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente, per le quali introduce una generale clausola abrogativa, decorrente quattro mesi dopo l'entrata in vigore del decreto. **Anche qui la Commissione ha inserito un richiamo al comma 1 (em. 3.83).** Si tratta delle restrizioni indicate (peraltro, si direbbe, non esaustivamente) dal **comma 9**, e cioè:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno.

In proposito, va ricordato che la direttiva Bolkenstein già considera le restrizioni quantitative o territoriali (sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione del numero della popolazione o della distanza geografica minima tra prestatori) come vincoli indebiti, perché renderebbero difficile, se non impossibile, l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, limitando o impedendo la libertà di stabilimento. Le restrizioni quantitative sono rappresentate, ad esempio, dai limiti imposti dagli Stati membri al numero di operatori autorizzati a stabilirsi sul loro territorio o in un'area specifica; vi rientrano anche i requisiti secondo i quali il numero di operatori consentiti viene determinato in base alla popolazione esistente. Le restrizioni territoriali, invece, comprendono i requisiti che limitano il numero di prestatori di servizi in funzione di una distanza geografica minima tra i prestatori.

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione o di una attività economica;

Si segnala, con riferimento alla lettera e), che l'emendamento 3.93, approvato nel corso dell'esame in sede referente, è volto alla soppressione del riferimento all'esercizio delle professioni.

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

Il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso Stato membro è inibito anche dalla direttiva Bolkenstein, che si indirizza contro i requisiti secondo i quali è vietato ai prestatori di servizi di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale.

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

Anche la direttiva Bolkenstein inibisce i requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico al fine di poter prestare la loro opera. Ad esempio, vi possono rientrare le norme che restringono l'accesso delle società con scopo di lucro a determinate attività, o quelle che impongono lo status di persona giuridica per lo svolgimento di attività in determinati ambiti; ne conseguono infatti gravi ostacoli allo stabilimento di prestatori di servizi (nella sua particolare accezione di libertà di determinazione), i quali potrebbero trovarsi indotti a modificare il loro statuto giuridico o la loro struttura.

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

La direttiva Bolkenstein si soffermava sulle tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare, conformandosi al momento di offrire i suoi servizi sul mercato. Tali tariffe costituiscono un grave ostacolo al mercato interno, privando i prestatori di servizi della possibilità di competere sui prezzi o sulla qualità del servizio offerto.

l) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

Anche la direttiva Bolkenstein inibiva tali requisiti, che in molti casi sono giudicati dalla Commissione europea come sproporzionati (fino al punto di intraprendere procedure di infrazione, ad esempio, contro alcune normative che imponevano ai distributori di carburante la vendita di prodotti accessori o alimentari, negli stessi locali commerciali, senza tener conto di negozi o supermercati limitrofi).

Una terza tipologia di restrizioni è quella atipica (“restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9”), per la quale il **comma 10** prevede la possibilità di revoca *ad hoc*: rispetto alla clausola abrogativa del comma 8, cioè, l'esigenza di determinatezza dell'abrogazione è maggiore, stante la natura non tipizzata della restrizione, per cui si provvede su proposta del Ministro competente, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400¹⁰⁸, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto. **Anche qui la Commissione ha inserito un richiamo al comma 1 (em. 383).**

Potrebbero rientrare in questa tipologia alcune delle restrizioni inibite dalla direttiva Bolkenstein, che non compaiono nel comma 9: ad esempio, i requisiti che impongono

¹⁰⁸ Si tratta cioè di un cd. regolamento di delegificazione.

un numero minimo di dipendenti, requisiti la cui onerosità è intuitiva, soprattutto per le piccole e medie imprese. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti possono essere giustificati solo in un numero limitato di casi: ad esempio, per motivi di sicurezza, sono giustificati solo nel caso specifico dell'attività di trasporto di esplosivi, ma non anche nel caso di altre attività più comuni nel settore della sicurezza che comportano un rischio minore per il pubblico.

Va anche ricordato che, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 16 della direttiva Bolkenstein, la Commissione europea entro il 28 dicembre 2011, dovrà esaminare l'applicazione dell'articolo da parte degli Stati membri; essa dovrà altresì esaminare eventuali misure di armonizzazione da proporre, qualora lo ritenga necessario e, infine, dovrà trasmettere tutto al Parlamento europeo e al Consiglio tramite una relazione. È presumibile, quindi, che l'elenco delle restrizioni recate dalla direttiva non esaurisca le possibilità di ulteriore evoluzione della normativa europea.

Il **comma 11** prevede che singole attività economiche possano essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8, purché si tratti della tipologia di restrizioni prevista dal comma 9: vi si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per la concorrenza ed il mercato.

Anche in tale eventualità il termine, che è di quattro mesi, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per cui vi si possono trasporre tutte le considerazioni già formulate in merito al termine di cui al comma 1.

L'esclusione (che non coincide necessariamente con gli ambiti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 59, né con le deroghe in esso previste) può essere concessa solo qualora:

- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
- b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

È ben vero che la lettera b) recepisce pienamente la prescrizione europea per cui tali restrizioni devono anche rispettare cumulativamente i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità; ma la lettera a) non pare limitare l'interesse pubblico alle ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, che per la direttiva sono le uniche invocabili. Si rammenta che nella direttiva Bolkenstein all'articolo 16 si prevede che sia compito dello Stato membro - qualora voglia invocare una minaccia atta a giustificare la restrizione dettate da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente - dimostrare l'esistenza di un rischio grave e di una minaccia effettiva ad un interesse pubblico. È del resto da rilevare che l'articolo 16 non obbliga gli Stati membri ad eliminare i requisiti esistenti, ma impone loro solamente di astenersi dall'applicare tali requisiti ai prestatori di servizi di un altro Stato membro; anzi, secondo tale articolo, gli Stati

membri sono liberi di mantenere i suddetti requisiti per i loro operatori nazionali. La lettera c) del comma 11 si pone sulla stessa linea di questo indirizzo contenuto nella direttiva Bolkenstein.

Nel corso dell'esame in commissione la lettera a) del comma 11 dell'articolo 3 è stata modificata con l'approvazione dell'emendamento 3.32 (testo 2) inserendo fra le ragioni di interesse pubblico l'espresso riferimento a quelle connesse con la tutela della salute umana.

Articolo 3, comma 11-bis (em. 3.103 testo 3)

(Esclusione dall'abrogazione delle restrizioni all'esercizio delle attività per taxi e noleggio con conducente)

L'emendamento 3.103 (testo 3), approvato nel corso dell'esame in sede referente mira ad introdurre il comma 11-bis dopo il comma 11 dell'articolo 3.

Con tale modifica si intende escludere dall'abrogazione delle restrizioni all'esercizio di impresa, disposta ai sensi del comma 8 del citato articolo 3, i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 59 del 2010¹⁰⁹, svolti con veicoli categoria M1.

Si ricorda che l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 stabilisce che le disposizioni del decreto di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno non si applicano, tra gli altri, ai servizi di taxi e i servizi di noleggio auto con conducente.

Nell'articolo manca ogni riferimento alla tipologia di veicolo a cui ci si riferisce nell'emendamento. Si precisa che la categoria M1 riguarda veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. I veicoli M1 sono così definiti dall'art. 47, comma 2, lett. b) del D. Lgs 285/1992 (Nuovo codice della strada).

Si ricorda che il comma 6 ed i successivi cinque commi dell'articolo 3 affrontano un particolare profilo della libertà d'impresa, quello dell'accesso alle attività economiche e delle relative restrizioni, già disciplinato dal citato decreto legislativo, n. 59 del 2010, di recepimento della cosiddetta direttiva Bolkenstein (direttiva 2006/123/CE).

Il comma 8, in particolare, disciplina una tipologia di restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente, per le quali introduce una generale clausola abrogativa, decorrente quattro mesi dopo l'entrata in vigore del decreto. Si tratta delle restrizioni di cui al comma 9, espressamente tipizzate attingendo assai spesso a fattispecie già considerate dalla direttiva Bolkenstein e cioè:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno.

¹⁰⁹ D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, *Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.*

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione o di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

l) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

Articolo 3, comma 12 (em. 3.2000)

(Immobili della Difesa)

L'emendamento 3.2000 (come modificato dal subemendamento 3.2000/2) sostituisce il comma 12 dell'articolo 3 dell'AS 2887. Tale comma, a sua volta, ha sostituito una disposizione (la lettera *d*) del comma 10 dell'articolo 307) del Codice dell'ordinamento militare¹¹⁰. Si tratta di alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni di beni immobili militari effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio (che a tali fini può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare).

In origine i relativi proventi monetari, ai sensi della previgente disciplina recata dalla citata lettera *d*) dell'articolo 307, comma 10, del Codice dell'ordinamento militare, erano destinati:

- al Ministero della Difesa in percentuale che poteva arrivare fino al 42,5%;
- all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato, in percentuale non inferiore al 42,5%;
- e infine agli enti locali interessati, in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Attualmente, in base alla riformulazione della lettera *d*) suddetta disposta **dal testo originario dell'articolo 3, comma 12**, i suddetti proventi monetari vanno interamente al Ministero della Difesa, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento, che può essere indirizzata agli enti territoriali interessati (vi è quindi una facoltà e non un obbligo in tal senso).

Peraltro tale destinazione è subordinata a una verifica - spettante al MEF - circa la compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica; se la verifica dà esito negativo, i proventi in questione affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Per effetto dell'**emendamento 3.2000**, - interamente sostitutivo come si è detto del comma 12 - le destinazioni dei suddetti proventi monetari

¹¹⁰ D. Lgs. n. 66/2010 "Codice dell'ordinamento militare".

cambierebbero e diventerebbero fisse. Essi sarebbero versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere ripartiti -fino al dicembre 2013- come segue:

- per una quota del 55 per cento, al fondo ammortamento dei titoli di Stato, tramite assegnazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- per un'altra quota, pari al 35 per cento, al Ministero della Difesa;
- per il 10 per cento agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

Pertanto le modifiche alla suddivisione dei proventi parrebbero avere una durata temporanea. L'emendamento non chiarisce se dopo il 31 dicembre 2013 si torni alla suddivisione stabilita dal decreto-legge n. 138/2011.

Venendo poi specificamente alla parte di proventi monetari spettanti al Ministero della Difesa, **l'emendamento 3.2000** stabilisce che queste somme sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento e preclude il loro impiego per la copertura di oneri di parte corrente. Questi ultimi vincoli rappresenterebbero una novità rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 307 del Codice dell'ordinamento militare -tanto nella versione originaria, quanto in quella modificata dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge qui in esame indica tre strade per i proventi monetari incamerati dal Ministero della Difesa mediante alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni di beni immobili militari; confluenza in un fondo in conto capitale e in un fondo di parte corrente che servono alle riallocazioni nonché alle generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri; contributo alle spese per infrastrutture della difesa; alimentazione di un fondo casa per la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Il **nuovo testo** risultante **dall'emendamento 3.2000** approvato in Commissione Bilancio, prevede altresì che la determinazione dei proventi monetari da suddividere sia effettuata per mezzo di decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'emendamento 3.2000, infine, delinea le procedure concernenti le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni di beni immobili militari in oggetto. La loro durata non potrà prolungarsi oltre un termine perentorio di 180 giorni. Si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*decies* del decreto-legge n. 2/2010¹¹¹ le quali incaricano il Ministero della Difesa -in qualità di amministrazione precedente- di convocare conferenze di servizi con comuni, province e regioni interessate, allo scopo di acquisire autorizzazioni, assensi e approvazioni necessari per la realizzazione dei programmi di valorizzazione degli

¹¹¹ *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.*

immobili. In caso di mancata deliberazione entro trenta giorni da parte degli organi competenti, scatteranno meccanismi di silenzio/assenso ovvero saranno promossi accordi di programma -ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali- per le operazioni che richiedono l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti tra comuni, province, regioni, amministrazione statale e altri soggetti pubblici.

Articolo 3, comma 12-bis (em. 3.122)

(Modifiche alla disciplina in materia di cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

Il comma 12-bis dell'articolo 3 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 3.122) - reca modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70¹¹², con il quale sono state dettate norme concernenti le segnalazioni sui ritardi di pagamenti nelle ipotesi di regolarizzazione degli stessi.

Si ricorda che la disciplina vigente prevede che, nell'ipotesi di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni concernenti i ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati debbano essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito che ha ricevuto il pagamento. Tale soggetto deve altresì provvedere alla richiesta di estinzione delle segnalazioni entro sette giorni dall'avvenuto pagamento (comma 1).

Le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto citato se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un'unica rata semestrale (comma 2).

Per effetto delle modifiche proposte dal comma in esame si prevede invece che:

- entro dieci giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento (lettera a);
- le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente (lettera b).

¹¹² *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.*

Articolo 4 (em. 4.7 e 4.41)

(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea)

L'articolo 4 - oggetto di emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione - reca in rubrica l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea. Per "servizi pubblici locali" si intendono – ai sensi del **comma 1** - quelli "di rilevanza economica".

I referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011, sui temi qui in esame, hanno espresso i seguenti risultati:

Quesito 1 - *Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Abrogazione **

Affluenza: 57,04% (dato sceso al 54,81% considerando i voti degli italiani all'estero)
Risultati dello scrutinio: 'Sì' 25.935.372 (95,35 %) 'No' 1.265.495 (4,65 %);

Quesito 2 - *Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito - Abrogazione parziale di norma***

Affluenza: 57,05 (dato sceso al 54,82% considerando i voti degli italiani all'estero)
Risultati dello scrutinio: 'Sì' 26.130.637 (95,80 %) – 'No' 1.146.639 (4,20 %)

I suddetti risultati sono stati recepiti nell'ordinamento, rispettivamente con D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 (*Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) e con D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116 (*Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154*

* Il testo integrale del quesito, stampato su scheda di colore rosso ed intitolato *Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Abrogazione*, era il seguente: <<Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale ?>>.

** Quesito stampato su scheda di colore giallo, intitolato *Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito*, così formulato: <<Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito" ?>>.

del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito).

Le abrogazioni disposte dal D.P.R. n. 113/2011 e dal D.P.R. n. 116/2011 hanno avuto effetto dal giorno successivo alla pubblicazione dei D.P.R. stessi nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2011, n. 167.

I **commi da 1 a 4, 6 e 8** dell'articolo in esame - nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi – disegnano un procedimento attraverso il quale gli enti distinguono – all'interno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva.

Il **comma 1** prevede che gli enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali. L'esito della verifica - **ex comma 2** - è formalizzato in una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta e che deve essere, ai sensi del **comma 3**, adeguatamente pubblicizzata; essa è tra l'altro inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287¹¹³.

Il **comma 4** dispone che la verifica sia effettuata:

- entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto;
- periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; *non appare univocamente determinabile se la norma contenga una disposizione implicita di obbligo per l'ente, se del caso, di dotarsi di una norma dal contenuto corrispondente alla previsione in esame.*
- prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.

Dal punto di vista del contenuto della verifica della gestione concorrenziale, il **comma 1** indica due esiti :

- il primo è la liberalizzazione di tutte le attività economiche, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio;
- il secondo, negli altri casi, è quello - dichiaratamente limitato ("limitando") - dell'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. In questo caso - dei "settori sottratti alla liberalizzazione" - la delibera che formalizza la verifica, ai sensi del **comma 4**, evidenzia i "fallimenti del sistema concorrenziale" e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. **Nel**

¹¹³ La legge 10 ottobre 1990, n. 287 reca "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato". L'art. 23 prevede che l'Autorità presenti al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

corso dell'esame referente è stata riformulata la previsione sul contenuto della delibera con cui l'ente dà conto della scelta di non liberalizzare il settore (em. 4.7), sostituendo - tra l'altro - il termine "fallimenti" con un riferimento alle ragioni della decisione. Ai sensi del **comma 8**, il conferimento avviene mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato europeo e dei principi generali relativi ai contratti pubblici (economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità). Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

Il **comma 5** - con una norma che non appare meglio riferibile all'esito della gestione in esclusiva - chiede agli enti locali, ove necessario, la previa definizione degli obblighi di servizio pubblico, prevedendo eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

Finalità espressa è quella di assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Il **comma 6** - quale conseguenza dell'attribuzione di diritti di esclusiva - rende applicabile quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (v. nota 1) che consente ai terzi, anche nei casi di riserva per legge della prestazione di beni o di servizi, di produrre quei beni o servizi per uso proprio (salvi i casi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni).

Il **comma 7** impone ai gestori di servizi pubblici locali, nei casi in cui intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, di operare attraverso società separate (art. 8, comma 2-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287), nonché di rendere accessibili i beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti (art. 8, comma 2-*quater* della legge 287 cit.).

I successivi **commi 9 e 10** riguardano - nel quadro delle procedure competitive ad evidenza pubblica (comma 8) - quelle aperte alle società interamente pubbliche (comma 9) o straniere (comma 10).

Il **comma 9** prevede che le società a capitale interamente pubblico possano partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, in assenza di specifici divieti di legge.

Per il **comma 10**, le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica a condizione di documentata reciprocità.

Il **comma 11** impone i seguenti specifici contenuti (cogenti, salva la lettera *d*)) ai bandi di gara ed alle lettere di invito:

a) escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti, quando tali dotazioni non sono duplicabili a costi socialmente sostenibili e sono essenziali per l'effettuazione del servizio;

b) assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;

c) indicare, ferme restando le discipline di settore, una durata dell'affidamento:

- commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore.
- non superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

d) prevedere (eventualmente) l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedano singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

f) indicare i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29 (*cfr.*), e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30 (*cfr.*);

g) prevedere l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

Il **comma 12** disciplina il caso in cui bandi di gara e lettere di invito hanno ad oggetto la qualità di socio, cui conferire una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e insieme l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (c.d. "gara a doppio oggetto").

In tal caso il bando di gara o la lettera di invito ha i seguenti contenuti ulteriori:

- a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgono ("di norma") su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
- b) il socio privato selezionato svolge gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
- c) sono previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

Il **comma 13** reca una disposizione dichiaratamente in deroga ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 (e quindi ai principi di gara) per i casi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui.

In tali casi la norma ammette l'affidamento – come detto non si tratta di "gara" - a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

La società così detta "in house"¹¹⁴ agisce come un vero e proprio organo dell'amministrazione dal punto di vista sostantivo in ragione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi dall'amministrazione aggiudicatrice e della destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'amministrazione stessa.

I **commi 14 e 15** impongono alle società "in house" le regole del patto di stabilità interno, l'applicazione delle disposizioni già vigenti per l'acquisto di beni e servizi, nonché per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

In particolare tali società sono assoggettate (**comma 14**) al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis* del d.l. 112 del 2008. Gli enti locali vigilano sull'osservanza di tali vincoli.

L'articolo 18, comma 2-*bis* citato estende i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale della pubblica amministrazione alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale.

¹¹⁴ Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 marzo 2009, n. 1555.

Le società “*in house*” (**comma 15**) ed anche le società miste, applicano, per l’acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che reca il Codice dei contratti pubblici.

Il **comma 16** rende applicabile l’articolo 32, comma 3, del d. l.vo 163 del 2006 limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, solo se la scelta del socio privato sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica con il “doppio oggetto” della qualità di socio e dell’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Il comma in esame lascia altresì ferme le altre condizioni stabilite dall’articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto 163 citato.

L’art. 32, comma 3 citato, esclude dalle disposizioni del Codice - limitatamente alla realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite - le società dalle società con capitale pubblico, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del TUEL, se ricorrono le seguenti condizioni:

1) la scelta del socio privato e’ avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società e’ stata costituita;

3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

Il **comma 17** estende alle società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali (escluse quelle quotate) le regole per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2-bis, (*cf. comma 14*) primo e secondo periodo. Fino all’adozione dei relativi provvedimenti vi è divieto di reclutamento di personale e di conferire incarichi.

L’articolo 35, comma 3 citato reca i principi per le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, tra cui: pubblicità, imparzialità, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento, composizione delle commissioni con esperti.

Il **comma 18** affida – sia in caso di società “*in house*”, sia quando il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente locale affidante - all’organo di revisione dell’ente locale il rispetto del contratto di servizio e il controllo sulle sue modifiche, ferme restando le discipline di settore. L’organo di revisione è il collegio dei revisori previsto dagli articoli 234 e seguenti del TUEL.

I **commi da 19 a 26** disegnano una serie di divieti ed incompatibilità che si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto che lo contiene (**comma 27**).

Ai sensi del **comma 19**, gli amministratori, i dirigenti e i responsabili dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti.

Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

Alle società quotate si applica la disciplina definita dai relativi organi di controllo.

Stesso divieto vale (**comma 20**) per il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei predetti soggetti, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

Ai sensi del **comma 21**, non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di "amministratore locale", come definito dall'articolo 77 del TUEL¹¹⁵, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

Chi ha rivestito, nel biennio precedente, la stessa carica di amministratore locale non può essere - *ex comma 23* - nominato componente della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

Il **comma 22** dispone che i componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

Il **comma 24** esclude da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Il **comma 25** applica ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del c.p.c., che regola i casi di astensione del

¹¹⁵ Sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

giudice (interesse nella causa, vincoli di prossimità, inimicizia, interventi precedenti, rapporti con chi ha interesse in causa).

Il **comma 26** fa riferimento all'ipotesi in cui alla gara concorra una società partecipata dall'ente locale che la indice, prescrivendo che i componenti della commissione di gara non possano essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

Il **comma 28** sancisce che la gestione delle reti può essere affidata a soggetti privati, ferma restando la proprietà pubblica.

I **commi 29, 30 e 31** riguardano – per il caso di scadenza o cessazione anticipata della gestione del servizio pubblico - la disciplina della cessione al gestore subentrante dei beni strumentali e le loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio.

Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata il **comma 29** prevede che il gestore (precedente) ceda al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami, a condizione che i beni siano: a) non duplicabili a costi socialmente sostenibili; b) necessari per la prosecuzione del servizio. I beni sono quelli individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, nel bando o nella lettera d'invito (*cf.*).

Il **comma 30** prevede il caso in cui, al momento della cessazione della gestione, i predetti beni non siano stati interamente ammortizzati: in tal caso il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, nonché eventuali diversi accordi. L'importo - così prescrive il **comma 31** - è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

Il **comma 32** disciplina il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto (ferma restando la complessa e specifica normativa riguardante la liquidazione delle società dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti: art. 14, comma 32, del d.l. 78 del 2010, modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 220 del 2010).

Il regime transitorio è il seguente (la cessazione anticipata è improrogabile e non richiede apposita deliberazione dell'ente affidante):

- alla data del 31 marzo 2012 cessano gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui (*cf.* comma 13), nonché gli affidamenti diretti diversi da quelli successivi,
- alla data del 30 giugno 2012 cessano le gestioni affidate direttamente a società miste, se la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- alla scadenza prevista nel contratto di servizio cessano le gestioni con le medesime caratteristiche ma che abbiano avuto tale duplice oggetto;
- alla scadenza prevista nel contratto di servizio cessano anche gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (maggioranza dei voti, influenza dominante, particolari vincoli), a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di qualificato collocamento privato, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015;
- alla data, rispettivamente, del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015, cessano gli affidamenti predetti, ove non siano rispettate le richiamate condizioni di riduzione della partecipazione pubblica alle scadenze previste.

Il **comma 33** esclude che le società affidatarie per via diretta o senza gara possano acquisire nuovi servizi o espandere altrove i servizi già gestiti.

In particolare le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono:

- acquisire la gestione di servizi ulteriori;
- acquisire la gestione di servizi in ambiti territoriali diversi;
- svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

Il divieto - che opera per tutta la durata della gestione - non si applica alle società quotate e alle società controllate (*ex art.* 2359 c.c.), nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12.

I soggetti affidatari diretti possono concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Il **comma 34** esclude dall'applicazione dell'articolo in esame:

- il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27, che prevedono una serie di incompatibilità (*cfr.*);
- il servizio di distribuzione di gas naturale (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164);
- il servizio di distribuzione di energia elettrica (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e legge 23 agosto 2004, n. 239);
- il servizio di trasporto ferroviario regionale (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);
- la gestione delle farmacie comunali (legge 2 aprile 1968, n. 475).

Nel corso dell'esame referente è stata esclusa l'applicazione di alcune tra le sopra descritte incompatibilità al disposto vigente che eccettua i piccoli comuni con limitate partecipazioni societarie (em. 4.41) dalle incompatibilità a loro volte previste dall'art. 63 del TUEL.

Tale norma introduce un rinvio normativo all'eccezione attualmente contenuta nel testo dell'art. 63 del TUEL novellato dal richiamato decreto-legge 225 del 2010 come convertito in legge 10 del 2011.

L'eccezione - che opera per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento - vale ai fini (tra l'altro) dell'incompatibilità alle cariche politiche degli enti locali degli amministratori di società coinvolte con le attività dell'ente, ferma restando l'esclusione dalle relative indennità.

Il testo introdotto dall'emendamento sembra disapplicare i divieti di nomina o di conferimento di incarichi (commi 19 e 21, nonché comma 27 che ne dispone la decorrenza) all'eccezione disposta dalla norma richiamata.

Il **comma 35** fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5 (em. 5.2 e 5.5. testo 3)
(Norme in materia di società municipalizzate)

L'articolo 5 è stato oggetto di emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Alla luce degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente la rubrica non appare più conforme al complesso della disposizione.

L'**articolo 5** nel testo del decreto-legge destina - con il doppio limite delle disponibilità di bilancio e di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014 - una quota del Fondo infrastrutture ad investimenti infrastrutturali.

Destinatari sono gli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni **(non solo azionarie, dopo l'emendamento 5.2)** in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

La quota è destinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sono anche destinatari della comunicazione relativa alle dismissioni effettuate.

Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

L'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹¹⁶, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

¹¹⁶ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

La quota non assegnata - ai sensi del comma in esame - agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-*quinquies*.

L'emendamento 5.5 testo 3 intende introdurre i commi aggiuntivi 1-*bis* e 1-*ter*.

Il comma **1-*bis*** autorizza la spesa di **7 milioni di euro per il 2011 per le infrastrutture colpite dalle calamità nella Basilicata**, riducendo correlativamente la spesa di euro 16.700.000 per il sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 1-*ter*** prescrive il versamento in Tesoreria - a richiesta dell'ente interessato - delle disponibilità di spesa, relative al potenziamento di infrastrutture, contenute nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, salva rendicontazione dell' utilizzo.

Articolo 5-bis (em. 5.02 testo 2)

(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

L'introduzione dell'articolo 5-bis in esame è prevista dall'emendamento 5.0.2 (testo 2), approvato in sede referente.

Il comma 1 introduce norme per garantire l'efficacia delle disposizioni finanziarie destinate allo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e per l'attuazione del c.d. "Piano Sud"¹¹⁷.

In particolare, a decorrere dall'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge (*rectius* del decreto legge in esame), dispone che la spesa effettuata annualmente dalle regioni a valere:

- sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale (decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88)¹¹⁸,
- sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari aventi finalità strutturale,
- sulle risorse indicate dall'art. 6- *sexies* del d.l. n. 112/2008¹¹⁹,

possa eccedere (tale spesa) i limiti indicati dalla legge di stabilità per il 2011 (art.1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220), nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame (*segue*).

¹¹⁷ Il Piano nazionale per il Sud è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 26 novembre 2010. Il CIPE (*cf.* www.governo.it/backoffice/allegati/64531-6992.pdf), nella seduta del 3 agosto 2011, ha approvato il documento programmatico di attuazione del Piano nazionale per il Sud, che assegna circa 7,3 miliardi di euro a interventi strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale individuati dal Piano stesso (punto 4 della delibera CIPE n. 1/2011).

¹¹⁸ Si ricorda che il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" attribuisce al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la nuova denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese (art. 4).

¹¹⁹ L' articolo 6-*sexies* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*) detta norme per la ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria, autorizzando la Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero dello sviluppo economico, ad effettuare una ricognizione delle risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate relative a progetti finanziati a valere sui fondi di cofinanziamento nazionale e che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione. Il CIPE delibera gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse.

Il comma 126 dell'art. 1 della su citata legge prevede che il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non possa essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
- b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
- c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.

Inoltre il comma 127 dispone che il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

- a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
- b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
- c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.

Il comma 2 affida ad un decreto interministeriale la determinazione dei limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonché le modalità di attribuzione allo Stato ed alle "restanti" regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.

Il decreto è del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro degli affari regionali e di intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 6, comma 1 (em. 6.3 testo 2)
(*Segnalazione certificata di inizio attività*)

Il **comma 1**, lettere *a)-c)*, dell'articolo 6 reca alcune modifiche all'art. 19 della legge n. 7 agosto 1990, n. 241¹²⁰ relativo alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).

Si ricorda che la SCIA è stata introdotta dal comma 4-*bis* dell'art. 49 del decreto legge n. 78 del 2010¹²¹ in sostituzione della "dichiarazione di inizio di attività" (DIA), per corrispondere all'esigenza di liberalizzare l'attività d'impresa, consentendo di iniziare immediatamente l'attività stessa. La SCIA sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale". Successivamente, con la circolare del 16 settembre 2010 il Ministero per la semplificazione normativa ha chiarito che la SCIA non si applica solo all'avvio dell'attività di impresa ma sostituisce anche la DIA in edilizia, eccetto la DIA alternativa al permesso di costruire, consentendo di avviare i lavori il giorno stesso della sua presentazione. Si ricorda, inoltre, che la disciplina recata dall'articolo 19 è stata recentemente modificata dall'articolo 5, comma 2, lett. *b)* del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70¹²².

La modifica recata dalla **lettera a)** del presente comma riguarda il comma 4 dell'articolo 19.

Il comma 4 dell'articolo 19 richiama il precedente comma 3 dello stesso articolo. Quest'ultimo stabilisce che l'amministrazione competente può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA e può contenere l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Ai sensi del comma 4, decorso il suddetto termine di sessanta giorni, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

¹²⁰ *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*

¹²¹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

¹²² *Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.*

Secondo la disposta modifica la norma di cui al comma 4 si riferisce non solo al termine di cui al comma 3, ma anche al termine dimezzato di cui al comma 6-*bis* dello stesso articolo 19 (modificato peraltro dalla lettera *b*). Con l'introduzione del citato comma 6-*bis* da parte del decreto legge n. 70 del 2011 (c.d. "Semestre europeo"), infatti, sono stati dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con la SCIA in materia edilizia: si è passati, pertanto, per le verifiche *ex post*, da 60 a 30 giorni.

La riduzione alla metà dei tempi per le verifiche *ex post* è considerata strettamente correlata alla sostituzione della DIA con la SCIA in edilizia, in quanto se fosse rimasta la possibilità, per le amministrazioni, di verificare entro 60 giorni la presenza di tutti i requisiti, sarebbe stato, di fatto, vanificato il vantaggio di poter iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si presenta la SCIA, considerato che la DIA prevede invece un'attesa preventiva minore, ovvero di 30 giorni, al fine di consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i relativi controlli.

Ai sensi del comma 6-*bis*, vengono comunque fatte salve le disposizioni del comma 6 relative alle sanzioni per false certificazioni o attestazioni, nonché quelle relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal T.U. dell'edilizia e dalle leggi regionali. Secondo la modifica testuale recata dalla **lettera b**) al comma 6-*bis*, sono fatte salve anche le disposizioni del comma 4 (vedi sopra).

La **lettera c**) introduce infine un nuovo comma 6-*ter* all'articolo 19. Esso afferma che le SCIA, come la dichiarazione e la denuncia di inizio attività, sono da intendersi riferite ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare le amministrazioni competenti ad effettuare gli adempimenti previsti e, in caso di inerzia, possono esperire l'azione avverso il silenzio come disciplinata dall'articolo 31, commi 1-3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104¹²³.

Il richiamato articolo 31 del decreto legislativo n. 104 del 2010 prevede la facoltà da parte degli interessati di richiedere all'amministrazione competente di provvedere, decorsi i termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, non oltre un anno dalla scadenza del termine. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti (commi 1 e 2). Ai sensi del comma 3, "Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione".

¹²³ Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

L'emendamento 6.3 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente, è volto a modificare il comma 1, lettera c), capoverso 6-ter.

In base a tale modifica, verrebbe soppressa la definizione di atti riferiti ad attività liberalizzate per la dichiarazione e la denuncia di inizio attività. Inoltre, l'esperimento da parte degli interessati dell'azione avverso il silenzio delle amministrazioni, competenti ad effettuare gli adempimenti previsti, verrebbe ribadito come unico strumento di ricorso.

Articolo 6, commi 2 e 3 (em. 6.15 testo 3)

(Sistri)

Il comma 2, lettere a)-h), dell'articolo 6 - nel testo originario del decreto-legge - reca l'abrogazione delle norme in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri. **Pertanto la Commissione ha approvato un emendamento interamente sostitutivo dei commi 2 e 3, volto ad assicurare la progressiva entrata in operatività del Sistri.**

Il Sistri è il sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti speciali a livello nazionale e di rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.

Si ricorda che il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti è stato introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 27 dicembre 2006, n. 296). Successivamente, il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante disposizioni correttive del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) stabiliva, in capo ai soggetti già obbligati alla predisposizione della documentazione cartacea in materia di rifiuti speciali, l'ulteriore obbligo, senza oneri per la finanza pubblica, di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per le finalità di controllo e tracciabilità dei rifiuti. Infine, con l'art. 14-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 ("Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini"), sono state dettate le modalità di finanziamento ed i principi per l'attuazione del sistema nazionale per il controllo e la tracciabilità.

Con il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 è stato istituito il "sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" meglio noto con l'acronimo "Sistri". Il decreto ministeriale istitutivo del Sistri e i successivi decreti correttivi sono stati infine riuniti in un unico testo dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52¹²⁴. Tra le disposizioni che hanno introdotto modifiche al Sistri si ricorda qui, per brevità, solamente il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 - di attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti - come modificato dal decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121¹²⁵, il quale aveva introdotto modifiche al sistema sanzionatorio.

Infine, con decreto ministeriale del 26 maggio 2011, era stato prorogato il termine per l'adesione al sistema e quindi l'avvio a regime del Sistri. Tale decreto aveva introdotto diversi limiti temporali variabili tra il 1° settembre ed il 1° dicembre 2011, in base alla tipologia ed alle dimensioni delle aziende o enti interessati. Da ultimo il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 ("Semestre europeo" - convertito dalla legge n. 106 del 2011) aveva previsto una proroga ulteriore, ad una data non precedente il 1° giugno 2012, per i piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi.

¹²⁴ "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

¹²⁵ "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"

Il comma 3 - nel testo originario, che la Commissione bilancio propone come detto di sostituire - mantiene ferma la restante disciplina in materia di gestione dei rifiuti. In particolare esso richiama esplicitamente quanto stabilito dal comma 2, lettera *b*), dell'articolo 188-*bis* del Codice ambientale: ai sensi di tale disposizione la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione disciplinati dagli articoli 190 e 193 del Codice stesso.

L'articolo 190 del Codice ambientale prevede che tutti quei soggetti che non abbiano aderito su base volontaria al sistema Sistri siano tenuti a tenere registri di carico e scarico contenente le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le relative annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Si ricorda che lo stesso articolo prevede che sono esclusi dall'obbligo gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione. Essi devono essere integrati con i formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 193, comma 1 (vedi oltre). Qualora la produzione annua non ecceda le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, l'obbligo di tenuta dei registri può essere assolto anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse. I registri di carico e scarico sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Le ulteriori disposizioni relative a tali registri sono dettate dal D.M. 1° aprile 1998 n. 148 ("Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti").

L'articolo 193 prevede che i rifiuti non pericolosi raccolti e trasportati da enti ed imprese che li producono e raccolgono devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario.

L'emendamento 6.15 (testo 3) approvato nel corso dell'esame in sede referente è - come anticipato - volto alla sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo in esame con i nuovi commi 2, 3 e 3 bis.

Al nuovo comma 2 è prorogata la piena operatività del SISTRI al 9 febbraio 2012 (fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *f-octies* del citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti) ed è prevista la verifica tecnica delle componenti *software* e *hardware*, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in

collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.

La verifica tecnica, che deve svolgersi dalla data di entrata in vigore del decreto- legge in esame sino la 15 dicembre 2011, è assicurata dal Ministro dell'ambiente attraverso il concessionario SISTRI.

La vigente normativa in materia di rifiuti impone, come ricordato, taluni adempimenti ai soggetti che lavorano nel settore. In base al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, articolo 1, comma 2, essi comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, una volta che esso sia in funzione.

Come sopra ricordato, con decreto ministeriale del 26 maggio 2011, era stato prorogato il termine per l'adesione al sistema introducendo diversi limiti temporali variabili tra il 1° settembre ed il 1° dicembre 2011, in base alla tipologia ed alle dimensioni delle aziende o enti interessati.

Con la disposizione in esame per la generalità degli interessati il termine di entrata in funzione del sistema è prorogato al 9 febbraio 2012.

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011- articolo 1, comma 5 - cui fa esplicito riferimento la lettera *f-octies* dell'art. 6 del citato decreto legge n.70 del 2011 aveva fissato al 2 gennaio 2012 il termine fino al quale i produttori di rifiuti speciali pericolosi aventi fino a 10 dipendenti devono rispettare l'obbligo preesistente all'istituzione del SISTRI, recato dal decreto legislativo n. 152/2006, articolo 190, di tenere registri di carico e scarico conformi alle indicazioni esposte dal medesimo articolo 190 e di renderli disponibili in qualunque momento per eventuali controlli da parte dell'autorità competente, nonché altri obblighi (preesistenti anch'essi) concernenti il trasporto di rifiuti previsti da un altro articolo del decreto legislativo 152/2006, ovvero l'articolo 193, tra cui l'accompagnamento con idonea documentazione identificativa, variabile a seconda dei casi specifici..

La lettera *f-octies* citata prevede che sia individuato un nuovo termine e che tale nuovo termine non potrà comunque essere antecedente al 1° giugno 2012.

Al nuovo comma 3 si demanda ad un decreto, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate l'individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

Il nuovo comma 3-bis consente agli operatori che producono rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio di delegare gli adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità previste dalle associazioni di categoria.

Si ricorda che i consorzi obbligatori istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto che organizzano la gestione di detti rifiuti per conto dei consorziati, rientrano fra i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI.

Per alcuni settori la legge ha previsto l'istituzione obbligatoria di consorzi per il riciclo di materiali specifici. Le attività riguardano la raccolta di particolari materiali come batterie, rifiuti piombosi, oli usati, beni in polietilene e imballaggi.

Articolo 6, comma 4 (em. 6.1000, 6.29, 6.29-bis, 6.30, 6.31 e 6.32)
(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni)

Il comma in esame sopprime una parte della lettera *d-bis*) dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 223 del 2006 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale*). Tale lettera a sua volta era stata inserita nel suddetto articolo 3 del recentissimo decreto-legge 98/2011¹²⁶, e in particolare dal comma 6 dell'articolo 35 (che reca “*Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale*”).

Gli emendamenti 6.1000 ed altri, di identico contenuto, approvati nel corso dell'esame in sede referente, prevedono peraltro la soppressione del comma in esame. Resterebbe dunque inalterata la normativa previgente.

Si ricorda che il decreto-legge 223/2006¹²⁷ ha dettato regole in materia di liberalizzazione e tutela della concorrenza in diversi settori, tra cui, all'articolo 3, quello della distribuzione commerciale. Quest'ultima norma, richiamando in premessa il principio comunitario della concorrenza e libera circolazione delle merci e una serie di altri principi (pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, livello minimo uniforme di accesso ai prodotti per i consumatori, ecc.), ha escluso la soggezione delle attività commerciali a tutta una serie di limiti e prescrizioni preesistenti (iscrizione a registri abilitanti alla previsione, distanze fra esercizi, limitazioni all'assortimento merceologico, ecc.).

La disposizione introdotta dal citato comma 6 dell'art. 35 esonerava dall'obbligo di rispettare vincoli e prescrizioni in tema di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata di chiusura infrasettimanale, gli esercizi commerciali, limitatamente peraltro a quelli ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

Il nuovo regime veniva introdotto con carattere sperimentale, mantenendo in vigore i vincoli relativi alle prescrizioni di orario e alle chiusure festive ed infrasettimanali per gli esercizi commerciali siti in tutti gli altri comuni. Il termine per l'adeguamento delle proprie disposizioni normative e regolamentari da parte di Regioni ed enti locali al nuovo regime era fissato entro il 1° gennaio 2012.

Alcune Regioni ed enti locali risultano avere compilato da tempo elenchi delle località turistiche e delle città d'arte appartenenti al proprio territorio. La predisposizione di elenchi in tal senso entro il 1° gennaio 2012 rientrava

¹²⁶ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

¹²⁷ *Disposizioni per il rilancio economico e sociale.*

comunque tra gli obblighi di adeguamento alla nuova disciplina introdotta nel luglio scorso dall'articolo 35, commi 6 e 7 citati. E' ora da ritenersi che, a seguito della soppressione di una parte del comma 6 dell'articolo 35 del decreto-legge 98/2011 da parte del comma in esame, debba intendersi venuto meno l'obbligo suddetto, quantomeno per le finalità di cui al presente comma.

Il comma ora in esame, sopprimendo la condizione che l'esercizio commerciale sia ubicato in una località turistica o in una città d'arte, consente dunque l'apertura senza vincoli di orario e di giorni di chiusura per tutti gli esercizi commerciali, in qualsiasi comune abbiano sede.

Articolo 6, comma 6-bis (em. 6.47)

(Restituzione del "bonus bebé")

Il comma 6-bis dell'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in Commissione (emendamento 6.47 Pichetto Fratin), prevede che non si applichino sanzioni penali e amministrative ai soggetti che, avendo beneficiato del c.d. bonus bebé in assenza delle condizioni reddituali previste dalla legge, restituiscano le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.

Si ricorda che l'art. 1, comma 331, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) aveva concesso un assegno pari a 1.000 euro per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005.

Ai sensi del successivo comma 332, il medesimo assegno era concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.

Infine, il comma 333 prevedeva che, entro il 15 gennaio 2006, il Ministero dell'economia comunicasse per iscritto la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni suddetti potevano essere riscossi.

Gli assegni potevano essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potestà, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000. Tale condizione reddituale era autocertificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente.

Successivamente, l'art. 1, commi 1287 e 1288, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno stabilito che i *bonus* erogati in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non fossero ripetibili, con conseguente inefficacia delle ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nell'interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata alla Camera dei deputati dall'On. Lenzi e altri n. 5-05150 si segnalava che, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il Governo aveva inviato, nel luglio scorso, 8.000 lettere di contestazione ad altrettante famiglie che negli anni 2005 e 2006 usufruirono del

suddetto "bonus bebé" chiedendo indietro i mille euro ricevuti maggiorati degli interessi maturati fino a quel momento. Secondo gli interroganti: "... attualmente, migliaia di famiglie hanno già ricevuto, o stanno per ricevere, un'altra lettera del Governo, dal Ministero dell'economia e delle finanze, questa volta il tono è meno festoso, dove viene richiesta la restituzione dell'assegno e il pagamento di una sanzione amministrativa pari a tremila euro e, qualora dovesse essere accertata la violazione del codice penale in questo caso l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato una multa tra i 5 e i 25 mila euro; a distanza di anni la direzione centrale servizi del tesoro ha chiesto all'Agenzia delle entrate di verificare le autocertificazioni, che le stesse famiglie avevano presentato al momento di incassare il bonus, perché non tutti i bambini, a cui la Sogei aveva inviato la missiva del Presidente del Consiglio, avevano diritto a ricevere quel denaro; ogni nucleo, oltre alla cittadinanza europea, doveva confermare di non superare i 50 mila euro di reddito complessivo. Ma quel modulo non spiegava se la cifra era lorda o netta e, proprio questa piccola «dimenticanza» ha generato il caos. In tanti, infatti, hanno dichiarato il reddito netto e, da qui le contestazioni che stanno arrivando in questi giorni ...".

In risposta alla suddetta interrogazione, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla Famiglia, nel corso della seduta della Commissione affari sociali della Camera del 21 luglio 2011, premesso che le lettere cui si faceva riferimento nell'atto di sindacato sono state inviate a circa 8 mila delle 450 mila famiglie che hanno percepito il beneficio, ha precisato che "tali famiglie sono tenute a restituire esclusivamente la somma indebitamente percepita, senza alcuna maggiorazione a titolo di interesse o di sanzione, salvo che il fatto abbia determinato una condanna per truffa. Fa presente, comunque, che l'amministrazione finanziaria ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con gli interessati al fine di chiarire eventuali profili di incertezza. Ricorda, infine, che la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte rappresenta un obbligo della pubblica amministrazione, come conferma anche la vicenda del contributo ai cosiddetti cittadini «incapienti», corrisposto nella scorsa legislatura e, in seguito alle verifiche, revocato quando sia stata accertata l'assenza dei requisiti" (cfr. resoconto sommario della seduta della Commissione affari sociali della Camera del 21 luglio 2011).

Il 3 agosto 2011, la V Commissione della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione, la quale "premesse che: la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, commi 331-334) ha disciplinato la corresponsione del cosiddetto «bonus bebè» del valore di 1.000 euro per ogni nuovo nato e adottato nel 2005. Tra i requisiti la legge ha previsto il limite di 50.000 euro di reddito complessivo per il nucleo familiare; la comunicazione alle famiglie è avvenuta mediante lettera firmata dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi. Il messaggio personalizzato e il contenuto stesso, rivolto direttamente al nuovo nato citandolo per nome, nonché il tono colloquiale e amichevole utilizzato, hanno indotto le famiglie destinatarie a credere di rientrare nei parametri richiesti per la riscossione del suddetto bonus. Per questo motivo, molti genitori - felici per la possibile provvidenza in arrivo - hanno ritenuto in buona fede perché tratti in errore, che il requisito del limite di reddito fosse da riferirsi all'importo «netto» e non al «lordo»; peraltro, la lettera non suggeriva alle famiglie di servirsi di un CAAF o di un commercialista per verificare il possesso dei requisiti richiesti in merito al reddito; il contesto descritto ha pertanto

indotto circa 8.000 famiglie destinatarie della lettera del Presidente del Consiglio a compilare un'autocertificazione che riportava il reddito netto come putativamente ritenuto, senza consapevolezza alcuna di poter incorrere in una indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; nelle scorse settimane - a distanza di cinque anni dai fatti descritti - sono state recapitate alle suddette 8.000 famiglie lettere che contestano l'indebita riscossione del bonus bebè - la missiva, inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, intima la restituzione dei 1.000 euro «illecitamente» riscossi, oltre al pagamento della sanzione amministrativa (3.000 euro) nel caso sia accertata la violazione del citato articolo 316-ter del codice penale. A tale proposito, la lettera informa che il pagamento dell'importo «a titolo di sanzione amministrativa dovrà essere effettuato solo dopo che il giudice penale si sarà pronunciato in merito alla punibilità della falsa autocertificazione»; le famiglie coinvolte stanno vivendo giorni di grave ansietà per il rischio di incorrere in un reato penale e relativa sanzione, sebbene abbiano agito in totale buona fede; le condizioni economiche delle famiglie italiane sono progressivamente peggiorate a causa della crisi internazionale; la risposta del Sottosegretario Giovanardi, resa in Commissione affari sociali in data 21 luglio 2011, all'atto di sindacato ispettivo 5-05150, precisa che «tali famiglie sono tenute a restituire esclusivamente la somma indebitamente percepita, senza alcuna maggiorazione a titolo di interesse o di sanzione, salvo che il fatto abbia determinato una condanna penale»; il presunto reato riferito all'articolo 316-ter del codice penale è in procinto di essere prescritto (e in alcuni casi lo è già); va considerato il disposto dell'articolo 1, commi 1287 e 1288, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)", ha impegnato il Governo tenuto conto delle circostanze, ad assumere ogni iniziativa utile affinché le famiglie destinatarie del "bonus bebè", con reddito netto non superiore a euro 50.000 e in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per la riscossione del predetto bonus, non siano tenute a corrispondere interessi e non siano sottoposte a sanzioni per le somme percepite a tale titolo.

Articolo 6, comma 6-bis (em. 6.50 testo 2)
(Operazioni di permuta di immobili pubblici)

Il comma 6-bis dell'articolo 6 - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 6.50 testo 2) - attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, non più utilizzati e disponibili, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni.

Più in dettaglio, il comma in esame prevede che, al fine di razionalizzare la spesa delle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 12, del decreto legge n. 98 del 2011¹²⁸, l'Agenzia del demanio debba procedere ad operazioni di permuta di beni, non più utilizzati e disponibili, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati.

Si ricorda che l'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011 ha previsto al comma 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le operazioni di permuta debbono essere effettuate:

- senza oneri a carico del bilancio dello Stato;
- dando priorità alle aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo;
- escludendo i soli beni patrimoniali trasferibili compresi negli elenchi di cui ai D.P.C.M. previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85¹²⁹.

Si ricorda al riguardo che il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 85 del 2010 prevede l'individuazione dei beni statali ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

¹²⁸ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

¹²⁹ *Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42*

adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. I beni possono essere individuati singolarmente o per gruppi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione dei DPCM nella Gazzetta Ufficiale.

La norma fa salvo, altresì, quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191¹³⁰, concernente le operazioni di dismissione immobiliare.

L'ultimo periodo del comma in esame prevede l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, di comunicare all'Agenzia del demanio:

- l'ammontare dei fondi statali stanziati e non impegnati per la realizzazione di nuovi immobili (al fine di valutare i possibili recuperi di spesa derivanti dalle operazioni di permuta);
- gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.

¹³⁰ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).*

Articolo 6-bis (em. 6.0.5 testo 2)

(Accesso ai sistemi informativi utilizzati per la concessione di crediti al consumo)

L'**articolo 6-bis - aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione (em. 6.0.5 testo 2)** - consente ai soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi di avere accesso ai sistemi informativi utilizzati per la concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati.

Più in dettaglio, l'articolo in esame prevede che i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141¹³¹ possono accedere ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196¹³², anche per le finalità ivi previste.

I sistemi informativi in parola, ai sensi del citato articolo 117, sono quelli, di cui sono titolari soggetti privati, che vengono utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati.

Si ricorda altresì che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi sono i seguenti:

- a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari;
- b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
- c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per i suddetti soggetti, peraltro, viene fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

¹³¹ Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

¹³² Codice in materia di protezione dei dati personali.

Si tratta in questo caso di banche dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati ai sensi del citato articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Articolo 6-bis (em. 6.0.23 (testo2))
(Fondo di rotazione per la progettualità)

L'articolo 6-bis - previsto dall'emendamento 6.0.23 (testo 2), approvato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame referente - conferisce priorità, nella distribuzione delle risorse del Fondo di rotazione per la progettualità, alle opere nei piani triennali degli enti locali già approvati che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, con destinazione urbanistica conforme.

Il Fondo rotativo per la progettualità è stato istituito dall'art.1, comma 54, della legge 549 del 1995, presso la Cassa depositi e prestiti.

Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato.

La dotazione del Fondo è stata riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo è stata riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse.

La norma in esame lascia fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 549 del 1995, a norma dei quali - rispettivamente - il Ministro rimborsa la Cassa e trattiene il corrispettivo dai finanziamenti per gli enti locali, in caso di mancato rimborso da parte di questi (comma 55) e sono rimesse al Consigli di Amministrazione della Cassa le modalità operative relative ai finanziamenti.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che gli enti locali presentino - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - le richieste di utilizzazione delle risorse del Fondo, con le modalità definite dalla Cassa Depositi e Prestiti, allegando la descrizione delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente.

Ai sensi del **comma 3**, la Cassa provvede a formare una graduatoria.

Articolo 7-bis (em. 7.0.76)
(Misure in materia di autotrasporto)

L'emendamento 7.0.76 approvato dalla Commissione bilancio, introduce un nuovo articolo 7-bis in materia di costi minimi di esercizio degli operatori dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Il comma 1 contiene due modifiche all'articolo 83-bis (*Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi*) del decreto-legge 112/2008¹³³.

Il comma 1, lettera a) modifica il comma 4 del citato articolo 83-bis, il quale prevede che, ai fini della tutela della sicurezza stradale, e della regolarità del mercato dell'autotrasporto per conto terzi, nel contratto di trasporto in forma scritta l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge; i costi minimi vengono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti. **La modifica in esame specifica** che gli accordi sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta e sono pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore.

Gli accordi possono anche prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al comma in esame, nonché alle previsioni di cui agli artt. 7, co. 3, e 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005¹³⁴, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.

Il D.Lgs. n. 286/2005 disciplina all'art. 7 i casi di responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce. L'art. 7-bis dello stesso decreto (novellato dal successivo co. 2 dell'articolo in esame) ha istituito la scheda di trasporto, finalizzata a conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci, e reca le sanzioni per chiunque non compila la scheda, la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero.

Il comma 1, lettera b) modifica il comma 4-bis del citato articolo 83-bis, il quale dispone che se gli accordi su costi minimi, di cui al comma 4, non siano

¹³³ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”.

¹³⁴ *Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.*

conclusi entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge 112/2008, i costi saranno determinati, entro i successivi trenta giorni, dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 284/2005¹³⁵. Ove anche tale determinazione non venga effettuata, si dovranno applicare, ai fini della determinazione del corrispettivo, i criteri di cui ai co. 6 e 7 dello stesso art. 83-*bis*, che riguardano le modalità di valutazione dei costi e dei corrispettivi da utilizzare per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. **La modifica in esame specifica** che rimane ferma la possibilità di deroga alle disposizione sulla determinazione dei corrispettivi, mediante gli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti, previsti dal comma 4.

L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto è stato istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto dall'art. 9, co. 2, del citato D.Lgs. n. 286/2005.

Il comma 4-*ter* prevede che, se dalla fattura risulti indicato un corrispettivo inferiore rispetto a quello determinato secondo i precedenti co. 4 e 4-*bis*, l'azione del vettore nei confronti del mittente per ottenere il pagamento della differenza si prescrive entro un anno a decorrere dalla conclusione della prestazione di trasporto, fatti salvi accordi diversi, conclusi ai sensi del co. 4. Si applica pertanto il termine di prescrizione previsto, in via generale, dall'art. 2951 del codice civile per i contratto di trasporto.

Va ricordato che, per i contratti non stipulati in forma scritta, l'art. 83-*bis* del D.L. n. 112/2008 prevede per la prescrizione un termine di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione.

Il comma 4-*quater* stabilisce, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la determinazione dei corrispettivi per il vettore, nei contratti in forma scritta, viene rimessa alla autonoma contrattazione delle parti quando la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno.

Il comma 4-*quinqies* prescrive al vettore di consegnare al committente, al momento della conclusine del contratto, una attestazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dagli enti previdenziali da cui risulti la corretta posizione dell'azienda in relazione al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

¹³⁵ *Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.*

Articolo 8 (em. 8.1000, 8.9 (testo 3), 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 (testo 2), 8.20)
(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità)

L'**articolo 8** apre il Titolo III, "Misure a sostegno dell'occupazione".

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 8** concernono i possibili contenuti dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda.

Si prevede che tali contratti possano definire specifiche intese, volte al conseguimento degli obiettivi di cui al **comma 1** (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività) e che, a tali fini, i medesimi accordi possano ridefinire la regolazione delle materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione, materie di cui il **comma 2** reca un'esemplificazione (ma su ciò v.oltre).

Quest'ultimo comma non appare esplicito circa la possibilità che le intese in oggetto derogino alle norme vigenti di fonte pubblica, possibilità che, tuttavia, potrebbe essere ritenuta implicita (e che sembrerebbe indicata anche dalla relazione illustrativa), in quanto, per la materia del recesso dal rapporto di lavoro, **la lettera e)** fa espressamente salve le norme sul licenziamento discriminatorio e sul licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio¹³⁶.

La 5^a Commissione del Senato ha approvato sei emendamenti di natura modificativa o integrativa dei suddetti commi 1 e 2 - emendamenti 8.1000, 8.9 (testo 3), 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 (testo 2) -. Essi propongono:

- che l'efficacia delle intese (di cui ai commi in esame) nei confronti di tutti i lavoratori interessati sia subordinata alla condizione che esse siano sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali summenzionate (**8.1000**) . *Non è di immediata evidenza se tale condizione sia posta con riferimento anche all'ipotesi in cui l'intesa sia contenuta in un contratto sottoscritto, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative;*
- riguardo ai soggetti ammessi a stipulare le intese in oggetto, di estendere l'ambito alle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano territoriale (oltre che nazionale) e di specificare che le rappresentanze sindacali legittimate sono solo quelle

¹³⁶ Riguardo al licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, cfr. l'art. 35 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*).

delle suddette associazioni sindacali, operanti in azienda ai sensi della normativa pubblica o degli accordi interconfederali **(8.9 (testo 3))**;

- di inserire, tra le possibili finalità delle intese, l'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori **(8.13)**;
- di formulare in termini tassativi - anziché esemplificativi - l'elenco di materie di cui al **comma 2 (8.14)** ;
- di specificare che le intese in oggetto possono prevedere deroghe (nelle materie di cui al medesimo **comma 2**) alle norme di fonte pubblica o contrattuale, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro **(8.16 (testo 2))**;
- di estendere il divieto di deroga alle norme sulla nullità del recesso dal rapporto di lavoro relative al: licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza e fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino; licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e del congedo relativo alla malattia del bambino (da parte della lavoratrice o del lavoratore); licenziamento in caso di adozione o affidamento (fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare) **(8.15)**. Per tali fattispecie, in base alla modifica proposta, resta ferma la nullità inderogabile del licenziamento, secondo i termini di cui all'art. 54 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151¹³⁷, e successive modificazioni. *Si osserva che tali fattispecie non sembrano comprendere, almeno letteralmente, il divieto di licenziamento nel caso del congedo di paternità di cui all'art. 28 del citato D.Lgs. n. 151¹³⁸, divieto che opera, ai sensi del comma 7 del suddetto art. 54, per la durata del congedo nonché fino al compimento di un anno di età da parte del bambino.*

Il successivo **comma 3 dell'articolo 8** riguarda i contratti collettivi aziendali sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 - accordo che riguarda anche le condizioni affinché i contratti aziendali assumano efficacia -. Il **comma 3** subordina, per i contratti aziendali sottoscritti prima del suddetto accordo interconfederale, l'efficacia degli stessi, nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto si riferisca, alla condizione che il contratto "sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori". Dall'ambito del **comma 3** sono esplicitamente esclusi (mediante il riferimento solo a quelli "vigenti") i contratti aziendali non più operanti.

¹³⁷ *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.*

¹³⁸ In base all'art. 28, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

La 5^a Commissione del Senato ha inoltre approvato l'emendamento 8.20, che propone l'inserimento di un comma alla fine del presente articolo 8, comma recante una parziale novella dell'art. 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188¹³⁹. Quest'ultimo articolo concerne le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, che espletino sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone. L'emendamento propone di specificare che tali soggetti sono tenuti a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle condizioni di lavoro del personale.

¹³⁹ *Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.*

Articolo 13 (13.55, 13.1000)

(Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum)

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame in Commissione, apre il Titolo IV, "Riduzione dei costi degli apparati istituzionali".

Il **comma 1** opera una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica dei membri degli organi costituzionali superiori ai 90.000 euro lordi annui.

In particolare, esso prevede che, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, si applica, senza effetti ai fini previdenziali, una riduzione:

- del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonchè
- del 20% per la parte eccedente 150.000 euro.

A seguito della predetta riduzione, il trattamento economico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 13.55 da parte della Commissione bilancio, le suddette riduzioni non si applicano alla Presidenza della Repubblica e alla Corte costituzionale.

Il trattamento economico dei membri degli organi costituzionali è stato oggetto di vari interventi nel corso degli ultimi anni.

L'art. 1, comma 52, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha ridotto del 10% l'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato. In attuazione di tale disposizione, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ed il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica hanno disposto una riduzione pari al 10% dell'importo lordo allora vigente della quota mensile dell'indennità parlamentare spettante rispettivamente a deputati e senatori.

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), all'art. 1, comma 575, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ha ridotto del 30% il trattamento economico complessivo dei ministri e dei sottosegretari di Stato, limitatamente ai ministri e sottosegretari di Stato che siano anche membri del Parlamento.

La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) reca, all'art. 1, comma 375, una disposizione che stabilisce che, nella determinazione delle quote mensili dell'indennità parlamentare – per cinque anni dall'entrata in vigore della medesima legge finanziaria 2008 – non venga applicato l'adeguamento automatico annuale delle retribuzioni del personale pubblico “non contrattualizzato” agli incrementi medi calcolati dall'ISTAT conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti in regime contrattuale sulle voci della rispettiva retribuzione, previsto dalla legge 448/1998.

L'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78¹⁴⁰ prevede, al comma 1, che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale siano versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale è ridotto del 10%.

Gli organi costituzionali hanno poi effettuato ulteriori riduzioni mediante l'adozione di atti interni. Al Senato, ad esempio, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 25 novembre 2010, i rimborsi spesa forfettari sono stati ridotti complessivamente di 1.000 euro al mese (500 euro decurtati dalla diaria di soggiorno e 500 dal contributo per il supporto dell'attività dei Senatori)¹⁴¹.

Da ultimo, l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98¹⁴² ha introdotto una procedura volta a conformare il trattamento economico corrisposto ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti degli organismi, enti e istituzioni di cui all'allegato A (tra cui Senato, Camera e Corte costituzionale) alla media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, si prevede che per i componenti del Senato e della Camera il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. L'art. 5 prevede ulteriori riduzioni delle dotazioni di Camera, Senato e Corte costituzionale.

Andrebbe approfondita la compatibilità fra la disposizione in esame e gli ordinamenti degli organi costituzionali ai quali essa si applica.

Il **comma 2** introduce due innovazioni, in attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della già ricordata rideterminazione del trattamento economico in maniera non superiore alla media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 98/2011.

In particolare, la **lettera a)**, riduce del 50% l'indennità parlamentare per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15% dell'indennità medesima.

¹⁴⁰ "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁴¹ <http://www.senato.it/composizione/21593/132051/genpagina.htm>

¹⁴² "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", .

Tale riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441¹⁴³ dalla quale emerga il superamento del limite suddetto.

La **lettera b)** prevede invece che Camera e Senato, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

La formulazione originaria del **comma 3** introduce l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva.

Come è noto, l'incompatibilità è quella situazione giuridica in cui il soggetto, validamente eletto, non può cumulare nello stesso tempo la funzione di parlamentare con altra carica, al fine di assicurare che l'imparziale esercizio delle funzioni elettive non venga minacciato da conflitti di interessi o da motivi di ordine funzionale¹⁴⁴.

E' la stessa Costituzione a stabilire che la carica di parlamentare è incompatibile con le seguenti: Presidente della Repubblica (che, ai sensi dell'art. 84 Cost., è ufficio incompatibile con qualsiasi altra carica); membro del C.S.M. (art. 104 Cost.); consigliere regionale (art. 122 Cost.); giudice della Corte costituzionale (art. 135 Cost.).

In attuazione dell'art. 65 Cost., ai sensi del quale la legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore, numerosi casi di incompatibilità sono previsti dalla legge ordinaria, in particolare dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, recante "*Incompatibilità parlamentari*".

L'emendamento 13.1000 del relatore, approvato dalla Commissione bilancio ha modificato la portata del comma in esame, stabilendo che:

- l'incompatibilità in esame non riguarda solo deputati e senatori, ma anche Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermo restando quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 sul conflitto di interessi;

- l'incompatibilità non riguarda più tutte le altre cariche pubbliche di natura elettiva, come disposto dalla formulazione originaria del decreto-legge, ma solo le cariche aventi natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con più di 5.000 abitanti;

- resta fermo quanto disposto dall'art. 62 del Testo unico sugli enti locali, il quale prevede che l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai

¹⁴³ "*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*".

¹⁴⁴ R. Bin e G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino.

20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Le incompatibilità in questione si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le incompatibilità in questione si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18¹⁴⁵.

Il suddetto art. 6 della legge 18/1979 prevede l'incompatibilità della carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia con quella di: presidente di giunta regionale; assessore regionale; consigliere regionale; presidente di provincia; sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

I commi richiamati dalla disposizione in esame stabiliscono che quando si verifica una delle incompatibilità suddette, il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. Qualora egli non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento e fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

Il **comma 4** apporta una modifica alla disciplina, recentemente introdotta dall'art. 7 del decreto-legge 98/2011, sul c.d. *election day*, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno.

L'art. 7 prevede infatti che, a decorrere dal 2012, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato e della Camera, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le suddette consultazioni si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

¹⁴⁵ "Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

Il provvedimento in esame aggiunge all'art. 7 un nuovo comma *2-bis*, ai sensi del quale nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352¹⁴⁶ debba avvenire per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.

¹⁴⁶ "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".

Articolo 14 (em. 14.7 (testo 2))

(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali)

L'articolo 14 - oggetto di un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente - pone la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e delle relative indennità quali elementi necessari per il conseguimento delle misure premiali relative alla recente, nuova configurazione del patto di stabilità.

Il **comma 1** opera in relazione al classamento degli enti territoriali in ordine di "virtuosità" finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, del recente decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98¹⁴⁷ convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il comma - confermati i parametri già recentemente previsti - sembra imporre ("debbono") alle Regioni, pur con riferimento all'"autonomia statutaria e legislativa", di adeguare i rispettivi ordinamenti ad ulteriori parametri, specificati come di seguito, nelle lettere da a) ad f).

La Corte costituzionale, con la recente sentenza 188 del 2011 ha ribadito quanto già espresso in precedenti pronunce: in primo luogo che l'art. 123 Cost. prevede «l'esistenza nell'ordinamento regionale ordinario di vere e proprie riserve normative a favore della fonte statutaria rispetto alle competenze del legislatore regionale», e, in secondo luogo, che la determinazione del numero dei membri del Consiglio rientra in tali riserve, in quanto la composizione dell'organo legislativo regionale rappresenta una fondamentale «scelta politica sottesa alla determinazione della "forma di governo" della Regione» (sentenza n. 3 del 2006).

Il comma 2 dell'art. 20 citato dal comma in esame ripartisce le autonomie territoriali (Regioni comprese) in quattro classi, sulla base di specifici parametri di virtuosità, ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal suddetto comma 2, risultano collocati nella classe più virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati. Il successivo comma 3 fissa per le regioni "virtuose", l'obiettivo del patto di stabilità in misura pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal D.L. n. 112/2008¹⁴⁸ alle spese finali medie 2007-2009, come

¹⁴⁷ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

¹⁴⁸ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

definite dall'art. 1, commi 128-129, della legge n. 220/2010¹⁴⁹. Il comma 3 dell'art. 77-ter – vecchia versione del patto di stabilità delle regioni - del D.L. n. 112 del 2008 prevedeva che il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario non dovesse, per il 2011, essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, diminuito dello 0,9 per cento.

La lettera a) prevede un numero massimo dei consiglieri regionali, escluso il Presidente della Giunta regionale:

- uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;
- uguale o inferiore a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti;
- uguale o inferiore a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti;
- uguale o inferiore a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti;
- uguale o inferiore a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti;
- uguale o inferiore a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti.

La norma prevede anche che le Regioni che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possano aumentarne il numero.

La lettera b) prevede un numero massimo degli assessori regionali pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore.

Si è in precedenza fatto cenno all'articolato quadro costituzionale delle competenze che contraddistingue la forma di governo regionale e la materia elettorale e che, in quel contesto, prevede aree riservate allo Statuto regionale.

L'art. 2 della legge 108/1968¹⁵⁰ prevede che il numero dei consiglieri regionali sia variabile in funzione della popolazione. Tuttavia la riforma costituzionale del 1999, in particolare la novella degli articoli 122 e 123 della Costituzione, rimette alle fonti regionali, rispettivamente statuto e legge elettorale, il sistema di elezione e la forma di governo. Pertanto i seggi spettanti a ciascuna regione sono quelle stabiliti dai relativi

¹⁴⁹ .Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

¹⁵⁰ Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

Statuti e, in mancanza, dall'art. 2 citato che prevede: 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; 30 membri nelle altre regioni.

Il numero dei componenti delle Giunte varia da regione a regione, in quanto fissato dai rispettivi statuti regionali.

Alla fine della presente scheda si allega una tabella¹⁵¹ che riporta alcuni dati relativi al numero dei consiglieri regionali.

La lettera c) prevede la riduzione degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi del decreto in esame (*il testo fa riferimento all'articolo 1 del decreto-legge; in verità tale articolo non tratta delle indennità parlamentari, oggetto invece di intervento all'articolo 13*); la riduzione opera a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2¹⁵², convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

L'art. 3 citato prevede che ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale, definisca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, ove siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

La lettera d) prevede che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.

La lettera e) prevede l'istituzione - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; **l'emendamento 14.7 (testo 2) ha riformulato la prescrizione del decreto-legge, raccordandola con le attività della Corte dei Conti.**

Il testo dell'emendamento chiede infatti al Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, di operare in raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ed affida alla Corte stessa l'individuazione dei criteri per determinare la specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, richiesta per l'iscrizione all'elenco dal quale sono estratti i componenti. Oltre a

¹⁵¹ http://www.parlamentiregionali.it/consiglieri_regionali/datiinsintesi.php

¹⁵² *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.*

tale qualificazione, per l'iscrizione sono richiesto anche i requisiti previsti dai principi contabili internazionali e la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39¹⁵³.

La lettera f) prevede il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.

Le misure previste dalle lettere *a)* (riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto), *b)* (riduzione del numero degli assessori) ed *f)* (passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali) devono essere assunte entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il **comma 2** riguarda le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e prevede che l'adeguamento ai predetti parametri costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42¹⁵⁴, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

L'articolo 27 della legge c.d. "sul federalismo fiscale" reca norme di coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il comma 2 prevede che le previste norme di attuazione disciplinino - tra l'altro - le specifiche modalità attraverso cui lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono soggette all'obbligo di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica al pari delle regioni a statuto ordinario; tuttavia, in ragione della autonomia che è loro riconosciuta, concordano - con il Ministero dell'economia - la misura e le modalità di tale concorso (già ricordata legge 220/2010, art. 1 commi 131-134, 136-137, e 139. Per il triennio 2011-2013, la misura del concorso è stabilita dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 78/2010¹⁵⁵, art. 14, comma 1).

Per alcune di esse, inoltre, la disciplina del patto di stabilità è contenuta in norme statutarie (nello statuto di autonomia o in norme di pari rango) che, per tale ragione, non

¹⁵³ Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 reca "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE." Il registro dei revisori legali è previsto nel Capo III.

¹⁵⁴ *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.*

¹⁵⁵ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

possono essere modificate da legge ordinaria. Per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina del Patto di stabilità, a decorrere dal 2010, è contenuta nell'articolo 79 del D.P.R. 670/1972 (statuto della regione) come ultimamente modificato dalla legge finanziaria 2010 (legge 191 del 2009) che ai commi 106-125 dell'articolo 2 ha revisionato l'ordinamento finanziario della regione autonoma al fine di recepire i principi del federalismo fiscale. Per la regione Friuli-Venezia Giulia, invece, è la legge di stabilità 2011 (art. 1, commi 154 e 155) che, nell'ambito delle modifiche all'ordinamento finanziario della Regione, detta le regole del patto di stabilità a decorrere dall'esercizio 2011, in riferimento al "sistema integrato regionale" comprensivo oltre che della regione di tutti gli enti e organismi finanziati direttamente dalla regione stessa.

NUMERO CONSIGLIERI REGIONALI						
	Disposizioni legge 108/1968	2005	2006	2007	2008	2010
Abruzzo (1.309.797 abitanti)	40	43 (VII legislatura) 40 (VIII legislatura)	40	40	40	45 IX legislatura
Basilicata (589.355 abitanti)	30	30	30	30	30	30 IX legislatura
Calabria (2.009.252 abitanti)	40	45 (VII legislatura) 50 (VIII legislatura)	50	50	50	50 IX legislatura
Campania (5.820.795 abitanti)	60	60	60	60	60	61 IX legislatura
Emilia Romagna (4.366.448 abitanti)	60	50	50	50	50	50 IX legislatura
Friuli Venezia Giulia (1.233.815 abitanti)		60	60	60	60	59 X legislatura
Lazio (5.664.714 abitanti)	60	60 (VII legislatura) 71 (VIII legislatura)	71	71	71	74 IX legislatura
Liguria (1.615.441 abitanti)	40	40	40	40	40	40 IX legislatura
Lombardia (9.815.700 abitanti)	80	80	80	80	80	80 IX legislatura
Marche (1.552.968 abitanti)	40	40	40	40	40	43 IX legislatura
Molise (320.360 abitanti)	30	□	30	30	30	30 IX legislatura
Piemonte (4.441.946 abitanti)	60	60 (VII legislatura) 63 (VIII legislatura)	63	63	63	60 IX legislatura

NUMERO CONSIGLIERI REGIONALI						
	Disposizioni legge 108/1968	2005	2006	2007	2008	2010
Puglia (4.083.050 abitanti)	60	57	70	70	70	70 IX legislatura
Sardegna (1.671.937 abitanti)		85	85	85	85	80 XIV legislatura
Sicilia (5.040.301 abitanti)		90	90	90	90	90 XV legislatura
Toscana ¹⁵⁶ (3.730.010 abitanti)	50	50 (VII legislatura) 65 (VIII legislatura)	65	65	65	55 IX legislatura
Umbria (900.291 abitanti)	30	30	30	30	30	31 IX legislatura
Valle D'Aosta (126.660 abitanti)		□	35	35	35	35 XIII legislatura
Veneto (4.910.170 abitanti)	60	60	60	60	60	60 IX legislatura
Trentino Alto Adige (1.021.857 abitanti)		70	70	70	70	70 XIV legislatura
Bolzano (500.749 abitanti)		35	35	35	35	35 XIV legislatura
Trento (521.779 abitanti)		35	35	35	35	35 XIV legislatura

¹⁵⁶ In proposito si segnala che a seguito dell'approvazione della legge statutaria regionale n. 1 del 8 gennaio 2010, in vigore dal 13 gennaio 2010, di modifica dello Statuto della Regione Toscana, il numero di consiglieri previsto è di 53.

Articolo 15 (em. 15.1000)

(Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali)

L'articolo 15 - nel testo modificato dall'emendamento 15.1000- non contiene più le disposizioni finalizzate alla soppressione delle province e conserva la disposizione - di cui al comma 5 del testo originario - che dimezza i consiglieri e gli assessori provinciali, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province. La riduzione opera sul numero - già recentemente ridotto - previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 5 viene mantenuto al netto dell'ultimo periodo, connesso alle disposizioni soppresse.

Il **comma 5** riduce - a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame - il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali della metà, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione opera sul numero "previsto dalla legislazione vigente".

Il riferimento al "rinnovo" degli "organi di governo delle Province" potrebbe essere ritenuto tale da coinvolgere anche le modifiche nella composizione della giunta, come momento identificativo dell'obbligo di riduzione numerica. In tal caso, un'ipotesi interpretativa potrebbe essere quella dell'efficacia disgiunta (dimezzamento degli assessori alla prima modifica della giunta, dei consiglieri al rinnovo del consiglio).

La formulazione in esame appare meno circostanziata di quella, analoga e precedente (e qui di seguito riassunta), che specifica con maggior dettaglio sia l'inclusione o l'esclusione del presidente della provincia nella base numerica parametro per la riduzione, sia se l'arrotondamento operi sulla parte residua o sulla parte ridotta.

Attualmente il numero dei consiglieri e degli assessori provinciali è quello già ridotto dall'articolo 2, commi 184 e 185 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

Il numero dei consiglieri e degli assessori provinciali era così fissato dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TU degli enti locali), articolo 37:

- 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- 24 membri nelle altre province.

L'articolo 2, comma 184 della legge n. 191 del 2009 successivamente modificato dall' articolo 1, comma 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2¹⁵⁷, convertito dalla legge n. 42/2010, ha stabilito, in relazione alla riduzione del contributo ordinario ai comuni disposta dal comma 183 della medesima legge, la riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali (quest'ultima introdotta dal citato decreto legge di modifica), con arrotondamento dell'entità della riduzione all'unità superiore.

La norma prevede che ai fini di tali riduzioni siano esclusi dal computo il Sindaco e il Presidente della provincia.

Il successivo comma 185 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (anch'esso modificato dal decreto legge n. 2 del 2010) dispone che: "il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all'unità superiore)".

Ai sensi della citata normativa, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali deve trovare applicazione a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

La riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali, invece, deve applicarsi a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

¹⁵⁷ *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.*

Articolo 16 (em. 16.1000)

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

L'**articolo 16** introduce specifici obblighi associativi per l'esercizio di tutte le funzioni per i comuni fino a 1.000 abitanti e dispone una serie di misure tese al contenimento ed al rigore nella spesa delle istituzioni comunali con minor popolazione, anche al di sopra di tale fascia.

Il testo in esame è l'esito di un emendamento interamente sostitutivo approvato in Commissione (16.1000), modificato con il subemendamento 16.000/18.

Esso reca numerose "novelle" alla legislazione vigente (v. i testi a fronte alla fine della presente scheda di lettura).

L'articolo 16 - nel testo sostituito dall'emendamento – non presenta più la nuova figura dell' "unione municipale".

Il **comma 1** prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti.

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva - tra l'altro - su "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane".

Le funzioni non fondamentali non sono ricomprese in detta disposizione. Il titolo competenziale di intervento statale va ricercato in altra sede del disposto costituzionale, alla luce di quanto indicato dalla giurisprudenza costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di comunità montane, (ente autonomo, quale «proiezione dei comuni che ad essa fanno capo» o di «unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani»: sentenze n. 27 del 2010, n. 244 del 2005) ha stabilito che spetta alle Regioni in via residuale, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., la competenza legislativa in ordine alla loro disciplina, salva la possibilità di ricondurre ai principi di coordinamento della finanza pubblica quelle norme dettate per il contenimento della spesa pubblica. Con la sentenza 237/2009, la Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'intervento statale volto al contenimento della spesa pubblica con il quale è stato imposto alle Regioni il riordino delle Comunità montane, ma ha dichiarato incostituzionali le disposizioni con cui sono stati disciplinati gli effetti del mancato riordino da parte delle Regioni nei termini prescritti e sulla base dei criteri indicati. Nella recente sentenza 26 del 2010 la Corte ha ribadito quanto statuito nella sentenza n. 237, che non costituisce ostacolo all'esercizio della potestà legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica la circostanza che si incida su un ambito materiale, quale quello relativo alle comunità montane, rimesso alla potestà legislativa residuale delle Regioni. Se il legislatore statale

può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, la disciplina non deve ledere il generale canone della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato. I provvedimenti finanziari adottati dallo Stato allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa nel settore pubblico allargato, pur dovendo avere un carattere di assoluta generalità e lo scopo di porre un freno al dilagare di tale spesa – anche mediante la fissazione di criteri d'ordine generale, appunto costituenti espressione di principi fondamentali della materia, che lasciano, in sede applicativa, specifici ambiti di autonomia alle Regioni e agli enti locali minori – non possono, tuttavia, prescindere dalla individuazione certa delle fonti di finanziamento delle spese degli enti locali territoriali e dunque anche delle comunità montane e dei comuni che di esse fanno parte. Diversamente, ne verrebbe compromessa la certezza sia delle fonti di finanziamento della spesa degli enti interessati, sia delle risorse economiche effettivamente disponibili per gli enti stessi, da impiegare per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

La forma associativa è indicata dalla norma in esame nell'“unione di comuni” ai sensi dell'art. 32 del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (di qui in avanti: TUEL).

A tale forma associativa (obbligatoria) si farà riferimento nel presente testo come “unione di comuni piccolissimi”, così intendendo quello che la normativa indica come “unioni di cui al comma 1”.

L'art. 32 del TUEL prevede le Unioni di Comuni quali enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Il **comma 3**, tuttavia, deroga esplicitamente al citato art. 32, con riferimento ai commi 2 (statuto), 3 e 5, secondo periodo (organi), dichiarando applicabile all'unione la disciplina di cui al presente articolo.

Finalità esplicite nel **comma 1** sono quelle di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici.

La norma si applica a decorrere dalla data di cui al **comma 9**.

Il **comma 9** fa riferimento alla data di proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo “interessato” al rinnovo.

Il riferimento al singolare (“ne..il comune che...”) potrebbe far ipotizzare un'unica data di avvio dell'unione obbligatoria dei comuni, rispetto all'ipotesi che la data sia diversa per gruppi di comuni in funzione dei rinnovi elettorali di

ciascun gruppo (identificato attraverso le vicende di ciascun comune che per primo sia interessato al rinnovo).

Il riferimento agli organi di "governo" potrebbe comportare incertezze interpretative in caso di modifiche nella composizione della giunta.

Al momento della proclamazione dei nuovi eletti (dopo il 13 agosto 2012) il comma 9 prevede che le giunte in carica decadano di diritto e gli organi di governo siano il sindaco ed il consiglio comunale.

Trattandosi di fasi immediatamente successive al primo rinnovo, nei comuni il cui consiglio si rinnova, le (nuove) giunte non dovrebbero essere ancora formate.

I comuni coinvolti - ex comma 9 - sono quelli:

- con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione,
- con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni.

Ai consigli dei comuni membri dell'unione competono:

- nei confronti del consiglio dell'unione: esclusivamente poteri di indirizzo;
- in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione: le funzioni normative già spettanti.

In riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione è ipotizzabile che spettino anche funzioni non solo normative (controllo, indirizzo).

Ci sono due eccezioni esplicite poste dalla normativa in esame al disposto esercizio associativo obbligatorio per i piccolissimi comuni:

- 1) i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché il Comune di Campione d'Italia (**comma 1**);
- 2) i comuni che, al 30 settembre 2012, esercitino efficacemente le funzioni mediante convenzione ex art. 30 TUEL (**comma 16: cfr.**).

Ai sensi del **comma 2** possono (dunque non vi è obbligo) aderire all'unione di "piccolissimi comuni" anche i comuni con più di 1.000 abitanti; la norma fa riferimento - in questo caso - non più a "tutte le funzioni..e servizi pubblici", ma a "tutte le funzioni fondamentali (loro) spettanti" (nonché i servizi inerenti).

L'ultimo periodo del comma in esame prevede - dichiaratamente come "alternativa" - anche la facoltà di esercitare mediante l'unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici spettanti.

Le alternative così delineate (l'esercizio in comune delle sole funzioni fondamentali o di tutte le funzioni) sembrerebbero da leggere - in mancanza di dati univoci che il testo non sembra presentare - come effettive facoltà (in quanto

tali anche non esercitabili), più che come obbligo che si deve adempiere ma si può adempiere alternativamente in due modi.

Dunque, all'unione di comuni piccolissimi possono aggregarsi anche comuni maggiori. Non appare univoco se questo escluda che tali unioni "miste" (ex comma 2) siano anch'esse "unioni di cui al comma 1" cui la normativa in esame fa plurimi riferimenti.

Finalità esplicita (ma non esaustiva) è quella di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 (nel testo modificato dalla legge di conversione del decreto in esame) che concerne l'esercizio associato delle funzioni nei piccoli comuni (un ambito in precedenza affrontato nel contesto del d.d.l AC 3118/AS 2259, c.d "carta della Autonomie").

Il comma 28 citato obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento alla legge sul federalismo fiscale (art. 21, comma 3, legge 42/2009), attraverso convenzione o unione.

Il secondo periodo dello stesso comma 28 - che si sovrappone in parte alla disposizione precedente sotto il profilo quantitativo - obbliga all'esercizio in forma associata, sempre attraverso convenzione o unione, i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000 abitanti.

La norma include dunque anche i comuni, anche semontani o ex-montani, fino a 3.000 abitanti nell'obbligo dell'esercizio associato.

Appare incidente su quanto qui stabilito la disposizione del successivo comma 31, ultimo periodo, a norma del quale con D.P.C.M. è stabilito il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

Il comma 29 citato vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.

Il comma 30 citato affida alla regione, nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) il compito di individuare con legge la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.

Le leggi regionali devono indicare i termini entro i quali i comuni si devono adeguare ed attivare l'associazione di funzioni. Restano esclusi i comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti, che non sono obbligati ad associarsi.

Il comma 31 citato detta termini e procedure per il completamento - da parte dei comuni - dell'attuazione delle disposizioni qui ricordate.

Il **comma 4** affida all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del TUEL, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione.

Nell'ambito del "piano generale di indirizzo" deliberato dall'unione entro il 15 ottobre, i consigli comunali dei comuni membri dell'unione deliberano, entro il 30 novembre, un documento programmatico,

Lo stesso comma rinvia ad un regolamento statale:

- il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico;
- i poteri di vigilanza sulla sua attuazione;
- la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

Il regolamento statale è adottato con il procedimento di cui all'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il **comma 5** riguarda i rapporti di successione tra unione e comuni (su cui si è visto incidere anche il rinvio disposto dal comma precedente al regolamento statale).

La norma, tuttavia, contiene una rilevante disposizione estranea a detto tema, vale a dire la sottoposizione, dal 2014, delle unioni di comuni piccolissimi al patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Il **comma 31** estende, dal 2013, il patto di stabilità interno a tutti i comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti.

Una volta costituita alla data prevista (ex comma 9) l'unione - si prevede nel **comma 5** - succede (sembra da intendersi: ai comuni) a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati.

La disposizione fa salvo l'art. 111 c.p.c., che concerne la successione a titolo particolare nel processo.

Il comma 5 in esame precisa che alle unioni siano trasferite tutte le risorse (umane e strumentali e di bilancio) per le funzioni ed i servizi affidati.

Il **comma 6** concerne i limiti demografici per le unioni dei comuni piccolissimi.

Esse - si prevede - sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del TUEL, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

L'art. 156 cit. calcola la popolazione residente con riferimento alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.

La norma dà facoltà alla regione di individuare limiti diversi, fissando un termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame

Il decorso infruttuoso del termine non appare poter ledere eventuali competenze che il riparto costituzionale assegni alle Regioni in materia.

Il **comma 7** pone in capo un obbligo di adeguamento e riallineamento ordinamentale alle unioni di comuni già costituite alla data di avvio (data di cui al comma 9), quando di tali unioni faccia parte almeno un comune fino a 1.000 abitanti.

I comuni convenzionati o consorziati (rispettivamente artt. 30 e 31 del TUEL) cessano di diritto di far parte delle relative forme associative al momento in cui entrano a far parte di un'unione (obbligatoria) di comuni piccolissimi.

Il **comma 8** disegna un procedimento partecipato per la costituzione delle unioni dei comuni piccolissimi, con un termine per il completamento fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il termine è dichiaratamente "perentorio" e non può essere perciò prorogato (cfr. Cass. Sez. un. Civ. 12 gennaio 2010, n. 262). E' previsto un procedimento sostitutivo.

L'avvio del procedimento è individuato nella deliberazione del consiglio dei comuni piccolissimi adottata a maggioranza dei componenti (la norma richiede conformità al comma 6, che concerne i limiti demografici). La deliberazione consiste in una proposta alla regione di aggregazione, "di identico contenuto", per l'istituzione dell'rispettiva unione.

Nel termine - nuovamente definito "perentorio" - del 31 dicembre 2012, la regione, "secondo il proprio ordinamento" istituisce tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte e sulla base dell'elenco di cui al comma 16 (cfr.).

L'ambito di intervento riservato alla Regione - qualora sia ritenuto solo ricognitivo di quanto altrove deliberato, senza possibilità di intervento - potrebbe essere ritenuto da valutare alla luce dell'autonomia regionale sancita in Costituzione.

La regione - si legge - provvede anche qualora la proposta manchi o non sia conforme alle disposizioni dell'articolo in esame.

La giurisprudenza costituzionale (Sentenze 397/2006, 167/2005; 236/2004 e 69/2004) ha chiarito che l'art. 120, secondo comma, della Costituzione non può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, richiedendo - alle condizioni e nei termini previsti - un procedimento nel quale l'ente sostituito (anche il Comune sostituito dalla Regione) sia comunque messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento, e di interloquire nello stesso procedimento.

Del **comma 9** - concernente la data di avvio della costituzione delle unioni di comuni piccolissimi - si è detto con riferimento al comma 1 (*cfr.*).

Il **comma 10** – come i successivi commi 11,12 e 13 - riguarda gli organi dell'unione, identificati nel consiglio, nel presidente e nella giunta.

Il **comma 11** disciplina il consiglio dell'unione.

Il consiglio – si dispone - è composto dai sindaci dei comuni dell'unione.

Per la prima applicazione ne fanno parte anche due consiglieri comunali per ciascun comune eletti dai consigli comunali, (entro venti giorni dall'istituzione dell'unione), in tutti i comuni dell'unione, uno proveniente dalla maggioranza, uno dall'opposizione (la norma statuisce: “con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni”).

Fino all'elezione del presidente dell'unione le funzioni di competenza dell'unione sono esercitate dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

La norma attribuisce – in piena conformità con l'art. 117 della Costituzione che prevede una competenza statale esclusiva in tale materia – alla legge dello Stato la possibilità– con riferimento alle successive elezioni – di legiferare sul sistema elettorale stabilendo, non solo il suffragio universale, ma anche l'elezione contestuale e diretta degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni.

La stessa legge disciplina conseguentemente il sistema di elezione. Le elezioni sono fissate non oltre il cinquantacinquesimo giorno che precede la votazione (ex art. 3 della legge 182/1991).

Al consiglio spettano le competenze attribuite dal TUEL al consiglio comunale.

Il consiglio adotta inoltre (**comma 14**) lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione (ai sensi del comma 9).

Restano ferme le previsioni dei commi 4 e 9 esaminati, che stabiliscono competenze proprie dei consigli dei comuni dell'unione (documento programmatico di bilancio; poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, funzioni normative spettanti in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione).

Il **comma 12** concerne il Presidente dell'unione che è eletto - entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione - dal consiglio dell'unione dal consiglio tra i propri componenti. Il Presidente dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile (*i.e.*: rieleggibile); il Presidente esercita le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del TUEL, che disciplina - tra l'altro - le funzioni del Sindaco come organo responsabile dell'amministrazione del comune. Spettano ai Sindaci dei comuni dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del TUEL, che disciplina le funzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo, nelle funzioni di competenza statale.

Il **comma 13** disciplina la Giunta dell'unione, che è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. La Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze che l'articolo 48 del TUEL assegna alle Giunte comunali (oltreché provinciali).

La Giunta decade contestualmente alla cessazione del suo Presidente.

La Giunta dell'unione è nominata dal Presidente dell'unione fra i componenti l'assemblea municipale ed è composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale.

Il **comma 14**, al primo periodo, rimette allo Statuto dell'unione le modalità di funzionamento dei propri organi e la disciplina dei relativi rapporti.

Il **comma 15** disciplina il trattamento economico degli organi dell'unione, rendendo loro applicabili le disposizioni di cui agli artt. 82 ed 86 del TUEL con riferimento ai corrispondenti organi del comune,

Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali (ex art. 77, comma 2, del TUEL: sindaci, anche metropolitani, presidenti delle province, consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, presidenti dei consigli comunali metropolitani e provinciali, presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché componenti degli organi di decentramento), fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

Del **comma 16** si è parzialmente detto con riferimento al comma 1 (*cf.*).

Il comma disegna un procedimento finalizzato a certificare l'efficace esercizio delle funzioni in convenzione, che esonera i comuni così convenzionati dal costituire l'unione.

I comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. Ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono affidati contenuti e modalità delle attestazioni. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni, pubblica sul proprio sito - entro il 30 novembre 2012 - l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di costituzione.

Il **comma 17** fissa la composizione dei consigli nei comuni fino a 10.000 abitanti, a far data dal primo rinnovo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame come segue:

- a) per i comuni fino a 1.000 abitanti: il sindaco e sei consiglieri;
- b) per i comuni tra 1.001 e 3.000 abitanti: il sindaco e sei consiglieri; il numero degli assessori è stabilito in non più di due;
- c) per i comuni tra 3.001 e 5.000 abitanti: il sindaco e sette consiglieri; il numero degli assessori è stabilito in non più di tre;
- d) per i comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti: il sindaco e dieci consiglieri; il numero degli assessori è stabilito in non più di quattro.

Ai sensi del **comma 18**, dopo la costituzione delle unioni dei comuni piccolissimi (a decorrere dalla data di cui al comma 9), ai consiglieri dei comuni fino a 1.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui agli art. 80 (oneri per le assenze a carico degli enti locali, con l'eccezione del primo periodo del comma 1: assenze retribuite dal datore di lavoro) e 82 (indennità di funzione e gettoni di presenza) del TUEL.

Il **comma 19 - dopo il subemendamento 16.1000/18** - novella l'art. 38, comma 7, del TUEL come evidenziato:

<p>7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.</p>	<p>7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione.</p>
---	--

Il **comma 20 - dopo il subemendamento 16.1000/18** - novella l'art. 88, comma 1, del TUEL come evidenziato:

<p>1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.</p>	<p>1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione.</p>
---	---

Il comma **21** novella l'art. 79, comma 1, del TUEL come evidenziato:

<p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p>	<p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p>
--	---

Il comma **22** novella l'art. 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, come evidenziato:

<p>28.Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'<i>articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009</i>, sono obbligatoriamente esercitate</p>	<p>28.Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'<i>articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009</i>, sono obbligatoriamente esercitate in forma</p>
--	---

<p>in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.</p>	<p>associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.</p>
---	--

Il **comma 23** novella l'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, identificando i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole – e non più “le isole monocomune” – come destinatari della particolare ripartizione di quote del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Il **comma 24** novella l'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Nel testo risultante a seguito delle modifiche così disposte:

- il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 (e non più 5.000) abitanti, salvo il diverso limite demografico individuato dalla regione;
- i comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni sul patto di stabilità previste dall'art. 14 citato entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali a loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009, e non in due anni per quote crescenti, come in precedenza previsto.

Ai sensi dell'articolo 21 citato le sei funzioni fondamentali sono: a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; b) funzioni di polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale. L'elenco di funzioni è stato poi confermato, in via provvisoria fino alla data di entrata in vigore della

legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, dall'articolo 3 del D. Lgs. 26 novembre 2010, n. 216¹⁵⁸.

Il **comma 25** dispone che i revisori dei conti dei Comuni siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39¹⁵⁹, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La norma si applica a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

A un decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, è affidata l'individuazione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

Il **comma 26** prescrive che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del TUEL.

Il prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, adotta uno schema tipo del prospetto.

Il **comma 27** novella l'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nel testo risultante a seguito delle modifiche così disposte risulta anticipato al 31 dicembre 2012 l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in liquidazione le società già costituite o di cedere le

¹⁵⁸ D.Lgs. 26 novembre 2011, n. 216, *Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*.

¹⁵⁹ Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 reca "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE." Il registro dei revisori legali è previsto nel Capo III.

partecipazioni. Contestualmente, viene anticipata al 31 dicembre 2012 anche la verifica della ricorrenza della clausola di esclusione dall'applicazione dell'obbligo, stabilita dal medesimo comma 32, lettera a).

Il **comma 28** affida al Prefetto il compito di accertare che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191¹⁶⁰, (che ha disposto una serie di misure ai fini della riduzione della spesa pubblica quali, alle condizioni ivi previste, la soppressione della figura del difensore civico comunale, la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, la possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni, la soppressione della figura del direttore generale, la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali) e dell'articolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010 (relativo al divieto di costituzione di società da parte dei i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed i relativi obblighi, alle condizioni ivi previste, di dismissione).

Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.

Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Il **comma 29** contiene la c.d. "clausola di salvaguardia" per le Autonomie a statuto differenziato con ulteriore riferimento all'art. 27 della legge 42 del 2009, sul federalismo fiscale, che disciplina – tra l'altro - le modalità del concorso di tali Autonomie agli obiettivi di solidarietà e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.

Il **comma 30** contiene una clausola di salvaguardia relativamente agli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 31** estende, dal 2013, il patto di stabilità interno a tutti i comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti.

Ai sensi del comma 5 le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette dal 2014 alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

¹⁶⁰ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

Emendamento 16.1000

Comma 19

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	
<i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 38	
<i>Consigli comunali e provinciali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.	1. <i>Identico.</i>
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.	2. <i>Identico.</i>
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello	3. <i>Identico.</i>

<p>D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</p> <p><i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i></p>	
<p>Articolo 38</p> <p><i>Consigli comunali e provinciali</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.	
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.	4. <i>Identico.</i>
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.	5. <i>Identico.</i>
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.	6. <i>Identico.</i>
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.	7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione.
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a	8. <i>Identico.</i>

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 38 <i>Consigli comunali e provinciali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.</p>	
<p>9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>

Emendamento 16.1000

Comma 20

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 48 <i>Competenze delle giunte</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.	1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.	2. <i>Identico.</i>
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.	3. <i>Identico.</i>

Emendamento 16.1000

Comma 21

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 79 <i>Permessi e licenze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p>	<p>1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 79 <i>Permessi e licenze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 79 <i>Permessi e licenze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.	
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.	5. <i>Identico.</i>
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.	6. <i>Identico.</i>

Emendamento 16.1000

Commi 22, 24 e 27

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14	
<i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:	1. <i>Identico:</i>
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;	a) <i>identica;</i>
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 ;	b) <i>identica;</i>
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;	c) <i>identica;</i>
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.	d) <i>identica.</i>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'<i>articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di</p>	

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' <i>articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.</p>	
<p>3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.</p>	
<p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>di riduzione di trasferimenti statali dall'<i>articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito con modificazioni dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i> e integrano le disposizioni recate dall'<i>articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008</i>.</p>	
<p>6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. L'<i>art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) riduzione dell'incidenza percentuale</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'<i>articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'<i>art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i>.».</p>	
<p>8. I commi 1, 2, e 5 dell'<i>art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p><i>legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.</i></p>	
<p>9. Il comma 7 dell'<i>art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i> è sostituito dal seguente:</p> <p>«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
<p>10. All'<i>art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> e successive modificazioni è soppresso il terzo periodo.</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>
<p>11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
relativo all'anno 2009.	
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell' <i>art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i> .	12. <i>Identico.</i>
13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.	13. <i>Identico.</i>
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall' <i>articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i> , e dall' <i>articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 26 marzo 2010, n. 42</i> , il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l' <i>articolo</i>	13-bis. <i>Identico.</i>

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario del Governo procede all'accertamento definitivo del debito e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della gestione commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.</p>	
<p>13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'<i>articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non superiore al costo</p>	<p>13-ter. <i>Identico.</i></p>

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>complessivo annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari percepiscono un'indennità, a valere sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al <i>decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119</i>. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo, per le attività svolte fino al 30 luglio 2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La gestione commissariale ha comunque termine, allorché risultino esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici di Roma Capitale.</p>	
<p>14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'<i>articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'<i>articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito con modificazioni dalla</p>	<p>14. <i>Identico:</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p><i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i>, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato <i>articolo 24</i>, è costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:</p>	
<p>a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>
<p>b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.</p>	<p>b) <i>identica</i>.</p>
<p>14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro</p>	<p>14-bis. <i>Identico</i>.</p>

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell' <i>articolo 38.</i></p>	
<p>14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli <i>articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i> La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno,</p>	<p>14-ter. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.</p>	
<p>14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'<i>articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i></p>	<p>14-quater. <i>Identico.</i></p>
<p>15. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione</p>	<p>15. <i>Identico.</i></p>

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato <i>articolo 78 del decreto-legge n. 112</i> per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.</p>	
<p>15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.</p>	<p>15-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.</p>	<p>15-ter. <i>Identico.</i></p>
<p>16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'<i>articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con</p>	<p>16. <i>Identico:</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:</p>	
<p>a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>
<p>b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'<i>articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488</i> e dell'<i>articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>;</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>
<p>c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>
<p>d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'<i>articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i>, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi,</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;	
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;	e) <i>identica</i> ;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;	f) <i>identica</i> ;

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' <i>articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</i> , in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;	f-bis) <i>identica</i> ;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;	g) <i>identica</i> ;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonché utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.	h) <i>identica</i> .
17. Il Commissario straordinario del Governo può estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera	17. <i>Identico</i> .

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
b) del comma 1 dell' <i>articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</i>	
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall' <i>articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,</i> convertito con modificazioni dalla <i>legge 4 dicembre 2008, n. 189.</i>	18. <i>Identico.</i>
19. Ferme restando le previsioni di cui all' <i>articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,</i> convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133,</i> alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.	19. <i>Identico.</i>
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.	20. <i>Identico.</i>
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all' <i>articolo 76,</i>	21. <i>Identico.</i>

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p><i>comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.</i></p>	
<p>22. Il Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispose un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania può includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.</p>	<p>22. <i>Identico.</i></p>
<p>23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione</p>	<p>23. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
del piano è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.	
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiano violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.	24. <i>Identico.</i>
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa	24-bis. <i>Identico.</i>

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.	
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis.	24-ter. <i>Identico.</i>
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.	25. <i>Identico.</i>
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.	26. <i>Identico.</i>
27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all' <i>articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione</i> , sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all' <i>articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.</i>	27. <i>Identico.</i>
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall' <i>articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009</i> , sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali	28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall' <i>articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009</i> , sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.</p>	<p>quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.</p>
<p>29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.</p>	<p>29. <i>Identico.</i></p>
<p>30. La regione, nelle materie di cui all'<i>articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione</i>, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'<i>articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero</p>	<p>30. <i>Identico.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.	
31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:	31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;	a) <i>identica</i> ;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;	b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5 , della citata legge n. 42 del 2009.
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.	
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24	32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:	dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;	a) abbiano, al 31 dicembre 2012 , il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;	b) <i>identica</i> ;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.	c) <i>identica</i> ;
La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.	<i>identico</i>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
33. Le disposizioni di cui all' <i>articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> , si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.	33. <i>Identico.</i>
33-bis. All' <i>articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i> , sono apportate le seguenti modificazioni:	33-bis. <i>Identico:</i>
a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell' <i>articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</i> , e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;	a) <i>identica;</i>
b) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:	b) <i>identica.</i>

<p>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</p> <p><i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i></p>	
<p>Articolo 14</p> <p><i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i></p>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».</p>	
<p>33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede:</p>	<p>33-ter. <i>Identico:</i></p>
<p>a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' <i>articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;</i></p>	<p>a) <i>identica;</i></p>
<p>b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente</p>	<p>c) <i>identica.</i></p>

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 14 <i>Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali</i>	
Testo previgente al decreto in esame	Testo modificato
<p>rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.</p>	
<p>33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall' <i>articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 dicembre 2008, n. 189</i>, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.</p>	<p>33-quater. <i>Identico.</i></p>

Emendamento 16.1000

Comma 23

<p>D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23</p> <p><i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i></p> <p>Articolo 2</p> <p><i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:</p> <p>a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;</p> <p>b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5;</p> <p>c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;</p> <p>d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;</p> <p>e) tributi speciali catastali;</p> <p>f) tasse ipotecarie;</p> <p>g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2 <i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata,</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2	
<i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.</p>	
<p>5. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto</p>	<p>7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto</p>

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2	
<i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso,</p>	<p>legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per i comuni il cui territorio coincide integralmente con</p>

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2 <i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.</p>	<p>quello di una o di più isole, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.</p>
<p>8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario, è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della</p>	<p>8. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2 <i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.</p>	
<p>9. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le aliquote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, nonché nell'articolo 7, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 del presente articolo.</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
<p>10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2	
<i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;</p> <p>b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;</p> <p>c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:</p> <p>1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;</p> <p>2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;</p> <p>3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;</p> <p>4) ai soggetti che esercitano nello stesso</p>	

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 <i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2 <i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>un'attività di lavoro autonomo o di impresa;</p> <p>d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;</p> <p>e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.</p>	
<p>11. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<p>12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23	
<i>Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale</i>	
Articolo 2	
<i>Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.	

Articolo 17 (em. 17.13 testo 2)

(Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

L'**articolo 17** apporta alcune modifiche alla disciplina del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in particolare riducendo il numero dei suoi componenti. **Nel corso dell'esame in Commissione (emendamento 17.13 - testo 2 -)**, è stato stabilito che la nuova ripartizione del numero di componenti tra esperti, rappresentanti delle categorie produttive e rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato non sarà disposta direttamente dalla legge (come è stato finora), bensì demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione ha inoltre inserito una nuova disposizione transitoria.

Secondo la relazione illustrativa, l'articolo in esame "*è finalizzato a ridurre la spesa collegata al funzionamento del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), organismo inutilmente pletorico*".

Si ricorda che il CNEL è previsto dall'art. 99 della Costituzione, ai sensi del quale esso è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Il CNEL è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Esso ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL sono attualmente disciplinate dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "*Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*", che ha abrogato e sostituito la precedente legge 5 gennaio 1957, n. 33, recante "*Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*".

La disposizione in esame novella in più punti la suddetta legge 936/1986.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, sostituisce integralmente l'art. 2 della legge 936/1986.

Rispetto alla formulazione previgente:

- l'alinnea del comma 1 è stato riformulato - dal testo originario del decreto-legge in esame - nel senso di prevedere che il CNEL sia composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, così eliminando il riferimento ai rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di

volontariato. La modifica, che conforma la lettera della legge a quella della Costituzione, è meramente nominale, in quanto la seguente lettera c) continua a prevedere la presenza di dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

Tuttavia, l'emendamento approvato dalla Commissione bilancio ha reinserto il riferimento ai rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, così riportando il testo, su tale punto specifico, alla formulazione precedente all'entrata in vigore del decreto-legge;

- il numero complessivo dei componenti del CNEL è ridotto dai precedenti 122 (121 più il presidente) a 70, "*oltre al presidente e al segretario generale*". Anche la relazione illustrativa, nell'affermare che il numero complessivo dei componenti passa da 122 a 72, inserisce nel calcolo dei componenti il segretario generale;

Si valuti l'opportunità di chiarire il ruolo che si intende riservare al segretario generale.

- la riduzione del numero complessivo dei componenti del CNEL è riconducibile integralmente alla riduzione del numero dei rappresentanti delle categorie produttive, che passano da 99 a 48. In particolare, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti (che, si specifica, sono solo i lavoratori dipendenti attivi) passano da 44 a 24; i rappresentanti dei lavoratori autonomi (anch'essi in attività) passano da 18 a 6; i rappresentanti delle imprese passano da 37 a 18. Resta invece invariato il numero degli esperti (che non sono più definiti "*qualificati*", bensì "*di chiara fama*"), nonché quello dei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

L'emendamento approvato dalla Commissione bilancio ha eliminato la ripartizione dei componenti del CNEL tra le varie categorie. Pertanto, al contrario di quanto è avvenuto finora (sia prima che dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in esame), tale ripartizione non sarà contenuta nella legge che disciplina i compiti del CNEL, ma in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

- non viene riprodotto il contenuto dei commi 2, 3, 4 e 5 del vecchio art. 2 della legge 936/1986, che recavano criteri per garantire che, nella individuazione dei rappresentanti delle categorie produttive, venissero selezionati soggetti provenienti da tutti i settori produttivi;

- viene modificata la disciplina che regola l'elezione dei vice-presidenti. Prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, l'art. 6, comma 1, della legge 936/1986 prevedeva che il CNEL eleggesse fra i suoi componenti due vice presidenti nei modi previsti dal regolamento che disciplina l'attività del CNEL

stesso, approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Il testo originario del decreto-legge in esame prevedeva invece che l'assemblea nominasse (*sic*) 4 vice-presidenti: uno tra gli esperti; due tra i rappresentanti delle categorie produttive e uno tra i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo in esame ha abrogato l'art. 6, comma 1, della legge 936/1986.

Tuttavia, l'emendamento approvato dalla Commissione bilancio ha eliminato la nuova disciplina relativa al numero e alle modalità di elezione dei vice-presidenti, senza però toccare l'abrogazione del comma 1 dell'art. 6 della legge 936/1986.

Conseguentemente, la legge 936/1986 non conterrà più l'indicazione del numero dei vicepresidenti nè conterrà più una disciplina dell'elezione degli stessi.

Il comma 1, **lettera b)**, sostituisce l'art. 14 della legge 936/1986, relativo alle pronunce del CNEL.

In particolare, il comma 1, ai sensi del quale le pronunce del CNEL erano valide se era presente la maggioranza dei suoi componenti in carica, è sostituito dalla previsione secondo la quale gli atti del CNEL devono essere assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in assemblea.

Non è invece riprodotto il contenuto del vecchio comma 2, ai sensi del quale qualora venissero espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procedeva al voto e la pronuncia dava atto delle posizioni indicando per ciascuna di esse il numero, il gruppo o la categoria di appartenenza dei consiglieri che l'avevano espressa, e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.

Il nuovo art. 14 contiene invece due nuovi periodi in materia di commissioni istruttorie.

Essi prevedono che il presidente del CNEL, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a 4 commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di 15 consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze.

La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo in esame abroga l'art. 15 della legge 936/1986, rubricato "*Comitati e commissioni*", ai sensi del quale il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce comitati e commissioni tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materia trattate.

Il **comma 2** reca abrogazioni e disposizioni transitorie.

A seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo in esame, vengono abrogati l'art. 6, comma 1, e l'art. 15 della legge 936/1986, in materia, rispettivamente, di vice presidenti e comitati e commissioni.

Come è già stato anticipato, l'abrogazione dell'art. 6, comma 1, permane anche dopo l'esame da parte della Commissione bilancio, nonostante l'eliminazione dal comma 1 dell'articolo in esame delle nuove previsioni in materia di numero ed elezione dei vice-presidenti.

Il testo originario del decreto-legge stabilisce inoltre che è abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo in esame.

Tale previsione, da ritenersi superflua, è stata eliminata dalla Commissione bilancio, che ha al suo posto inserito una nuova disciplina transitoria, ai sensi della quale, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce i componenti del CNEL tra le varie categorie, decadono gli esperti e i rappresentanti del CNEL in carica e si provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in conformità alla ripartizione stabilita nel medesimo decreto.

La nuova disposizione transitoria, inserita nel secondo periodo dell'art. 17, comma 2, non sostituisce ma si aggiunge all'originaria disposizione transitoria, contenuta nel terzo periodo, che non è stata abrogata, pur avendo contenuto incompatibile con la nuova disposizione.

La vecchia disposizione transitoria, inoltre, fa riferimento alla lettera b) dell'art. 2 della legge 936/1986, come sostituito dal comma 1 dell'art. 17 in esame. Tuttavia, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 17.13 (testo 2), l'art. 2 della legge 936/1986 non conterrà più una lettera b).

Articolo 18 (em. 18.1)
(*Voli in classe economica*)

L'**articolo 18** stabilisce che determinate categorie di soggetti pubblici che per esigenze di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo per gli spostamenti all'interno dell'Unione europea, debbano viaggiare in classe economica. **Nel corso dell'esame in Commissione**, l'obbligo di volare in classe economica è stato esteso a tutti gli spostamenti che abbiano come destinazione un Paese del Consiglio d'Europa (**emendamento 18.1 Lusi e altri**).

Si ricorda che, mentre dell'Unione europea fanno parte 27 Paesi, il Consiglio d'Europa ha 47 Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Grecia, Turchia, Islanda, Germania, Austria, Cipro, Svizzera, Malta, Portogallo, Spagna, Liechtenstein, San Marino, Finlandia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Slovenia, Lituania, Estonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Andorra, Lettonia, Albania, Moldavia, Macedonia, Ucraina, Russia, Croazia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Monaco, Montenegro).

Ai sensi del **primo periodo** tale obbligo si applica ai seguenti soggetti:

- parlamentari;
- amministratori pubblici;
- dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche ad ordinamento autonomo;
- amministratori, dipendenti e componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti e di altri enti pubblici;
- commissari straordinari.

Per alcuni dei soggetti elencati, la normativa vigente già prevede un obbligo simile, configurato in termini più stringenti rispetto a quanto non faccia la disposizione in esame (tale normativa è comunque fatta salva dal **secondo periodo** della disposizione in esame).

L'art. 1, comma 216, della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) prevede infatti che al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁶¹ (cfr. *infra*), che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica (indipendentemente dal fatto che la destinazione sia all'interno o all'esterno dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa).

¹⁶¹ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Tale disposizione riguarda dunque tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 216, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali: *"Nel negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi superiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e agli enti locali, tale norma lede l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, perché non stabilisce un parametro generale di contenimento della spesa, ma un precetto specifico e puntuale sull'entità di questa. Infatti, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione, da parte della legge statale, di un limite all'entità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve, di conseguenza, in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia finanziaria delle Regioni. Ad esse la legge statale può solo prescrivere obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio le modalità e gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi (ex multis, sentenze n. 88 del 2006, nn. 449 e 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004). A nulla rileva – contrariamente a quanto osservato dalla difesa erariale – la restrizione dell'ambito di applicazione della norma censurata introdotta dal comma 468 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (per cui «Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore»). Tale restrizione, infatti, non è generalizzata, non opera retroattivamente e, in ogni caso, non muta la natura del vincolo posto dalla norma censurata".*

Successivamente, l'art. 1, comma 468, della legge finanziaria per il 2007 (legge 23 dicembre 2006, n. 296) ha previsto che l'obbligo di volare in classe economica non si applica:

- al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché
- ai voli transcontinentali superiori alle 5 ore.

Il **terzo periodo** della disposizione in esame modifica il suddetto art. 1, comma 468, della legge finanziaria per il 2007, eliminando il riferimento al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate. Tali soggetti dovranno dunque d'ora in avanti volare in classe economica.

Rimane invece in vigore la possibilità di volare in classe più elevata per i voli transcontinentali superiori alle 5 ore (indipendentemente dalla qualifica).

Alla luce della disposizione in esame, sembrerebbe dunque che si configurino due differenti regimi normativi:

- il personale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, che deve viaggiare sempre in classe economica, salvo che per i voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore;

- gli altri soggetti elencati dalla disposizione in esame, per i quali l'obbligo di volare in classe economica si applica ai viaggi all'interno del Consiglio d'Europa.

Si valuti la compatibilità della disposizione in esame con il principio di autonomia delle Camere (che peraltro già applicano una disciplina analoga, cfr. seduta della Commissione Affari costituzionali del Senato del 18 agosto 2011) e dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali (laddove la disposizione in esame impiega espressioni generiche quali "amministratori pubblici" che potrebbero essere riferite anche a tali livelli di governo).

Articolo 19-bis (em. 19.0.1000)

(Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione (emendamento 19.0.1000), stabilisce che l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto del proprio statuto e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale¹⁶².

Il richiamato art. 27 della legge 42/2009, che apre il Capo dedicato agli obiettivi di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede che tali enti, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica.

Le suddette norme di attuazione tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Quanto sopra è attuato anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

¹⁶² "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo.

A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'art. 2 della legge 42/2009 definiscono le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

Ultimi dossier del Servizio Studi

301/I Tomo 2	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Titolo II Disposizioni per lo sviluppo (artt. 26-40) Vol. I - Tomo 2
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22)
301/II Tomo 2	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 2 (artt. 23-25)
301/II Tomo 3	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 3 (artt. 26-39)
301/II Tomo 4	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 4 - Indice delle leggi modificate
301/III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. III - Indice per materia
302	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2824 "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria"
303	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2809 "Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore"
304	Testo a fronte	Disegni di legge AA.SS. nn. 2768, 2283, 2636 e 2641 Intervento legislativo sulla rete di distribuzione dei carburanti (articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) e suo impatto sulle attività parlamentari <i>in itinere</i>
305/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. I – Sintesi e schede di lettura
305/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2887 "Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" Vol. II – Le novelle

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".